


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

---

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA – VIA FIESCHI 15 – GENOVA

---

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

---

## PARTE SECONDA

---

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss. mm. e ii.

---

### SOMMARIO

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1164**  
**Modifica del parametro causa di esclusione di cui alla DGR 873 del**  
**27/9/2016.** pag. 6
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1166**  
**Variazioni per euro 239.280,01 al bilancio 2016-2018 ai sensi dell'art.**  
**51 del D.Lgs. 118/2011 - "Fondi statali per il Programma CEM" (8°**  
**provvedimento)** pag. 9
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1168**  
**Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e il**  
**Comando Regionale Ligure della Guardia di Finanza . Programmazione**  
**comunitaria 2014-2020.** pag. 13
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1170**  
**Servizi di supporto ed assistenza Tecnica per l'esercizio e lo sviluppo**  
**della funzione di sorveglianza e Audit dei programmi cofinanziati**  
**dall'Unione Europea. Stipula di contratto con KPMG aggiudicatario**  
**del lotto uno ( Regioni Nord-Ovest).** pag. 14
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1172**  
**Perfezionamento della Designazione delle Autorità di Gestione e di**  
**Certificazione del POR FSE 2014/2020.** pag. 17

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1176**  
**Conferimento di incarico a Legance Avvocati Associati per la consulenza tecnico - legale specializzata in contratti EPC, relativa al progetto Enershift - Programma Horizon 2020. Importo di spesa € 25.000,00 IVA inclusa.** pag. 19
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1177**  
**Aggiornamento del prospetto Allegato B) alla D.G.R. n. 655/2006 e ss.mm. di individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari.** pag. 20
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1180**  
**Conferma sino al 30 aprile 2017 della composizione delle tre sezioni del Comitato Etico Regionale.** pag. 22
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1183**  
**Accordi contrattuali con soggetti pubblici e privati accreditati. Programmazione spesa I° Trimestre 2017. Direttive e indirizzi alle Aziende, Istituti ed Enti del S.S.R..** pag. 23
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1184**  
**Approvazione schema prot.lo intesa"Protocollo regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne minori e fasce deboli".Disposizioni in materia di percorso assistenziale in caso di violenza sessuale e domestica.** pag. 26
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1208**  
**Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. Aggiornamento e modifica delle Linee guida regionali alla luce dei Criteri Tecnici approvati da Ispra ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2003.** pag. 36
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1212**  
**L.R. 15/2015 art.26, c.5. Approvazione variante PdB stralcio Rio Molinero con aggiornamento fasce inondabilità Rii Molinero e San Cristoforo, tratto tra il rilevato ferroviario e la foce, a seguito studi maggior dettaglio. Comune di Savona.** pag. 56
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1215**  
**"Estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi irrigui utilizzati; adeguamento canone di concessione ai fini irrigui "** pag. 59
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1219**  
**"Bonus carburante" L. 23/07/2009 n. 99 e art. 16 della L.R. 09/03/2015. n. 7 Impegno alla FILSE di Euro 2.201.384,32.** pag. 60

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1221**  
**POR FESR Liguria 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” - Riapertura bando azione 1.1.3 (€ 10.000.000).** pag. 61
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1222**  
**POR FESR Liguria 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Azione 3.1.1, 2° bando attuativo. Proroga termini presentazione domande al 28/02/2017.** pag. 63
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1223**  
**Definizioni generali Accordi di localizzazione di cui alla L.R. n.1/2016.** pag. 64
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1225**  
**Approvazione elenco interventi infrastrutturali a favore degli enti locali territoriali ai sensi della l.r. 10/2008 e della DGR 921/2016 - anno 2016 - aree riqualificazione urbana ed edilizia scolastica - impegno di spesa di euro 500.000,00.** pag. 66
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1226**  
**Comune di Dolcedo (Im) - Determinazioni regionali per la conclusione dell’iter di formazione del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett. b) della l.r. n. 11/2015 e s.m..** pag. 72
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1227**  
**L.R. n. 38/2007, art. 10 e s.m.i.. Fondo di garanzia - Sezione mutui. Approvazione dell’Avviso pubblico, della modulistica e dello schema di Convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A.. Impegno € 400.000,00=.** pag. 72
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1228**  
**Aggiornamento, ai sensi art. 3, comma 1, lett. B), della L.R. N. 12/2012 e s.m.i., della D.G.R. n. 1623/2012, recante: “Individuazione degli elementi essenziali di cui all’art. 9, comma 2, lett. C). della L.R. n. 12/2012” in materia di cave.** pag. 91
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1229**  
**Comune Finale Ligure (SV) - Var. al PUC ai sensi degli artt. 44 e 38 della lr 36/97 e s.m. relativa alla modifica della disciplina delle aree dismesse dell’ex rilevato ferroviario della Fraz. Varigotti all’interno dell’ Ambito ACR4.** pag. 92
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1232**  
**Prelevamento dal Fondo rischi spese legali di sensi dell’art.46 c. 3 del D.Lgs. 118/2011 - euro 152.662,08.** pag. 92

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1327**  
Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Sottomisura 4.1 e 6.1 - ridefinizione del termine per la presentazione delle domande di sostegno. pag. 98
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1329**  
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Sottomisura 5.2 ex DGR n. 1394/2015. Definizione delle procedure per la presentazione delle domande definitive e incremento della dotazione finanziaria iniziale. Evento calamitoso novembre 2014. pag. 99
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1333**  
Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura M09.01 - Avviso pubblico per il riconoscimento ufficiale di gruppi di produttori forestali. pag. 102
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1335**  
PSR 2014-2020 - Bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento - Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" - Importo € 23.910.000,00 pag. 104
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N.1336**  
PSR 2014-2020 - Bando per la presentazione domande di sostegno e pagamento a valere della sottomisura M03.02 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno". Importo € 1.150.000,00. pag. 110
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1338**  
PSR 2014 - 2020 - Bando per la presentazione delle domande di sostegno e la concessione di aiuti per il finanziamento dei progetti di cooperazione a valere della sottomisura M16.01 - prima fase settore agricolo. Importo euro 200.000,00. pag. 112
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1339**  
PSR 2014 - 2020 - Bando per la presentazione delle domande di sostegno e la concessione di aiuti per il finanziamento dei progetti dimostrativi a valere dell'azione a) "attività dimostrativa" della sottomisura M01.02. Importo euro 1.200.000,00. pag. 115
- DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 28/12/2016 N. 352**  
Prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie del Bilancio di Previsione per gli anni finanziari 2016-2018 ai sensi art. 48 del D.Lgs. 118/2011 - euro 158,99 (10° provvedimento). pag. 118

**DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE PREVENZIONE,  
SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE  
21/12/2016 N. 375**

**Costituzione Gruppo Regionale “Malattie Trasmissibili con alimenti (MTA)”.**

**pag. 121**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
SAVONA E IMPERIA**

**Ditte: Scotti Lorenzo (pratica n. 124/2016) e Comune di Garlanda (pratica n. 642/2016). Domande di concessione di derivazione d’acqua.**

**pag. 123**

**ERRATA CORRIGE**

**Comunicato relativo al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l’efficienza Energetica, il Nucleare di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione Generale per i Rifiuti e l’inquinamento 22/11/2016 n. 239/EL-350/242/2016 ad oggetto: “Approvazione del progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della Società Terna S.p.A., delle linee in cavo a 132 kV T.094 “S.E. Erzelli – Genova Termica” e T.891 “Cae (Iren) – Genova Termica” (Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova) e Raccordi in entrata- esce a 132 kV in cavo alla nuova C.P. Genova Fiera T.095 “C.P. Genova Fiera – Genova Centro (Le Grazie)” e T.096 “Genova Termica – C.P. Genova Fiera” in Comune di Genova, Regione Liguria.”**

**pag. 124**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1164****Modifica del parametro causa di esclusione di cui alla DGR 873 del 27/9/2016.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che introduce meccanismi di flessibilità della regola del nuovo obiettivo di finanza pubblica ed in particolare stabilisce che:

- al comma 728 le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 710, per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione (patto orizzontale) e della regione stessa (patto verticale);
- al comma 730 ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle Autonomie Locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), all'Unione delle Province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710;

Vista la propria deliberazione n. 366 del 29/4/2016 "Determinazioni in merito al patto di stabilità regionalizzato per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1 commi 728 e seguenti L. 208/2015 (legge di stabilità 2016)" con cui la Regione Liguria ha autorizzato i comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti a peggiorare il proprio saldo per consentire esclusivamente un aumento degli impegni in conto capitale per un importo complessivo di 1.435 mila euro garantendo l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento di pari importo del saldo della regione, sulla quale con deliberazione n. 33 del 28/4/2016 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole sulle modalità operative con cui la Regione autorizza i Comuni liguri a peggiorare il proprio saldo;

Vista la deliberazione n. 49 del 23/9/2016 ad oggetto "Parere in ordine al Patto di stabilità regionalizzato 2016: definizione delle modalità operative ai sensi dell'art. 1 commi 728 e seguenti L.208/2015 (Legge di stabilità 2016)" con cui il Consiglio delle Autonomie Locali esprime parere favorevole in ordine ai criteri di attribuzione degli spazi finanziari attraverso il patto regionalizzato verticale per l'esercizio 2016 come di seguito indicato:

- I - Attribuzione prioritaria, ai sensi dell'art. 1, c. 729 della legge 208/2015, ai Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti allo scopo di soddisfare il 100% delle richieste, escludendo i Comuni che hanno beneficiato degli spazi già attribuiti con DGR 266 del 29/4/2016.

II – Percentuale di accesso per i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti per le seguenti fasce:

fascia a) Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti:  
percentuale del 90% per richieste inferiori a 70.000,00 euro;  
percentuale dell'80% per richieste comprese tra 70.000,00 e 150.000,00 euro;  
percentuale del 70% per richieste superiori a 150.000,00 euro, con tetto massimo di 600.000,00 euro;

fascia b) Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti:  
percentuale del 53% per richieste inferiori a 250.000,00 euro;  
percentuale del 45% per richieste superiori a 250.000,00 euro, con tetto massimo di 700.000,00 euro;

fascia c) Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti:  
percentuale del 43,8% con tetto massimo di 800.000,00 euro.

III – Dal patto regionalizzato verticale per l'anno 2016 sono esclusi i Comuni che:

- non hanno rispettato il patto 2015;
- non hanno utilizzato almeno il 90% dello spazio concesso nell'esercizio 2015 calcolato in rapporto al totale dei pagamenti effettuati in conto capitale.

IV – Il mancato utilizzo dello spazio concesso nell'esercizio 2016 in misura superiore al 10% da calcolarsi come rapporto la differenza fra risultato finale e saldo obiettivo per il medesimo esercizio e lo spazio concesso, costituirà causa di esclusione alla partecipazione di meccanismi di regionalizzazione per l'anno 2017.

Vista la propria deliberazione n. 873 del 27/9/2016 “Determinazioni in merito al patto di stabilità regionalizzato per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1 commi 728 e seguenti L. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Provvedimento conclusivo” con cui la Regione Liguria ha autorizzato i Comuni liguri a peggiorare il proprio saldo per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale per complessivi 10 milioni mediante un contestuale miglioramento di pari importo del saldo della regione secondo le modalità operative approvate con la citata deliberazione n. 49/2016 del Consiglio delle Autonomie Locali,

Vista la propria deliberazione n. 922 del 7/10/2016 “Determinazioni in merito al patto di stabilità regionalizzato per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1 commi 728 e seguenti L. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Rettifica DGR. 873/2016 per integrazione Comune di Piana Crixia” con cui la Regione Liguria ha autorizzato il Comune di Piana Crixia a peggiorare il proprio saldo di 110 mila euro rettificando l'importo da 10.000 migliaia a 10.110 migliaia di euro degli spazi concessi ai Comuni Liguri con il patto regionalizzato 2016;

Vista la deliberazione n.53 del 21/10/2016 “Determinazioni in merito al patto di stabilità regionalizzato per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1 commi 728 e seguenti L. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Richiesta di modifica parametro causa di esclusione DGR 873 del 27/09/2016” con cui il Consiglio delle Autonomie Locali propone di modificare, ai sensi dell'art. 5 comma 1 e art. 11 della Legge Regionale n. 1 del 1.2.2011, il parametro causa di esclusione indicato al punto IV nella sopracitata DGR n. 873 come di seguito indicato:

Versione attuale:

“Il mancato utilizzo dello spazio concesso nell'esercizio 2016 in misura superiore al 10% da calcolarsi come rapporto la differenza fra risultato finale e saldo obiettivo per il medesimo esercizio e lo spazio concesso, costituirà causa di esclusione alla partecipazione di meccanismi di regionalizzazione per l'anno 2017”.

Proposta di modifica:

“Il mancato utilizzo dello spazio concesso nell'esercizio 2016 in misura superiore al 10% da calcolarsi come rapporto tra la differenza fra risultato finale e saldo obiettivo per il medesimo esercizio e lo spazio concesso, comporterà, nei meccanismi di regionalizzazione per l'anno 2017, una riduzione analoga

in termini percentuali rispetto agli spazi finanziari ceduti dalla Regione ordinariamente acquisibili. Il risultato finale di cui al periodo precedente preso in considerazione esclude le differenze positive derivanti dal fondo pluriennale vincolato, sia di parte corrente sia in conto capitale”.

Considerato che dall’analisi della reportistica relativa ai saldi finali in raffronto ai saldi obiettivo per il patto di stabilità dei Comuni della Liguria relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015 è possibile rilevare che molti comuni richiedenti avrebbero potuto raggiungere l’obiettivo annuale assegnato dallo Stato, anche in assenza dei benefici del patto regionalizzato (fenomeno detto di “overshooting”), per garantire i quali la Regione ha dovuto rinunciare ad impegnare spesa in sede di gestione del bilancio;

che la Regione Liguria, al fine di contenere detto fenomeno e nel contempo di prevedere margini di flessibilità e di valutazione sulle ragioni dell’eventuale overshooting, ha effettuato i dovuti approfondimenti confrontandosi anche con altre regioni ed ha proposto al CAL la seguente formulazione: “La Regione Liguria si riserva negli anni futuri di applicare ai Comuni beneficiari del presente provvedimento una decurtazione delle eventuali, ulteriori assegnazioni in misura pari al minor valore tra l’assegnazione disposta e il saldo positivo realizzato nel 2016”.

Vista la nota n 955 del 16/12/2016 con la quale l’ANCI accoglie la formula proposta, a condizione che venga inserita dopo le parole “La Regione Liguria si riserva negli anni futuri” la frase “previa intesa definita in sede di CAL”;

Ritenuto di accogliere la volontà espressa con la seguente formulazione:

“La Regione Liguria si riserva negli anni futuri, previo parere del CAL, di applicare ai Comuni beneficiari del presente provvedimento una decurtazione delle eventuali, ulteriori assegnazioni in misura pari al minor valore tra l’assegnazione disposta e il saldo positivo realizzato nel 2016”;

Ritenuto pertanto di modificare il criterio già approvato con DGR 873 del 27/09/2016

Su proposta del Presidente

#### DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

di modificare il parametro causa di esclusione di cui alla delibera 873 del 27/09/2016 “Determinazioni in merito al patto di stabilità regionalizzato per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 1 commi 728 e seguenti L. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Provvedimento conclusivo” da:

Versione attuale:

“Il mancato utilizzo dello spazio concesso nell’esercizio 2016 in misura superiore al 10% da calcolarsi come rapporto la differenza fra risultato finale e saldo obiettivo per il medesimo esercizio e lo spazio concesso, costituirà causa di esclusione alla partecipazione di meccanismi di regionalizzazione per l’anno 2017”.

a:

Versione modificata

“La Regione Liguria si riserva negli anni futuri, previo parere del CAL, di applicare ai Comuni beneficiari del presente provvedimento una decurtazione delle eventuali, ulteriori assegnazioni in misura pari al minor valore tra l’assegnazione disposta e il saldo positivo realizzato nel 2016.”

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1166**

**Variazioni per euro 239.280,01 al bilancio 2016-2018 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - "Fondi statali per il Programma CEM" (8° provvedimento).**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 recante "Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per i Rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. RIN-DEC-2016-0000072 del 28 giugno 2016 che ha istituito un "Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", definito più semplicemente "Programma CEM";

VISTO che il suddetto Decreto ha destinato alle Regioni per la realizzazione del "Programma CEM" risorse per complessivi euro 8.967.313,00, assegnando alla Regione Liguria la somma di euro 239.280,01;

VISTO in particolare l'articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTO altresì l'art.10 del suddetto D.Lgs. 118/2011 secondo il quale le variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 recante "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018";

VISTO l'art. 2 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 28/2015 secondo il quale la Giunta Regionale è autorizzata ad apportare, in ossequio al predetto art.51 del D.Lgs. 118/2011, variazioni al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo per l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 29 dicembre 2015 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2016 - 2018 ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

VISTA la legge regionale 21 giugno 2016, n. 9 "Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016 - 2018 - 1° provvedimento";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 574 del 21 giugno 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale della Variazione al Bilancio di Previsione 2016 - 2018 (1° provvedimento) ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

VISTA la legge regionale 2 novembre 2016, n. 26 "Assestamento al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 28 ottobre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale dell'Assestamento al Bilancio di Previsione 2016 – 2018 ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.

RILEVATO che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2016-2018 e, di conseguenza dal Documento Tecnico di Accompagnamento e dal Bilancio Gestionale, non risulta iscritta la suddetta assegnazione;

CONSIDERATO che con nota del Settore Aria Clima e Rifiuti n. IN/2016/24501 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2016;

RITENUTO pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2016, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 239.280,01 per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

RITENUTO altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere all'iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2016, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di Previsione 2016-2018, Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2016—2018 – esercizio 2016, in termini di competenza e di cassa:
  - a) Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione 2016-2018 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2016:

(euro)

#### Entrata

Titolo 2 "Trasferimenti correnti"

Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" +239.280,01

(duecentotrentanovemiladuecentottanta/01)

#### Spesa

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" +239.280,01

(duecentotrentanovemiladuecentottanta/01)

---

+239.280,01

---

- b) Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2016-2018 in termini di competenza e di cassa – esercizio 2016:

(euro)

Entrata

Titolo 2 "Trasferimenti correnti"

Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche"

Categoria 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali"

+239.280,01

(duecentotrentanovemiladuecentottanta/01)

Spesa

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale"

Macroaggregato 203 "contributi agli investimenti"

+122.000,00

(centoventiduemila/00)

Macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"

+82.960,00

(ottantaduemilanovecentosessanta/00)

Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"

+34.320,01

(trentaquattromilatrecentoventi/01)

---

+239.280,01

---

- c) Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio Gestionale 2016-2018 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2016:

(euro)

Entrata

Titolo 2 "Trasferimenti correnti"

Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da  
Amministrazioni pubbliche"

Capitolo 1194	"Fondi provenienti dallo	
Nuova istituzione	Stato per la realizzazione	
E.2.01.01.01.000	del Programma CEM di	+239.280,01
Struttura 153130	cui al D.D. del MATTM	
	n. 2016-0000072 del	
	28.6.2016"	

(duecentotrentanovemiladuecentottantamila/01)

Spesa

Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del  
territorio e dell'ambiente"Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero  
ambientale"

Capitolo 2029	"Contributo agli	
Nuova istituzione	investimenti a	
U.2.03.01.02.000	amministrazioni locali	
Struttura 153130	per la realizzazione del	
	Programma CEM di	
	cui al D.D. del MATTM	+122.000,00
	n. 2016-0000072 del	
	28.6.2016"	

(centoventiduemila/00)

Capitolo 2030	"Acquisto di software	
Nuova istituzione	per la realizzazione del	
U.2.02.03.02.000	Programma CEM di	
Struttura 153130	cui al D.D. del MATTM	+82.960,00
	n. 2016-0000072 del	
	28.6.2016"	

(ottantaduemilanovecentosessanta/00)

Capitolo 2031	“Lavoro flessibile, quota	
Nuova istituzione	LSU e acquisto di servizi da	
U.1.03.02.12.000	agenzie di lavoro interinale	
Struttura 153130	per la realizzazione del	
	Programma CEM di cui al	+34.320,01
	D.D. del MATTM n. 2016-	
	0000072 del 28.6.2016”	
		(trentaquattromilatrecentoventi/01)
		<hr/>
		+239.280,01
		<hr/>

2. è trasmesso al tesoriere l'Allegato 8, di cui all'art.10 del D.Lgs. 118/2011, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

---

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1168**

#### **Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e il Comando Regionale Ligure della Guardia di Finanza. Programmazione comunitaria 2014-2020.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATE le funzioni svolte dalla Guardia di Finanza in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea;

DATO ATTO che, nel rispetto delle attribuzioni di reciproca competenza, esistono sistematiche sinergie tra le attività di controllo poste in essere dalla Guardia di Finanza e dagli organismi coinvolti nella gestione dei finanziamenti comunitari;

CONSIDERATA l'opportunità di attivare, nel rispetto delle reciproche competenze, una puntuale e proficua collaborazione attraverso periodici scambi di dati ed informazioni relativamente ai beneficiari dei cofinanziamenti comunitari ed alle verifiche poste in essere anche allo scopo di evitare sovrapposizioni di controlli presso i medesimi soggetti economici;

VISTO che, per la programmazione comunitaria 2007/2013 finanziata con fondi strutturali, è stato sottoscritto, in data 23 marzo 2011, un Protocollo d'intesa fra la Regione Liguria ed il Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza;

CONSIDERATA la positiva esperienza di collaborazione scaturita da tale accordo, che ha esteso la validità anche ai programmi finanziati con il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale ed il Fondo Europeo

della Pesca;

DATO ATTO che, ad avvenuto completamento delle operazioni di chiusura e di controllo del periodo di programmazione 2007/2013, il summenzionato Protocollo d'intesa non sarà più in vigore;

TENUTO CONTO della proposta della Guardia di Finanza di rinnovare, per la programmazione 2014/2020, la validità del Protocollo d'intesa confermando l'estensione anche ai programmi finanziati con il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale e con il Fondo Europeo della Pesca;

CONSIDERATA pertanto la necessità di approvare il testo del protocollo d'intesa per la programmazione 2014/2020, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria, relativo ai programmi comunitari finanziati con il Fondo Sociale Europeo ed il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e di estenderne la validità ai programmi finanziati con il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale ed il Fondo Europeo della Pesca;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale;

#### DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, l'allegato Protocollo d'intesa (che forma parte integrante della presente deliberazione) tra la Regione Liguria ed il Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei fondi strutturali comunitari.

Che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere il presente Protocollo d'Intesa, ove possibile, con le modalità di cui all'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Liguria e sul sito internet.

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni o, alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omesso)

---

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1170**

**Servizi di supporto ed assistenza Tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea. Stipula di contratto con KPMG aggiudicatario del lotto uno (Regioni Nord-Ovest).**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con Fondi dell'Unione Europea, ha disposto di fornire adeguato supporto alle Autorità di Audit regionali e all'Organismo di Coordinamento nazionale delle Autorità di Audit per la programmazione P.O. FSE 2014/2020;

- il MEF ha comunicato, con nota del 9 febbraio 2015 che a seguito dell'analisi svolta congiuntamente con le Autorità di Audit (A.d.A) operanti sui programmi UE 2007/2013, coerentemente con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato approvato con decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014 ed in base al disposto dell'articolo 9, comma 8 bis, del decreto legge n. 66/2014 convertito nella legge 89/2014, CONSIP S.p.A. avrebbe avviato procedura di gara centralizzata per l'acquisizione dei servizi di assistenza tecnica a favore delle A.d.A. della programmazione 2014/2020;
- per la fornitura del suddetto supporto, il Ministero si è avvalso di CONSIP S.p.A. come da nota prot. 14955 del 27 febbraio 2015, quale centrale di committenza ai sensi dell'art. 3, comma 34 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 . n. 163;
- CONSIP S.p.A., nell'ambito del Disciplinare "IGRUE", ha proceduto all'individuazione dei fornitori per l'affidamento dei servizi di supporto ed assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in 9 lotti, indetta con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 23 marzo 2015 e della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie S-58 del 24 marzo 2015;
- CONSIP S.p.A. in data 24 giugno 2016 con nota n. 15802, ha trasmesso alla Regione Liguria la documentazione relativa agli esiti della " Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per gli affidamenti di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di sorveglianza e Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea- ID 1292" di cui al bando pubblico , pubblicato sulla G.U.U.E. serie 5-578 e sulla G.U.R.I. n. 35 del 23 marzo 2015, conservata agli atti del Settore Controllo Finanziario;
- con la sopra citata nota ha comunicato l'aggiudicazione della gara ( lotto uno – Regioni Nord Ovest)) alla Società KPMG S.p.A. con l'individuazione di un importo per la Regione Liguria pari ad € 603.901,80 iva esclusa ed ha allegato tutti i documenti necessari per procedere alla stipula del contratto che avrà una durata di sessanta mesi ( periodo 2016/2020);
- dalla disamina dei documenti trasmessi si evince che il contratto diventa operativo dal momento dell'approvazione del " Piano di Lavoro della Fornitura" che la società aggiudicatrice è tenuta a presentare alla Regione Liguria entro quindici giorni dalla data di stipula e sottoscrizione dello stesso;
- le risorse necessarie saranno pertanto impegnate solo ad approvazione del suddetto "Piano di Lavoro della Fornitura";

ATTESO che con Decreto n. 1 del 28 gennaio 2015, del MEF – IGRUE, registrato alla Corte dei Conti il 30 gennaio 2015, è stato disposto - per la messa in opera delle iniziative di supporto ed assistenza tecnica specialistica per l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e di Investimento Europei per il ciclo di programmazione 2014/2020 - l'assegnazione di risorse complessive di € 92.704.750,00, di cui € 1.267.800,00 alla Regione Liguria e di questi € 862.750,00 per la gara centralizzata per l'assistenza tecnica, posti a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 183/1987 ;

TENUTO CONTO, altresì, che l'assegnazione sopra indicata è stata implementata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con la Deliberazione del 23 dicembre 2015 n. 114 di Approvazione del programma complementare di azione e di coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 (POC), portando l'importo complessivo ad € 142.227.944,00 sempre a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987 e che la Regione Liguria è risultata quindi beneficiaria per il rafforzamento dell'A.d.A. regionale dei programmi UE 2014/2020 di € 1.457. 605,00 di cui € 603.901,80 (iva esclusa) per la gara centralizzata in argomento;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie per far fronte agli oneri contrattuali, saranno impegnate sul capitolo di spesa 1.03.01 558 "acquisto di altri servizi a valere sui fondi provenienti dallo stato per azioni di supporto specialistico finalizzato all'efficiente funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli interventi cofinanziati nel periodo di programmazione 2014/2020" degli anni di competenza, che trovano copertura sul capitolo d'entrata 2028 Fondi Vincolati;

CONSIDERATO che il MEF, a seguito dell'approvazione della summenzionata Deliberazione n. 114, in data 27 maggio 2016, a seguito di registrazione alla Corte dei Conti, ha adeguato il Decreto IGRUE n. 1 / 2015, come da pubblicazione su G.U. Serie generale n. 159 del 9 luglio 2016;

TENUTO CONTO che per espressa disposizione del Nuovo codice degli appalti per la presente procedura di stipula trovano applicazione le norme del Codice degli appalti vigente al momento dell'esito di gara , nel caso di specie il 5 maggio 2016 ( D. Lgs. 163/2006);

TENUTO conto delle disposizioni regionali sia legislative sia regolamentari sull'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

VISTI:

- il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione per il periodo 2014/2020;
- il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio Generale dell'Unione;
- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo " Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei;
- il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014/2020;
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ,
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni",
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 27 "Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016";
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 28 "Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016- 2018";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 29 "Collegato alla legge di stabilità 2016";

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Liguria e sul sito intranet della Regione Liguria;

Per tutto quanto ciò premesso, su proposta del Presidente della Giunta Regionale

DELIBERA

1. di procedere, a seguito della gara esperita da CONSIP su delega del MEF, alla stipula di un contratto con la società KPMG S.p.A., secondo lo schema trasmesso a suo tempo da CONSIP, per il servizio di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza ed Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea";
2. di incaricare l'Autorità di Audit della Regione Liguria, Dirigente pro tempore del Settore Controllo finanziario alla sottoscrizione digitale del contratto con l'assistenza del Settore Affari generali;
3. di individuare ai sensi della L. r. 5/2008 quale Direttore dell'esecuzione del Contratto l'Autorità di Audit della Regione Liguria - Dirigente pro tempore del Settore Controllo finanziario;
4. di incaricare l'Autorità di Audit della Regione Liguria, Dirigente pro tempore del Settore Controllo finanziario dell'approvazione del "Piano di Lavoro della Fornitura" che la Società KPMG è tenuta a presentare entro quindici giorni dalla stipula e sottoscrizione del contratto di assistenza tecnica;
5. di incaricare l'Autorità di Audit della Regione Liguria, Dirigente pro tempore del Settore Controllo finanziario, a procedere all'adozione di tutti i successivi provvedimenti di spesa per far fronte agli oneri contrattuali;
6. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli oneri contrattuali pari ad €

736.760,15 (iva inclusa), saranno impegnate, con successivo provvedimento dirigenziale, sul capitolo di spesa 1.03.01 558 "acquisto di altri servizi a valere sui fondi provenienti dallo stato per azioni di supporto specialistico finalizzato all'efficiente funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli interventi cofinanziati nel periodo di programmazione 2014/2020" degli anni di competenza, che trovano copertura sul capitolo d'entrata 2028 Fondi Vincolati;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Liguria e sul sito internet della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni o, alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

---

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1172**

### **Perfezionamento della Designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione del POR FSE 2014/2020.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con proprio provvedimento n. 78 assunto nella seduta 6 febbraio 2015 ha, tra l'altro, disposto la designazione, dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del POR FSE 2014/2020 rispettivamente nel Dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione e nel Dirigente del Settore Staff del Dipartimento e Affari Giuridici Istruzione, Formazione, Lavoro ;
- nel dispositivo del menzionato provvedimento si è dato atto che la designazione delle autorità di Gestione e di Certificazione sia del FESR sia del FSE si intende perfezionata a seguito di esito positivo delle valutazioni dell'Autorità di Audit come da Reg.(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- con proprio provvedimento n. 1480 assunto nella seduta del 29 dicembre 2015 è stata disposta una riorganizzazione dell'amministrazione modificando l'assetto e la denominazione di alcune strutture da essa dipendenti;
- l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del POR-FSE 2014/2020, a seguito del summenzionato provvedimento, risultano incardinate presso il Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro rispettivamente nel "Settore Sistema regionale della formazione " e nel "Settore Staff del Dipartimento U.S.S.";
- l'Autorità di Audit, in ossequio a quanto disposto con il succitato provvedimento, è collocata presso la Direzione Centrale Finanza , Bilancio e Controlli nel Settore Controllo Finanziario e si rapporta direttamente per la funzione di Audit al Presidente della Giunta Regionale trovando pertanto garanzia riguardo all'indipendenza gerarchica, organizzativa e funzionale nei confronti delle altre Autorità del PO avuto riguardo alla loro collocazione nell'organigramma regionale;
- il Ministero Economia e Finanze – Ispettorato IGRUE (MEF-IGRUE), con nota MEF – RGS prot. 72371 del 14 settembre 2016, ha espresso parere favorevole alla designazione dell'Autorità di Audit per i programmi operativi 2014/2020 in quanto in possesso dei requisiti di indipendenza gerarchica, organizzativa, funzionale e finanziaria rispetto alle Autorità di gestione e di certificazione di riferimento con soddisfacimento delle condizioni di organizzazione e procedura previste dall'Accordo di partenariato 2014/2020;
- in forza del precitato parere, trasmesso via e-mail alla Presidenza della Regione Liguria , la

designazione dell'Autorità di Audit è definitiva giusto quanto disposto dalla citata Deliberazione n. 78/2015 ;

ATTESO che sulla base della procedura di cui all'art. 124 comma 2 del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, le Autorità di Gestione e di Certificazione vengono definitivamente designate solo a seguito di parere positivo reso dall'Autorità di Audit;

CONSIDERATO che con nota prot. PG/2016/293902 del 30 novembre 2016 l'A.d.A ha dato esito positivo alla procedura di designazione dell'Autorità di gestione (A.d.G.) e dell'Autorità di Certificazione (A.d.C.) del programma operativo 2014/2020 FSE ( CCI 2014IT05SFOP006) ed è pertanto possibile procedere alla designazione definitiva delle predette Autorità ;

ATTESO che di tale designazione definitiva verrà data comunicazione alla Commissione Europea tramite inserimento sul portale informatico SFC

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083 / 2006 del Consiglio ;
- in particolare gli artt. 72,73,74,122,1223,124b e 127 del succitato Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativamente ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e degli Stati membri nei sistemi di gestione e controllo, nonché alle funzioni dell'Autorità di Audit e alla procedura di designazione dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 1081/2006 del Consiglio;
- le note n. 30248 del 31/12/2013, n. 47832b del 30/05/2014 e n. 56513 del 03/07/2014 del Ministero Economia e Finanze che delincono procedure e requisiti delle strutture di gestione e di audit dei programmi UE 2014/2020;
- l'Accordo di partenariato con l'Italia assunto con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c (2014) 8021 final del 29/10/2014;

Per tutto quanto ciò premesso su proposta del Presidente della Giunta Regionale

#### DELIBERA

1. che la designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione del FSE si è perfezionata a seguito di esito positivo del procedimento valutativo dell'Autorità di Audit e pertanto di designare definitivamente quali Autorità per il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo POR FSE 2014/2020 (CCI2014IT05SFOP006):
  - Autorità di Gestione, Dirigente pro tempore del Settore Sistema Regionale della Formazione,
  - Autorità di Certificazione, Dirigente pro tempore Unità Specialistica di Staff del Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro;
2. che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.  
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet.  
Di dare atto che tale designazione definitiva verrà altresì comunicata alla Commissione Europea

tramite inserimento nel portale informatico SFC.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni o, alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

---

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1176**

**Conferimento di incarico a Legance Avvocati Associati per la consulenza tecnico-legale specializzata in contratti epc, relativa al progetto Enershift - Programma Horizon 2020. Importo di spesa € 25.000,00 iva inclusa.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di affidare, secondo quanto meglio in premessa specificato e che qui si intende integralmente richiamato, a Legance Avvocati Associati, con sede in Via San Nicola da Tolentino, 67 Roma, C.F./P.I. 09730271005 un incarico di consulenza tecnico legale specializzata in contratti pubblici ECP, relativa al Progetto Enershift – Programma Horizon 2020, per un importo complessivo di spesa pari ad € 25.000,00.= IVA e ogni altro onere incluso, per il periodo di 15 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico;

di autorizzare la spesa complessiva di € 25.000,00.= IVA ed ogni altro onere incluso;

di impegnare, sulla scorta della nota prot. IN/2016/22890 del 24 novembre 2016, del Dirigente del Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia, la spesa di € 25.000,00= I.V.A. e ogni altro onere incluso, ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., sul capitolo 2129 a carico del bilancio di previsione 2016 – 2018 a favore di Legance Avvocati Associati, con imputazione all'esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016);

di dare atto che sul corrispondente capitolo in entrata n. 2107 del bilancio di previsione 2016 -2018 è stato assunto l'accertamento n. 4827/2016;

di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'art. 57 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo Decreto Legislativo;

di approvare lo schema di disciplinare di incarico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare mandato, al Dirigente del Settore Affari Generali della Direzione Centrale Organizzazione, di procedere alla stipula del disciplinare di incarico con Legance Avvocati Associati, fermo restando la responsabilità della gestione dell'incarico in capo al Dirigente del Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia;

di incaricare il Dirigente del Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia di procedere alla verifica della sussistenza o meno degli estremi giuridici per la lettera di nomina di Responsabile esterno del trattamento” nei confronti di Legance Avvocati Associati, il cui esito deve essere comunicato al Settore Staff della Direzione Organizzazione e Privacy;

di dare atto che, in forza di quanto disposto dall’articolo 53 comma 14 del D.L.gs. 30 marzo 2001 n.165, si provvederà all’assolvimento degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe delle Prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri;

di dare atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà trasmesso al Consiglio Regionale e pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della Regione, ai sensi dell’art. 26 comma 6 della Legge Regionale 5/2008, nonché dell’articolo 3 comma 54 della L. 244/2007.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

---

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1177**

**Aggiornamento del prospetto Allegato B) alla D.G.R. n. 655/2006 e ss.mm. di individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari.**

### LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la propria precedente deliberazione n. 655 in data 14/5/2006 e successive modificazioni, tra cui da ultimo le deliberazioni n. 2047/2009, n.144/2010, n.1378/ 2012, n.1666/2012 e 114/2016, con cui sono stati individuati gli atti rientranti nella competenza degli Organi e degli Uffici regionali diversi da quelli consiliari;

**Vista** la legge regionale n. 59/2009 e s.m. e i. “Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria”;

**Visto** in particolare l’articolo 4, comma 4 della citata l.r. 59/2009 che prevede che “la Giunta regionale, in base alle disposizioni della presente legge, definisce la ripartizione delle competenze tra organo di governo e dirigenza avuto riguardo, con riferimento agli atti da attribuire alla competenza dei dirigenti generali, a quelli aventi natura interdisciplinare ovvero di particolare rilevanza e complessità”;

**VISTA** in particolare la deliberazione n. 114/2016 sopracitata con la quale si è intervenuti in aggiornamento alla Deliberazione n. 655/2006 e ss. mm., per fronteggiare esigenze organizzative volte a garantire uno snellimento dell’attività amministrativa collegata alla gestione del contenzioso;

—  
**CONSIDERATO** che nel corso dell’anno l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di contenzioso ha evidenziato, per quanto concerne le conciliazioni e le transazioni che sovente coinvolgono rilevanti

interessi spesso anche di natura trasversale, l'opportunità di ristabilire la competenza della Giunta regionale al fine di rendere possibile una valutazione collegiale delle relative decisioni;

**Ritenuto** pertanto di apportare le seguenti modifiche e integrazioni al prospetto Allegato B) alla D.G.R. n. 655/2006 e ss.mm. di individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli Organi e degli Uffici regionali diversi da quelli consiliari:

**Atti della Giunta regionale**

al punto 4) sub A) è inserita la seguente lettera:

b bis) "Gli atti di autorizzazione a conciliare e transigere";

**Atti del Presidente della Giunta regionale**

La lettera B 6 bis) è modificata come segue:

6 bis) "Le decisioni di agire o resistere in giudizio in ogni grado";

**Atti di competenza dei Direttori Generali**

il punto 4), sub lettera D) è sostituito dal seguente:

4) "le proposte agli organi politici di conciliare e di transigere";

**Sentito** il Segretario Generale della Giunta regionale;

**Ritenuto** quindi di apportare le modifiche di cui sopra all'Allegato B) della suddetta deliberazione n.655/2006, come sopra specificato;

**Su proposta** del Presidente della Giunta regionale,

DELIBERA

- 1) di apportare, per i motivi in premessa indicati, all'Allegato B) della deliberazione della Giunta regionale n.655/2006 e s.m. le seguenti modifiche e integrazioni:

**Atti della Giunta regionale**

al punto 4) sub A) è inserita la seguente lettera:

b bis) "Gli atti di autorizzazione a conciliare e transigere";

**Atti del Presidente della Giunta regionale**

La lettera B 6 bis) è modificata come segue:

6 bis) "Le decisioni di agire o resistere in giudizio in ogni grado";

**Atti di competenza dei Direttori Generali**

il punto 4), sub lettera D) è sostituito dal seguente:

4) "le proposte agli organi politici di conciliare e di transigere";

2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web regionale e che operi a far data dall'approvazione della presente deliberazione;

3) di incaricare il Settore Staff e Affari Giunta di aggiornare il testo coordinato sulla base della presente deliberazione;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tar della Liguria o,

alternativamente, ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 o 120 gg. dalla data di pubblicazione, comunicazione o notifica dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

---

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1180**

**Conferma sino al 30 aprile 2017 della composizione delle tre sezioni del Comitato Etico Regionale.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO e richiamato l'art.77 della l.r. 7/12/2006 n.41 e s.m.i. laddove prevede la costituzione del Comitato etico regionale quale organismo indipendente volto a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela;

DATO ATTO, altresì, che la norma soprarichiamata prevede che il Comitato etico regionale si articoli in tre distinte sezioni operanti, rispettivamente, le prime due presso l'IRCCS "Azienda Ospedaliera Universitaria S.Martino-Ist Istituto nazionale per la ricerca sul cancro" e la terza presso l'IRCCS "Istituto Giannina Gaslini";

RICHIAMATA integralmente la propria deliberazione n. 591 del 30/06/2016 di proroga alla medesima data del 15 dicembre 2016 del funzionamento delle tre sezioni del Comitato etico regionale;

VISTO il DM 8/02/2013 "Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici", laddove all'art.2 prevede che i componenti del Comitato etico restino in carica tre anni richiedendo, al contempo, alle Regioni di adottare idonee misure per assicurare la continuità di funzionamento dei comitati etici allo scadere dei mandati;

RITENUTA l'opportunità di garantire la continuità del funzionamento delle tre sezioni del Comitato etico confermandone sino al 30.04.2017 l'attuale composizione come specificata nelle richiamate deliberazioni n. 787/2013 e n. 60/2014, nelle more delle procedure di rinnovo dei mandati;

DATO ATTO che la conferma dell'attuale composizione delle tre sezioni del Comitato etico è, altresì, finalizzata a consentire un riassetto complessivo delle procedure, dell'organizzazione e della gestione dell'attività a supporto del Comitato etico volta a:

- Rendere più efficienti e tempestive le funzioni di segreteria;
- Disporre, con continuità, delle professionalità e competenze scientifiche necessarie per una puntuale istruttoria delle richieste avanzate al Comitato etico;
- Revisionare e aggiornare le procedure informatiche;
- Definire, anche in relazione alle previste procedure di "fast track" per la sperimentazione clinica sui pazienti, tempi e modalità degli adempimenti a carico degli Istituti scientifici, delle aziende e degli Enti del Ssr;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità, Politiche Sociali, Terzo Settore, Sicurezza e Immigrazione e Vice Presidente della Giunta Regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente:

1. di confermare sino al 30.04.2017 la composizione delle tre sezioni del Comitato etico regionale nella composizione di cui alle deliberazioni n. 787/2013 e n. 60/2014;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione:
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
  - sul sito web della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

---

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1183**

**Accordi contrattuali con soggetti pubblici e privati accreditati. Programmazione spesa I° Trimestre 2017. Direttive e indirizzi alle Aziende, Istituti ed Enti del S.S.R.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

DATO ATTO che l'art. 8 quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche e integrazioni, nel disciplinare modalità e contenuti degli accordi contrattuali con gli erogatori pubblici e privati accreditati, tra l'altro, demanda alla Regione la determinazione delle responsabilità alla stessa riservate e di quelle attribuite alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

DATO, altresì ATTO, che la Regione è tenuta al rispetto delle vigenti norme statali finalizzate al conseguimento e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del Servizio Sanitario Nazionale.

RICHIAMATI, dunque:

- L'art. 17, comma 1, lett a), ultimo periodo, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111: "Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati";
- Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con legge 14 settembre 2011, «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che, all'art. 01, fissa obiettivi di razionalizzazione della spesa e di superamento della spesa storica;
- L'articolo 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, laddove detta disposizioni in materia di riduzione degli importi e dei corrispondenti volumi d'acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati;
- Il decreto 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" dov'è riaffermata la necessità di programmare annualmente, con la fissazione di volumi e di tetti di prestazioni, l'attività erogata per conto del Servizio Sanitario regionale;
- l'art. 9 quater, comma 7, del D.L. 9 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, laddove fissa ulteriori indirizzi di contenimento della spesa per l'assistenza specialistica erogata dai privati accreditati;
- il Patto per la salute 2014 – 2016, dove viene ribadita la necessità sia di potenziare l'intero sistema di

“governance” della sanità, sia di avvalersi di strumenti forti per assicurare la sostenibilità del SSN, per garantire l’equità e l’universalità del sistema, nonché i livelli essenziali di assistenza (LEA) in modo appropriato e uniforme;

RITENUTO, peraltro, che l’attuazione degli interventi di razionalizzazione e di contenimento della spesa sanitaria non possa, in ogni caso, prescindere dal rispetto dei principi di:

- a) efficace risposta agli effettivi fabbisogni sanitari e socio sanitari della popolazione assistita;
- b) qualità, appropriatezza e tempestività delle prestazioni rese;
- c) libertà di scelta del cittadino;
- d) equità di accesso ai servizi sanitari e socio sanitari,

principi che debbono essere, altresì, coniugati con l’esigenza dei soggetti privati accreditati di poter orientare le proprie attività economiche rispetto ad un quadro di riferimento predefinito.

EVIDENZIATO come la recente l.r. 29.7.2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria” abbia attribuito all’istituita Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) funzioni di:

- a) aggregazione dei soggetti erogatori;
- b) monitoraggio e controllo,
- c) elaborazione di modelli di presa in carico dell’assistito;
- d) definizione di percorsi assistenziali di assistenza sanitaria primaria, ospedaliera, domiciliare e residenziale.

DATO ATTO che, conseguentemente, l’art. 3 della citata l.r.17/2016 ha attribuito ad A.Li.Sa.- nell’ambito e nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale - funzioni di indirizzo e “governance” del Servizio Sanitario e, in particolare:

- ✓ La definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati;
- ✓ Le attività di vigilanza e di verifica nei confronti delle Aziende socio-sanitarie, degli Enti pubblici ed equiparati e degli erogatori privati accreditati;
- ✓ Il monitoraggio delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale che devono rispondere a criteri di appropriatezza e qualità.

CONSIDERATO, dunque, che A.Li.Sa. è chiamata a svolgere le funzioni di cui all’art. 3 della L.R. 17/2016, elencate al punto precedente, in ragione dei principi sopra affermati e dei fabbisogni sanitari e socio-sanitari della popolazione ligure anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi.

CONSIDERATO, altresì, che A.Li.Sa., nella definizione e stipula degli accordi e dei contratti con gli erogatori pubblici e privati accreditati, dovrà:

- a) prevenire sovrapposizioni e duplicazioni di offerta assistenziale;
- b) ricercare una maggiore efficienza erogativa anche in relazione al dimensionamento e alla capacità produttiva dei singoli erogatori;
- c) perseguire un’equa distribuzione dell’offerta di prestazioni al fine di garantire razionalità ed economicità nell’impiego delle risorse.

CONSIDERATA, ancora, la possibilità che A.Li.Sa., ai fini della definizione degli accordi contrattuali debba tener conto di una nuova configurazione delle prestazioni erogabili nei Livelli Essenziali di Assistenza ancora da approvare ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.

RITENUTO, alla luce delle predette considerazioni, fissare il termine del 31 marzo 2017, entro il quale l’Azienda Ligure Sanitaria, nel rispetto delle norme e dei principi di cui ai punti precedenti, è chiamata ai sensi della lett. i), dell’art. 3 della l.r. 17/06 a definire e stipulare gli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e i contratti con i soggetti erogatori privati accreditati.

VALUTATO che la previsione di un termine entro il quale A.Li.Sa. dovrà stipulare gli accordi contrattuali con i soggetti pubblici e privati possa, altresì, favorire una riconsiderazione e una organica programmazione dell'offerta assistenziale ligure volta a superare logiche meramente confermatrice o incrementali dei trend delle prestazioni erogate da ciascuno dei soggetti accreditati.

VISTA e richiamata la recente giurisprudenza amministrativa e, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3/2012 che ha testualmente affermato "Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti di spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria."

RITENUTO, pertanto, di adottare le seguenti direttive al fine di escludere la possibilità di preconstituire situazioni tali da rendere inefficaci o tardivi gli indirizzi e le scelte che la L.R. 17/06 ha attribuito ad A.Li. Sa:

### **1. Aziende socio sanitarie e altri soggetti pubblici o equiparati accreditati**

1. 1. Le Aziende Socio Sanitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli altri soggetti erogatori pubblici o equiparati sono tenuti al rispetto degli indirizzi operativi che verranno fissati per l'esercizio 2017 da A.Li.Sa. entro il 31 gennaio 2017.
1. 2. I volumi complessivi di attività e di prestazioni degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico e degli Enti ed ospedali pubblici o equiparati sono determinati entro il 31 marzo 2017 dall'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) attraverso la definizione la stipula degli accordi di cui alla lett. i) dell'art. 3 della L.R. 17/2016.
1. 3. La produzione ospedaliera e specialistica delle Aziende socio sanitarie e degli altri soggetti pubblici o equiparati accreditati nel corso del 2017 dovrà essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi che saranno dettagliati sia negli indirizzi operativi sia negli accordi contrattuali di cui ai punti precedenti in attuazione delle seguenti previsioni di cui al D.M. 2.4.15, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera":
  - ✓ Contenimento del tasso di occupazione dei posti letto, della durata della degenza media, del tasso di ospedalizzazione;
  - ✓ Monitoraggio e contenimento dei ricoveri e delle prestazioni a rischio di inappropriata;
  - ✓ Conversione di ricoveri ordinari in day hospital e prestazioni territoriali; conversione di ricoveri in day hospital in prestazioni territoriali;
  - ✓ Previsione di soglie di volume minime sulla base di criteri di costo – efficacia e in rapporto a fabbisogni specifici;
  - ✓ Previsione di soglie di esito.

### **2. Soggetti Accreditati Privati**

- 2.1 Per il primo trimestre 2017 è fissato un tetto massimo di spesa sostenibile per il Fondo Sanitario regionale pari al 25% della spesa sostenuta dal Servizio Sanitario Regionale per remunerare le prestazioni sanitarie e socio sanitarie rese dai soggetti privati accreditati nell'esercizio 2016.
  - 2.1.1 Prestazioni sociosanitarie: in considerazione delle modalità e delle tipologie erogative prevalentemente di natura residenziale e semiresidenziale delle prestazioni sociosanitarie, è fissato per ciascuna Azienda Socio Sanitaria (ASL), un tetto di spesa complessivo per l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie per il primo trimestre 2017, pari al 25% della spesa annuale sostenuta nell'esercizio 2016.
  - 2.1.2 Prestazioni sanitarie: le Aziende Socio Sanitarie (ASL) – entro e non oltre il 15 gennaio 2017 – provvedono a comunicare ai soggetti accreditati, con i quali detengono rapporti contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie, il tetto di spesa per il primo trimestre 2017 determinato, di norma, in un importo pari al 25% della spesa sostenuta per remunerare le prestazioni rese dagli stessi soggetti nell'anno 2016.
- 2.2 Le tipologie di prestazioni erogabili, i volumi di attività programmati, le eventuali modalità di remunerazione delle prestazioni eccedenti e i tetti di spesa relativi ai restanti nove mesi del

2017 sono determinati, entro il 31 marzo 2017, dall'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa) attraverso accordi contrattuali con i soggetti erogatori privati accreditati. A.Li.Sa potrà, altresì, stipulare con i soggetti accreditati "addendum contrattuali" per la qualificazione delle attività e il miglioramento continuo della qualità.

VISTI e richiamati l'art. 8 della l.r. 7/12/2016 n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e l'art. 4 della l.r. 17/2016 "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria";

Su proposta del Vice Presidente della Giunta regionale, Assessore alla Sanità, Politiche Socio sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione;

#### DELIBERA

1. DI STABILIRE, per le motivazioni di cui in premessa, quanto segue:
  - L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa), in attuazione delle norme e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui alle premesse del presente atto, provvede a:
    - a. adottare, entro il 31 gennaio 2017, indirizzi operativi annuali per le Aziende socio-sanitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli altri soggetti erogatori pubblici o equiparati;
    - b. definire e stipulare, entro il 31 marzo 2017, gli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e i contratti con i soggetti erogatori privati accreditati.
  - Nel primo trimestre 2017 le Aziende Socio Sanitarie (ASL) sono tenute al rispetto di un tetto di spesa complessivo per l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie pari al 25% della spesa annuale sostenuta nell'esercizio 2016.
  - Le Aziende Socio Sanitarie (ASL) – entro e non oltre il 15 gennaio 2017 – provvedono a comunicare ai soggetti accreditati, con i quali detengono rapporti contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie, il tetto di spesa per il primo trimestre 2017 determinato, di norma, in un importo pari al 25% della spesa sostenuta per remunerare le prestazioni rese dagli stessi soggetti nell'anno 2016.
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito WEB;
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

---

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1184

**Approvazione schema prot.lo intesa "Protocollo regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne minori e fasce deboli". Disposizioni in materia di percorso assistenziale in caso di violenza sessuale e domestica.**

LA GIUNTA REGIONALE

**Visti:**

- la Convenzione Internazionale di New York del 1989, la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli detta di Strasburgo del 1996, ratificata dall'Italia nel 2003, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea detta di Nizza del 2000, ratificata dall'Italia nel 2007, nelle quali viene ribadito il concetto di "superiore interesse del minore" " e il suo "diritto al benessere";
- la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- la legge, 15 ottobre 2013, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" ed in particolare le previsioni in ordine alle misure cautelari e precautelari, rispettivamente, dell'allontanamento dalla casa familiare, e dell'allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti dell'autore dei fatti di violenza;
- il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015;
- la legge 28/12/2015 n°208 (legge di stabilità 2016), che ai commi 790 e 791 dell'articolo unico 1 prevede l'istituzione nelle aziende sanitarie e ospedaliere di un percorso di protezione denominato "percorso di tutela delle vittime di violenza" con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime dell'altrui violenza rimandando all'approvazione a livello nazionale di linee guida volte a rendere operativo tale percorso;

**Richiamate:**

- la legge regionale 21 marzo 2007 n. 12 "Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza", che ha come principale finalità la promozione di interventi che assicurino alle donne che subiscono violenza il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, tutelando l'integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;
- la legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani";

**Richiamati inoltre:**

- il protocollo di intesa, stipulato in data 27 giugno 2014, tra la Regione Liguria, la Prefettura e la Questura di Genova, le Forze di Polizia e le Autorità Giudiziarie, le Aziende Sanitarie e Ospedaliere dell'ambito metropolitano, le Sezioni di Psichiatria e Criminologia Clinica e Medicina Legale dell'Università degli Studi di Genova, finalizzato alla promozione di azioni e politiche attive per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e alla costituzione del "Percorso rosa" nell'ambito delle strutture sanitarie di pronto soccorso;
- la DGR 548 del 27 marzo 2015 ad oggetto "protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e nei confronti dei minori" che, a seguito della positiva esperienza maturata in area metropolitana, a titolo sperimentale, approva lo schema del protocollo di intesa successivamente sottoscritto in data 20 aprile 2015;
- la DGR 535 del 27 Marzo 2015 ad oggetto: "Delibera quadro Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti" che approva le Linee di indirizzo in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori;

**Considerato** che il fenomeno della violenza contro le donne ed all'interno della famiglia richiede un organico intervento delle istituzioni volto al supporto delle vittime da un lato e, dall'altro, a far emergere potenziali casi di violenza reiterata ed abituale che, diversamente, rimarrebbero occultati;

**Considerate** l'utilità e l'efficacia del Protocollo stipulato presso la Prefettura di Genova, in data 20 aprile 2015 (DGR n°548/2015) denominato "Protocollo d'intesa per la promozione di politiche attive finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza di genere e nei confronti dei minori – Istituzione di un Percorso di accoglienza della vittima di violenza presso il Pronto Soccorso", che ha permesso l'emersione di casi di violenza sospetta attualmente in fase di approfondimento giudiziario da parte della Procura della Repubblica di Genova e della Procura per i Minorenni presso il Tribunale di Genova e l'adozione di modalità dedicate di accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza presso il Pronto Soccorso;

**Valutata pertanto** l'opportunità di estendere le azioni previste dal vigente Protocollo all'intera regione;

**Preso atto altresì che** le Aziende ed Enti del SSR hanno già procedure operative interne che assicurano un iter definito e condiviso per la presa in carico ospedaliera delle vittime di violenza;

**Dato atto che** la Regione ha assunto l'impegno di standardizzare e uniformare le procedure di presa in carico delle vittime di violenza, istituendo a tal fine presso le strutture di Pronto Soccorso delle Aziende ed Enti del SSR, spesso primo punto di accesso e accoglienza, un nucleo operativo specializzato nella cura e nel sostegno delle vittime, composto - oltre che dal personale sanitario (medico ed infermiere) - da un'assistente sociale e/o da uno psicologo;

**Ritenuto** infine opportuno, nelle more dell'approvazione delle linee guida previste dalla richiamata Legge n.208/2015, disporre che le Aziende ed Enti del SSR:

- garantiscano ai soggetti che in pronto soccorso dichiarano di aver subito violenza sessuale e/o domestica, la presa in carico integrata e complessiva ed erogino tutte le prestazioni sanitarie necessarie, ivi comprese quelle da ripetere nel tempo, senza oneri per l'assistito;
- utilizzino, per la presa in carico complessiva di cui al punto precedente, la modalità organizzativa del day hospital, da effettuarsi presso strutture aziendali adeguate e consone alla presa in carico e al quadro clinico dell'assistito;
- attivino un percorso sanitario protetto che assicuri la confidenzialità e la privacy e sia conforme alle linee di indirizzo del DPCM 2015 (Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere) che prevede la valutazione della fattibilità dell'individuazione della violenza maschile contro le donne nei DRG;

**Richiamata** la legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e in particolare l'articolo 8 che affida alla Giunta regionale la possibilità di formulare direttive vincolanti e indirizzi alle Aziende ed Enti del SSR;

su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore a Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione Sonia Viale

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione e di essa parte integrante e sostanziale, il "Protocollo regionale d'intesa per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne, minori e fasce deboli";
- 2) di dare mandato della stipula, con le modalità di cui al punto 3), al Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore a Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione Sonia Viale e all'Assessore ai rapporti con il Consiglio Regionale e Comunicazione Istituzionale, Politiche Giovanili, Scuola, Università e Formazione, Sport, Cultura e Spettacolo, Pari Opportunità Ilaria Cavo;
- 3) di dare atto che il protocollo, che verrà stipulato con le modalità di cui all'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, avrà una durata di quattro anni a decorrere dalla stipula;
- 4) di autorizzare, in sede di sottoscrizione, le modifiche non sostanziali al testo del protocollo di intesa, ove necessarie;
- 5) di impegnare le Strutture competenti della Regione Liguria e dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) a coordinare e promuovere, d'intesa con la Prefettura, le iniziative indicate nel predetto protocollo, nonché ad adottare linee guida che si rendessero necessarie per l'attuazione del percorso di presa in carico delle vittime di violenza, così come dettagliato al successivo punto 7);
- 6) di prevedere che, con la sottoscrizione del Protocollo di cui al punto 1), le AA.SS.LL. nn. 1, 2, 3, 4 e 5, l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini e l'Ospedale

- Evangelico Internazionale si impegnino a dare concreta attuazione alle iniziative indicate nello stesso;
- 7) di disporre che le Aziende ed Enti del SSR:
    - a. garantiscano ai soggetti che in pronto soccorso dichiarano di aver subito violenza sessuale e/o domestica, la presa in carico integrata e complessiva ed erogino tutte le prestazioni sanitarie necessarie, ivi comprese quelle da ripetere nel tempo, senza oneri per l'assistito;
    - b. utilizzino, per la presa in carico complessiva di cui al punto precedente, la modalità organizzativa del day hospital, da effettuarsi presso strutture aziendali adeguate e consone alla presa in carico e al quadro clinico dell'assistito;
    - c. attivino un percorso sanitario protetto che assicuri la confidenzialità e la privacy e sia conforme alle linee di indirizzo del DPCM 2015 (Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere) che prevede la valutazione della fattibilità dell'individuazione della violenza maschile contro le donne nei DRG;
    - d. attivino inoltre, la rete territoriale per i percorsi di tutela e protezione;
  - 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria (BURL) e sul sito istituzionale;
  - 9) di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende ed Enti del SSR;
  - 10) dal presente atto non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

## **PROTOCOLLO REGIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DI DONNE, MINORI E FASCE DEBOLI**

Le Prefetture – U.T.G. di Genova, Imperia, La Spezia e Savona  
La Regione Liguria  
L'Università degli Studi di Genova  
La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova  
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, di Imperia, di La Spezia, di Savona  
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova  
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  
Le Questure di Genova, Imperia, La Spezia, Savona  
I Comandi Provinciali dei Carabinieri di Genova, Imperia, La Spezia, Savona  
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova, Imperia, La Spezia, Savona  
Le A.S.L. n. 1, 2, 3, 4, 5  
L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  
L'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera  
L'IRCCS Istituto Giannina Gaslini  
L'Ospedale Evangelico Internazionale  
I Comuni di Sanremo, Savona, Genova, Chiavari e La Spezia, in qualità di Comuni capofila delle Conferenza dei Sindaci

### **CONSIDERATO**

che il fenomeno della violenza contro le donne ed all'interno della famiglia richiede un organico intervento delle istituzioni volto al supporto delle vittime da un lato e, dall'altro, a far emergere potenziali casi di violenza reiterata ed abituale che, diversamente, rimarrebbero occultati;

### **CONSIDERATE**

l'utilità e l'efficacia del Protocollo stipulato presso la Prefettura di Genova, in data 20 aprile 2015 denominato "Protocollo d'intesa per la promozione di politiche attive finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza di genere e nei confronti dei minori – Istituzione di un Percorso di accoglienza della vittima di violenza presso il Pronto Soccorso", che ha permesso l'emersione di casi di violenza sospetta attualmente in fase di approfondimento giudiziario da parte della Procura della Repubblica di Genova e della Procura per i Minorenni presso il Tribunale di Genova e l'adozione di modalità dedicate di accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza presso il Pronto Soccorso;

### **RITENUTA**

l'opportunità di estendere le azioni previste dal suddetto Protocollo all'intera regione;

### **VISTI**

- gli artt. 3, 30 e 32 della Costituzione;
- la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- la legge, 15 ottobre 2013, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" ed in particolare le previsioni in ordine alle misure cautelari e precautelari, rispettivamente, dell'allontanamento dalla casa familiare, e dell'allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti dell'autore dei fatti di violenza;
- la Convenzione Internazionale di New York del 1989, la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli detta di Strasburgo del 1996, ratificata dall'Italia nel 2003, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea detta di Nizza del 2000, ratificata dall'Italia nel 2007 nelle quali viene ribadito il concetto di "superiore interesse del minore" e il suo "diritto al benessere";
- il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015;
- la legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani";

- la legge regionale 21 marzo 2007 n. 12 “Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza”, che ha come principale finalità la promozione di interventi che assicurino alle donne che subiscono violenza il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, tutelando l’integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;
- le Linee di indirizzo in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori approvate con DGR 535/2015 “Delibera quadro Sistema socioeducativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti”.

## CONCORDANO QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### *(Premesse)*

1. I visti e le considerazioni su riportati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

### Art. 2

#### *(Finalità)*

1. Il presente Protocollo si propone le seguenti finalità:
  - l’adozione di azioni su tutto il territorio regionale, volte all’emersione, alla prevenzione ed alla repressione dei reati di violenza ai danni di donne, minori, fasce deboli, anche tramite l’utilizzo della banca dati del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria ove sono registrati gli accessi, con relativo codice, presso le strutture di Pronto Soccorso e/o ospedaliere dell’intera regione;
  - l’attuazione del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015, anche attraverso ciascuna Conferenza dei Sindaci che coordinerà, per la parte relativa al sostegno sociale delle vittime, gli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza contro le donne e il loro inserimento socio-lavorativo;
  - la costituzione, in ciascun ambito territoriale di competenza, di un gruppo di lavoro interistituzionale, composto oltre che da magistrati ed operatori di polizia giudiziaria, da medici operanti presso le strutture di Pronto Soccorso, operatori sociali e socio sanitari, con il fine di garantire la cura, il sostegno delle vittime a partire dalle “Linee Guida per la presa in carico sanitaria ed assistenziale in Pronto Soccorso della vittima di violenza” elaborate per la realtà della provincia di Genova dal Tavolo denominato “AMALTEA”, lo scambio tempestivo di flussi “dedicati” di informazioni - quali referti o altre segnalazioni - in grado di evidenziare fatti di reato commessi mediante violenza anche se dissimulati nel contesto di episodi di apparente minore rilevanza sanitaria o penale;
  - l’istituzione, presso i presidi ospedalieri di tutta la regione, di un percorso di accompagnamento della vittima di violenza volta a facilitare le denunce spontanee e a favorire interventi a tutela dei minori eventualmente coinvolti, previo raccordo con le eventuali esperienze già in atto;
  - la promozione di un percorso di sostegno e trattamento della persona maltrattante;
  - la promozione della formazione di tutti gli operatori coinvolti nel contrasto del fenomeno;
  - l’individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e sulle situazioni che possono portare ad innescare comportamenti di violenza;
  - la costruzione di un sistema condiviso di rilevazione, raccolta, ed analisi dei dati.

### Art. 3

#### *(Impegni)*

1. Per l’attuazione del presente Protocollo, i soggetti aderenti assumono gli impegni di seguito declinati:

**a) le Prefetture – Ufficio Territoriale del Governo di Genova, Imperia, Savona, La Spezia**

si impegnano a:

- coordinare, d’intesa con le Procure della Repubblica, le azioni previste dal Protocollo in ambito provinciale anche convocando periodiche riunioni presso ogni Prefettura, a cadenza trimestrale, dei referenti dell’unità di lavoro interistituzionale, con il fine di verificare l’andamento e i risultati dell’attività di analisi e studio connessa agli accessi pregressi di donne e minori alle strutture di Pronto Soccorso;
- promuovere, a carattere periodico, anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la

Sicurezza Pubblica, momenti di verifica ed analisi sia sull'andamento del fenomeno, anche sulla scorta delle analisi e degli studi compiuti dai soggetti firmatari e trasmesse alla Prefettura, sia sull'efficacia delle azioni previste dal presente Protocollo;

- curare la realizzazione di momenti di confronto allargato e di divulgazione delle attività realizzate;

**b) la Prefettura di Genova**, si impegna, inoltre a:

- coordinare e promuovere, d'intesa con la Regione Liguria e con la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova, le iniziative indicate nel presente Protocollo;
- promuovere, con la Regione Liguria, la realizzazione di corsi di formazione sulla materia con l'intervento di magistrati, delle forze dell'ordine, del personale sanitario, socio sanitario e sociale dedicato all'attività di prevenzione e repressione;
- promuovere, anche d'intesa con l'Università degli Studi di Genova e con l'Ufficio Scolastico Regionale, strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e sulle situazioni che possono portare ad innescare comportamenti di violenza;

**c) la Regione Liguria** si impegna a:

- coordinare e promuovere, d'intesa con la Prefettura e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Genova, le iniziative indicate nel presente Protocollo;
- costituire un nucleo operativo multidisciplinare composto da operatori socio-sanitari (psicologo e/o assistente sociale) da impiegarsi nel percorso di accompagnamento della vittima di violenza al Pronto Soccorso, curando, al contempo, d'intesa con tutti i soggetti aderenti, la formazione del medesimo;
- estrapolare i seguenti casi di accesso al Pronto Soccorso:
  - A) entro il mese di aprile di ogni anno per i minori i casi che, nel biennio antecedente a quello di estrazione, presentino cause e frequenza di:
    - 1) almeno un evento con causa di accesso al triage per "violenza altrui" in concomitanza di almeno altri due eventi con causa relativa a "evento traumatico" nel biennio considerato;
    - 2) almeno un evento nel biennio con causa di accesso al triage per "violenza altrui" (esclusi i casi individuati al punto precedente);
    - 3) almeno tre eventi nel biennio con causa di accesso al triage per "evento traumatico" (esclusi i casi individuati nei due punti precedenti).
  - B) per le donne:
    - 1) entro il mese di aprile di ogni anno i casi di accessi alle strutture di Pronto Soccorso della regione che presentino almeno un accesso, nell'anno precedente a quello di estrapolazione, per "asserita violenza altrui" e almeno tre accessi, nel quadriennio precedente l'anno di estrapolazione per una qualunque causa; inoltre verranno estratti i casi con 5 accessi nel quadriennio precedente l'anno di estrapolazione con una tra le seguenti cause: "asserita violenza altrui", "infortunio domestico", "trauma accidentale", "sconosciuta";
    - 2) entro il mese di ottobre di ogni anno l'estrapolazione di cui al punto precedente sarà effettuata includendo anche i casi occorsi nel 1° semestre dell'anno di estrapolazione.
- comunicare gli esiti dell'estrapolazione di cui ai punti A) o B) all'Autorità Giudiziaria con modalità idonee alla tutela della riservatezza delle persone interessate da concordare con le Procure della Repubblica. La Autorità Giudiziaria analizzerà direttamente i casi che risultino già oggetto di procedimento e potrà comunicare ai Direttori di Pronto Soccorso casi anche eventualmente non già oggetto di procedimento ritenuti meritevoli di approfondimento giudiziario da parte dei clinici (tramite una analisi effettuata direttamente sulle cartelle cliniche individuate dall'estrapolazione regionale);
- rispondere tempestivamente all'Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria, dietro autorizzazione giudiziaria, nel caso di richiesta di informazioni sanitarie disponibili sulle banche dati regionali per le finalità di giustizia del presente Protocollo, anche ai sensi degli art. 47, 48, 49 e 50 del codice in materia di protezione dei dati personali. Specificatamente le richieste di informazioni dovranno sempre essere corredate da opportuna documentazione comprovante l'attività investigativa in essere. L'accesso alle informazioni contenute nei flussi informativi sarà sempre conforme al principio "della pertinenza e non eccedenza" dei dati forniti, nel rispetto delle modalità operative che saranno definite separatamente con le Procure;
- in conformità al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015, promuovere, anche d'intesa con le Conferenze dei Sindaci, le attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica, assistenza legale, collegamento con le case rifugio, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa svolte dai Centri Antiviolenza, anche attraverso le reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali;

- promuovere e coordinare l'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni svolta dai Centri Antiviolenza;
- realizzare, anche d'intesa con le altre parti firmatarie, campagne di comunicazione di utilità sociale;
- curare, d'intesa con gli altri soggetti firmatari del presente Protocollo, l'attività di formazione continua per gli operatori sanitari, sociosanitari e sociali in ordine ai maltrattamenti verso donne, i minori e fasce deboli, e la realizzazione periodica di corsi di formazione sulla materia con l'intervento di magistrati, delle forze dell'ordine, del personale sanitario, socio sanitario e sociale coinvolto;

**d) l'Università degli Studi di Genova** (attraverso la Scuola di Scienze Sociali, il Dipartimento di Scienze della Salute – Unità di Ricerca in Medicina Legale e Criminologia dell'Università degli Studi di Genova e il Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia e genetica e scienze materno – infantili – Sezione di Psichiatria, e altri dipartimenti a seconda delle necessità) si impegna, d'intesa con i firmatari del presente Protocollo a:

- individuare strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e sulle situazioni che possono portare ad innescare comportamenti di violenza;
- partecipare allo studio retrospettivo dei casi di sospetta violenza;
- prestare la propria collaborazione nell'attività formativa degli operatori che si trovano a prestare la prima assistenza;
- prestare la propria disponibilità a compiere indagini di natura tecnica di tipo psichiatrico, medico-legale e sociologico sulla vittima o sull'autore di violenza individuando idonee strategie preventive;
- individuare percorsi di supporto del soggetto maltrattante;
- prestare la propria collaborazione e attività in occasione degli accessi di vittime di violenza presso le strutture di Pronto Soccorso;

**e) la Procura Generale presso la Corte d'Appello, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova e le Procure della Repubblica presso il Tribunale di Genova, Imperia, La Spezia, Savona** autorizzano, con la sottoscrizione del presente Protocollo, in via generale e permanente, i funzionari della Regione Liguria all'uopo individuati; ed i medici delle strutture di Pronto Soccorso, alla consultazione e al trattamento dei dati secondo le modalità e gli ambiti indicati nel presente Protocollo, esclusivamente ai fini dell'accertamento e repressione di reati procedibili d'ufficio, anche in relazione agli artt. 47, 48, 49, 50 del Codice in materia di protezione dei dati personali e si impegnano a:

- utilizzare, d'intesa con le strutture di Pronto Soccorso, un canale privilegiato e c.d. "dedicato" per tutti i flussi informativi relativi ai referti e alle segnalazioni che hanno ad oggetto casi di violenza, anche presunta, ai danni di una donna, di minori e di categorie deboli;
- contribuire alla formazione professionale di tutti i soggetti istituzionali che, a vario titolo, sono coinvolti nel contrasto del fenomeno;
- emanare direttive alla polizia giudiziaria e, se richieste, fornire indicazioni agli operatori sanitari, in ordine alle modalità di acquisizione delle notizie di reato e della raccolta degli elementi di prova, anche in vista di possibili interventi urgenti per la tutela della vittima;

**f) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria** si impegna a:

- segnalare tempestivamente alle Procure e alla Polizia giudiziaria ogni caso di violenza e sintomatico di abuso verso i minori all'interno della scuola e sensibilizzare gli insegnanti in ordine all'obbligatorietà della segnalazione dei fatti di violenza appresi nell'esercizio ed in occasione delle proprie funzioni;
- emanare direttive specifiche affinché detto obbligo sia assolto da ciascun insegnante che nell'esercizio o a causa della sua funzione abbia notizia di detti fatti di violenza tramite comunicazione all'Autorità regionale, anche per l'ipotesi che i fatti possano comportare

responsabilità disciplinare del personale scolastico, al preside, alle Procure ed alla Polizia Giudiziaria;

- promuovere anche con l'ausilio dell'Università degli Studi di Genova, presso le istituzioni scolastiche del territorio, attività di educazione alla cultura dell'affettività, al miglioramento del clima scolastico e all'eliminazione della violenza nella soluzione dei conflitti interpersonali, nonché organizzare campagne informative all'interno del sistema scolastico, volte ad una corretta comunicazione mediatica e pubblicitaria, rispettosa dell'immagine della donna;
- curare, d'intesa con gli altri soggetti firmatari, attività di formazione continua destinata ai Dirigenti scolastici, docenti e personale ATA in ordine al fenomeno della violenza di genere;
- collaborare all'attività di prevenzione in materia di violenza di genere da svolgersi anche all'interno della scuola;

**g) le Questure, i Comandi Provinciali dei Carabinieri, i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Genova di Imperia, Savona, La Spezia** (anche attraverso le loro articolazioni territoriali), si impegnano a:

- in caso di segnalazione da parte degli ospedali, nei casi di denunciata o presunta violenza, inviare tempestivamente personale adeguatamente formato affinché, nell'immediatezza dei fatti, raccolga la querela, o comunque acquisisca il referto, la denuncia, elementi di prova o altri elementi utili per avviare indagini, e si adoperi, unitamente al personale socio sanitario presente al Pronto Soccorso, a promuovere la libera determinazione della vittima di violenza in merito alla decisione di denunciare i fatti subiti;
- richiedere, nel caso di indagini per i fatti di violenza, alla Regione Liguria, dietro autorizzazione o delega della Procura competente, informazioni ricavabili dalla banca dati presso la Regione Liguria;
- indipendentemente dalla sussistenza della condizione di procedibilità, avviare, sotto la direzione della Procura competente, anche a norma dell'art. 346 c.p.p., le indagini necessarie per i reati in cui la persona offesa sia una donna, un minore o un soggetto appartenente alle c.d. fasce deboli, evidenziatisi in occasione di accesso al Pronto Soccorso;
- segnalare tempestivamente alla Procura Minori situazioni in cui vi siano figli comunque danneggiati dalla violenza di un genitore e dalla contestuale fragilità e incapacità a proteggerli dell'altro, anche previo contatto telefonico con il PM Minori di turno;
- avere cura di monitorare e scambiare con le altre Forze di Polizia tutti i dati relativi agli interventi esperiti in cui siano emerse circostanze sintomatiche di maltrattamenti in famiglia attraverso l'inserimento nello SDI con modalità COPE;
- sensibilizzare e formare adeguatamente i propri operatori in occasione dell'acquisizione di notizie di reato relative ad episodi di violenza sulle donne;
- assicurare che la raccolta delle denunce e delle segnalazioni degli episodi di cui sopra avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di violenza oltre che la delicatezza necessaria nella trattazione di vicende collegate alla presenza di minori;
- favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate ai sensi del presente Protocollo;
- nel rispetto del segreto istruttorio e d'ufficio e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, raccogliere ed analizzare i dati del fenomeno ed elaborare statistiche da trasmettere trimestralmente alla Prefettura competente;

**h) le A.S.L. 1, 2, 3, 4, 5, l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, l'Ospedale Evangelico Internazionale** si impegnano a:

- collaborare con la Regione Liguria all'istituzione presso le strutture di Pronto Soccorso di un nucleo operativo competente nella cura e sostegno delle vittime di violenza che preveda oltre al personale sanitario (medico ed infermiere) altre figure professionali (assistente sociale e/o psicologo) e all'istituzione di un percorso di accoglienza in caso di violenza dichiarata o sospettata, già al momento di contatto con il 118;
- provvedere all'esame ed alla rivalutazione dei referti relativi agli accessi pregressi di minori, donne e categorie deboli presso le strutture di Pronto Soccorso secondo le modalità sopra indicate;

- favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate ai sensi del presente Protocollo;
- sensibilizzare il personale sanitario alla valutazione approfondita, anche alla luce di pregressi accessi presso il Pronto Soccorso, di ogni caso in cui una donna o un minore rechi lesioni o un soggetto appartenga alle c.d. fasce deboli (anziani e portatori di handicap), che per la tipologia e le modalità, facciano sospettare che essi possano essere stati vittime di violenza, indipendentemente dalle dichiarazioni della vittima, ed indipendentemente dalla durata della prognosi delle lesioni;
- sensibilizzare il personale sanitario che si imbatte in una vittima di violenza a verificare se vi siano minori all'interno della sua famiglia, i quali, spettatori abituali di scene traumatiche, necessitino di un sostegno e di un percorso di tutela dedicato;
- sensibilizzare il personale sanitario, affinché ogniqualvolta emerga il dubbio che una donna, un minore, anziano o disabile possa essere stata vittima di violenza, attivi il personale socio-sanitario (assistente sociale o psicologo) e la Polizia Giudiziaria.

**i) i Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci si impegnano a:**

- predisporre periodicamente i Piani biennali di contrasto alla violenza contenenti le attività, i servizi avviati o che si intendono attivare e i relativi costi;
- istituire, in accordo con gli altri enti coinvolti, il "Tavolo di Coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto, il trattamento della violenza maschile contro le donne e il loro inserimento socio-lavorativo" previsto dal "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" al punto 3.2, anche a partire dalle esperienze di rete e dagli accordi già stipulati tra i diversi soggetti coinvolti;

**(Art. 4)**

***(Accordi attuativi)***

1. La collaborazione tra le Parti potrà essere realizzata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno in particolare gli aspetti di natura organizzativa e gestionale, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza e alle coperture assicurative.
3. Gli accordi attuativi non prevederanno alcun onere per le parti.

**(Art. 5)**

***(Durata ed eventuale rinnovo)***

Il presente Protocollo ha durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli Organi competenti.

**(Art. 6)**

***(Recesso o scioglimento)***

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

**(Art. 7)**

***(Riservatezza)***

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione agli impegni assunti mediante la stipula del presente Protocollo.

**(Art. 8)*****(Trattamento dei dati personali)***

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli accordi attuativi di cui all'art. 4 in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.  
Genova, -

---

---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1208**

**Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. Aggiornamento e modifica delle Linee guida regionali alla luce dei Criteri Tecnici approvati da Ispra ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2003.**

## LA GIUNTA REGIONALE

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs.152/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 36/2003, "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", con il quale lo Stato italiano ha recepito la Direttiva comunitaria 1999/31 in materia di discariche di rifiuti, con particolare riferimento all'art. 7, come modificato dall'art. 48 della L. 28 dicembre 2015, n. 221;
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente U. prot. GAB 2009-0014963 del 30.6.2009;
- il D.M. 27.9.2010, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", di attuazione della Direttiva comunitaria 1999/31/CE" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 18/1999 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", ed in particolare l'art.23 che assegna alla competenza della Regione l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l'attività di controllo;
- la L.R. n.20 del 4.8.2006, "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale" e ss. mm. ed ii.
- la D.G.R. n. 1361 del 16.11.2007 ad oggetto "Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003";
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente prot. n. 0042442/GAB del 6.8.2013 ad oggetto "Termine di efficacia della circolare del Ministro dell'Ambiente U. prot. GAB 2009-0014963 del 30.6.2009";
- la D.G.R. n. 1293 del 21.10.2014 ad oggetto "Integrazioni Linee guida Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. 36/2003";
- la D.G.R. n. 1615 del 22.12.2014 ad oggetto "Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. Integrazione. Specificazioni delle Linee guida approvate con D.g.r. 1293/2014";
- il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche, approvato con D.C.R. n.14 del 25.3.2015;
- la Legge Regionale n.23 del 3 luglio 2007 n.23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e ss. mm. ed ii. con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalla L.R. 16 del 29 Luglio 2016;

**CONSIDERATO che:**

- con D.G.R. n. 1293 del 20.10.2014, è stato approvato un aggiornamento delle linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica ai sensi del D.Lgs. 36/2003, originariamente approvate con DGR n.1361/2007, conseguente ai chiarimenti circa le attività in oggetto forniti da parte della Circolare Ministero Ambiente prot. n. 0042442/GAB del 6.8.2013 "Termine di efficacia della circolare del Ministro dell'Ambiente U.prot. GAB 2009-0014963 del 30.6.2009", nell'ottica del mantenimento dell'autosufficienza regionale del fabbisogno di gestione dei rifiuti urbani, per il periodo transitorio connesso alla realizzazione degli impianti di trattamento oggetto di pianificazione;
- con successiva D.G.R. n. 1615 del 22.12.2014 sono state approvate, anche sulla base di specifiche richieste degli Enti locali, ulteriori specificazioni delle linee guida di cui alla D.G.R. 1293/2014, volte a disciplinare le modalità di trattamento sui rifiuti ed i relativi risultati nel periodo transitorio connesso agli attesi sviluppi delle raccolte differenziate, in particolare della frazione organica, ed all'adeguamento degli impianti di smaltimento in esercizio;
- la citata D.G.R. n.1615/2014 demandava al documento di pianificazione settoriale l'individuazione dei risultati delle attività di trattamento, con particolare riferimento alla presenza residua di rifiuto biodegradabile nel sovrallo derivante dal processo di separazione secco/umido praticato sul rifiuto indifferenziato, da conseguire a scadenze temporali prefissate;
- il Programma di emergenza, allegato al Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con DCR n.14 del 25.3.2015 e riportante l'insieme delle misure e disposizioni previste per assicurare il fabbisogno gestionale dei rifiuti urbani durante la fase di adeguamento degli impianti di discarica, ha declinato in tre fasi di incremento successivo le tempistiche previste per il raggiungimento del 15% di frazione biodegradabile nel sovrallo:
  - a) raggiungimento dell'obiettivo della conformità all'indice di presenza di rifiuto biodegradabile (RUB) conferito in discarica calcolato pari a 115 kg ab/anno entro il 2015;
  - b) raggiungimento obiettivo 30% biodegradabile accertato entro Giugno 2016;
  - c) raggiungimento obiettivo 15 % biodegradabile accertato entro Dicembre 2016;
  - la medesima D.G.R. n.1615/2014 stabiliva che, con riferimento al periodo transitorio, esteso fino a tutto il 2016, ai fini della dimostrazione circa la presenza di rifiuto biodegradabile nel sovrallo, potesse essere adottata, in funzione integrativa, ovvero come metodo ulteriore rispetto a quello delle analisi merceologiche sul sovrallo, la verifica dell'indice IRD inferiore a 1000 mgO<sub>2</sub>/kg SV, metodo peraltro già richiamato nella precedente D.G.R. 1293/2014 per la verifica della stabilizzazione del sottovaglio, le cui modalità applicative dovevano essere definite nei singoli provvedimenti autorizzativi con riferimento alle specifiche realtà impiantistiche.

**CONSIDERATO inoltre che:**

- l'articolazione della disciplina in oggetto rispondeva alla necessità di adeguamento del sistema gestionale ligure alle intervenute direttive nazionali circa gli obblighi del trattamento, che non specificavano puntuali parametri di risultato delle operazioni di trattamento;
- al momento della sua approvazione, non risultavano disponibili dati esperienziali, basati sulla realtà ligure, circa la possibile composizione del rifiuto derivante da un'operazione di separazione fra la componente secca e quella umida, non essendo all'epoca in funzione alcun impianto di questo tipo;
- l'individuazione dei parametri tecnici era quindi stata effettuata a partire da dati derivanti da regolamentazioni in essere presso altre Regioni e dati a disposizione di ISPRA, riassunti nelle note di ARPAL del 10/10/2014 e prot. n. 28840 del 20.11.2014;
- l'indicazione degli obiettivi di presenza di componente biodegradabile nel sovrallo destinato a discarica contenuta nel documento di pianificazione regionale approvato con DCR n.14/2015, ha valenza di carattere generale, e rappresenta una misura volta a monitorare, complessivamente, la progressiva diminuzione del conferimento di tale componente nell'insieme delle discariche liguri.

**PRESO ATTO che** nel periodo intercorso, sulla base di provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle Province di Savona e Genova per le discariche di Boscaccio, Ramognina e Rio Marsiglia, che hanno stabilito fasi transitorie di esercizio anche in funzione delle verifiche circa i parametri in oggetto, si è

consolidata una più approfondita base conoscitiva sulla effettiva composizione merceologica del rifiuto indifferenziato, al netto delle raccolte selettive, allo stato attuale, ed in prospettiva, tenuto conto degli attesi sviluppi di queste ultime.

**VISTA** la nota di ARPAL prot. n. 19434 del 18.7.2016 con la quale:

- si sottolinea la necessità di una revisione dei contenuti della D.G.R. 1293/2014, *“in particolare per la parte relativa al contenuto massimo di frazione biodegradabile nella frazione secca, sovrvallo, che è stato posto pari al 15%”*;
- si specifica che *“dall’esperienza maturata in questi ultimi mesi mediante le ispezioni presso gli impianti, confronti con altre Agenzie ed i Consorzi di filiera e la valutazione delle analisi merceologiche effettuate da alcuni impianti liguri sul sovrvallo, si evince che il valore del 15% non sia tecnicamente raggiungibile, visto che nella definizione della frazione biodegradabile rientra anche la carta, e che quota parte di tale frazione non può essere recuperabile, e quindi è corretto che si trovi nel sovrvallo. Tra l’altro dall’esame di documenti predisposti da altre Regioni e Agenzie risulta che la componente a maggiore reattività biologica, a maggiore potere metanigeno, e che risulterebbe sensibile ad un ulteriore successivo trattamento è costituita dalla frazione di rifiuto costituita da scarti di cucine e mense e verde”*;
- si conclude che *“stante quanto sopra evidenziato dalle conoscenze attuali, il sovrvallo derivante dai sistemi di trattamento per potere essere abbancato in discarica, oltre al rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al DM 27.9.2010, dovrebbe avere una percentuale di frazione organica putrescibile (scarti di cucine e mense e verde) inferiore al 15%, così da garantire che non ci siano rischi per la salute e per l’ambiente”*, proponendo, altresì, di indicare nell’atto autorizzativo delle attività in oggetto la specifica disciplina delle azioni da intraprendere in caso di accertati superi rispetto al citato parametro;
- si propone, inoltre, di modificare la D.G.R. 1293/2015, eliminando l’obbligo per i gestori degli impianti di discarica, di eseguire a cadenza settimanale, la misura del pH in quanto *“la verifica di tale parametro a seguito dell’esperienza maturata in questi mesi risulta del tutto inutile, visto che non esistono range di concentrazione con cui confrontare i dati”*.

**VISTO** il documento di ISPRA dal titolo: **“CRITERI TECNICI PER STABILIRE QUANDO IL TRATTAMENTO NON È NECESSARIO AI FINI DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA** ai sensi dell’art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221”, pubblicato in data 7 dicembre 2016, nel quale:

- vengono esplicitate, con riferimento alle diverse tipologie di rifiuti, le condizioni, i risultati ed i relativi strumenti analitici di verifica, circa l’obbligo di pretrattamento per il conferimento in discarica di cui all’articolo 7 c.1 lettera b) del D.Lgs.36/2003;
- in particolare, per i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contrassegnati dai codici CER 19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti), 19 12 11 (altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose) e 19 12 12 (altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11) si prevede che, al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza del trattamento stesso, *“è valutato il contenuto di materiale organico putrescibile attraverso analisi merceologica, che deve essere minimo e comunque inferiore al 15%”*.

**PRESO ATTO** che, in merito ai sopra riferiti obiettivi del documento di pianificazione regionale approvato con D.C.R. n.14/2015, aventi valenza transitoria fino al 2016, i dati elaborati dall’Osservatorio regionale sui rifiuti evidenziano il sostanziale raggiungimento dei parametri indicati, per effetto delle misure emergenziali approvate con le D.G.R. n.1292 del 21.10.2014, n.1430 del 14.11.2014, n.1619 del 22.12.2014, n. 647 del 30.04.2015, n. 816 del 28.07.2015, n.1397 del 23.12.2015 e n. 511 del 03.06.2016, che, ai sensi del D.Lgs.152/2006, hanno disciplinato il conferimento ad impianti extra regionali dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalla maggior parte dei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Genova.

**RITENUTO**, in considerazione di quanto sopra richiamato e della conseguente necessità di una rivalutazione della materia, fermi restando gli obiettivi generali della pianificazione, con riferimento al profilo gestionale degli impianti di smaltimento, di procedere ad una revisione ed aggiornamento delle linee guida regionali circa le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica

(Allegato A alla presente deliberazione), alla luce delle Linee Guida emanate da ISPRA, abrogando le D.G.R. 1361/2007, D.G.R. 1263/2014 e D.G.R. 1615/2014 e attestando i risultati di diminuzione del conferimento in discariche liguri della componente biodegradabile del rifiuto a fronte degli obiettivi fissati dal Piano regionale approvato con DCR n.1472015 (Allegato B alla presente deliberazione).

Sentite la Città Metropolitana di Genova, le Province di Imperia, Savona e La Spezia e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure – ARPAL.

**CONSIDERATO** ancora che, alla luce della Circolare Ministeriale dell'Agosto 2013, sussiste l'obbligo di trattamento tramite stabilizzazione della frazione organica separata dal rifiuto residuo indifferenziato, per cui non hanno più ragione di essere le agevolazioni incentivanti in tal senso previste dalla D.G.R. n.1361/2007 legate all'attività di esercizio della discarica.

**VISTA** la Legge regionale n.16 del 29 luglio 2016.

**RITENUTO pertanto di:**

- non consentire ulteriormente, a far data dal 1.1.2017, l'esclusione dal pagamento dell'ecotassa di cui alla L.R. 23/2007, per i rifiuti avviati a recupero quale materiale di copertura giornaliera, nei limiti e con le modalità indicati dall'atto autorizzativo, fino al massimo del 20% rispetto al peso dei rifiuti conferito in discarica su base mensile;
- confermare, invece, l'esenzione dal tributo per il rifiuto biostabilizzato che venga utilizzato nelle attività successive all'esercizio della discarica, esclusivamente quale materiale di copertura finale (capping), nel rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento autorizzativo e del Piano contenente la procedura di chiusura approvato ai sensi del D. Lgs. 36/2003.

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ambiente, Tutela del Territorio e Sviluppo Sostenibile, Ecosistema Costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione Civile, Difesa del Suolo

**DELIBERA**

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante "Linee guida delle attività di trattamento sul rifiuto indifferenziato propedeutiche allo smaltimento in discarica";
2. di approvare l'Allegato B, recante "Attestazione dei risultati di diminuzione del conferimento in discariche liguri della componente biodegradabile del rifiuto a fronte degli obiettivi fissati dal Piano regionale approvato con DCR n.14/2015;
3. di prevedere che la frazione organica biostabilizzata derivante da operazioni di trattamento propedeutiche al conferimento (sottovaglio), qualora effettivamente abbancata in discarica, resti sottoposta al versamento del tributo per il conferimento in discarica di cui alla l.r. 23/2007 e ss.mm. ed ii.;
4. di confermare l'esenzione dal tributo per il rifiuto biostabilizzato che venga utilizzato nelle attività successive all'esercizio della discarica, quale materiale di copertura finale (capping), nel rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento autorizzativo e del Piano contenente la procedura di chiusura approvato ai sensi del D. lgs.36/2003.
5. di abrogare le precedenti D.G.R. n.1361/2007, D.G.R. n.1293/2014 e D.G.R. n.1615/2014;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L. della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

(segue allegato)

**ALLEGATO A**

**Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica, in base alle disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” ed alla luce dei Criteri Tecnici approvati da ISPRA ai sensi dell’art. 7 dello stesso, e modalità di applicazione del tributo di cui alla L.R. 23/07 e ss.mm. ed ii.**

**▪ Premessa**

A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.36 del 2003, attuativo della Direttiva Comunitaria “Discariche” 1999/31/CE, l’applicazione del principio generale per cui i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento ha suscitato un ampio ed acceso dibattito interpretativo, trasposto successivamente in una serie di disposizioni volte a disciplinarne l’attuazione.

Si deve precisare come risulta assolutamente chiaro l’obiettivo generale perseguito dall’obbligo di trattamento, contenuto nell’ articolo 1 della direttiva discariche 1999/31/ CE e trasposto nell’articolo 1 del D.Lgs.36/2003, ovvero quello di *“introdurre misure volte a prevenire e ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana durante l’intero ciclo vita della discarica”*.

Analogamente non è equivoca la definizione di trattamento riportata nell’articolo 2 dello stesso decreto, che individua *“i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”*.

Viceversa, fino al 2016, sono risultate non disponibili puntuali indicazioni circa le tipologie ed i risultati delle attività di trattamento, in termini di caratteristiche fisico/chimiche del rifiuto e, per conseguenza, la determinazione delle casistiche per le quali, accertato il sussistere delle medesime caratteristiche, il trattamento può ritenersi non necessario, in applicazione del disposto dell’art. 7 c.1 lettera b) del D. Lgs.36/2003.

La materia è stata nel tempo oggetto dei seguenti documenti:

- Circolare del Ministro dell’Ambiente U.prot. GAB 2009 -0014963 del 30.6.2009;
- Circolare del Ministro dell’Ambiente prot. n. 0042442 /GAB del 6.8.2013 ad oggetto “Termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U prot. GAB 2009 -0014963 del 30.6.2009”;

La Circolare del Ministero dell’Ambiente intervenuta nel mese di Agosto 2013, stabilendo il termine dell’efficacia della precedente Circolare U.prot. GAB 2009-0014963 del 30.6.2009, ha precisato, in particolare, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione Europea, nell’ambito della procedura di infrazione n.2011/4021 circa i contenuti minimi essenziali che le attività di trattamento devono osservare, che la trito vagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa da sola l’obbligo di trattamento previsto dall’art.6 lett. a) della Direttiva 1999/31/CE, e ripreso dall’art.7 del D.Lgs.36/2003, e che tale obbligo deve necessariamente includere un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.

La Circolare ha inoltre chiarito, per quanto concerne la natura equipollente della “raccolta differenziata spinta” al trattamento, che le disposizioni della direttiva discariche 1999/31/Ce e del D. Lgs. 36/2003 (artt. 5 e 7) come interpretate dalla Commissione europea evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta, come definita dalla Circolare del 2009, non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (art. 5), non viene data anche la dimostrazione (art. 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile

le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Da ultimo la [legge 28 dicembre 2015, n. 221](#), recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", ha introdotto con l'art.48 una disposizione che modifica l'articolo 7 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, affidando all'Istituto Superiore per la prevenzione e ricerca ambientale (ISPRA) il compito di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario.

Il Documento ISPRA "CRITERI TECNICI PER STABILIRE QUANDO IL TRATTAMENTO NON È NECESSARIO AI FINI DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA ai sensi dell'art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221", pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data 7 dicembre 2016, completa nel senso indicato la disciplina del trattamento propedeutico al conferimento in discarica, fornendo specifici criteri tecnici di supporto all'implementazione dell'articolo 7 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ai fini della valutazione dell'efficacia del pretrattamento o, eventualmente, della non necessità dello stesso.

Occorre inoltre richiamare per gli effetti diretti ed indiretti determinati nella materia in esame il contenuto del D.M. 27.9.2010, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", approvato in attuazione della Direttiva comunitaria 1999/31/CE, che ha abrogato il previgente D.M. 3.8.2005

Da sottolineare, infine, a completamento del quadro giuridico sul tema in oggetto, i contenuti di due importanti pronunce giurisprudenziali che hanno fatto luce sull'aspetto relativo alla qualificazione giuridica dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento.

In particolare la **Sentenza del Consiglio di Stato 5242/2014**, precisato che *"la mancata stabilizzazione della frazione umida trito-vagliata rende inefficace il trattamento e non consente di soddisfare le esigenze di tutela ambientale richieste dal dettato comunitario e nazionale, generando un flusso di rifiuti con caratteristiche chimico - fisiche e biologiche che, per carico organico ed emissioni odorigene, risulta egualmente, se non più problematico, dal punto di vista gestionale e di trasporto, rispetto al rifiuto urbano indifferenziato"*, ha specificato come *"al rifiuto derivante da un'operazione di trattamento possa essere legittimamente attribuito un codice CER nuovo rispetto a quello che il rifiuto aveva in origine solo se i due rifiuti sono diversi e cioè se l'operazione di recupero o smaltimento ha prodotto un nuovo rifiuto"*. Pertanto, preso atto che non è dato ritrovare nella disciplina comunitaria e nazionale quali operazioni di trattamento producano un nuovo rifiuto, occorre riferirsi alla modifica che la natura o la composizione del rifiuto subiscono in conseguenza della operazione di trattamento.

La **Corte Costituzionale con Sentenza n.101/2016** giudicando in merito alla legge regionale n.35/2014 della Regione Lombardia che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del D.L. n.133/2014 riconduceva alla nozione di rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale anche i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, ha ritenuto tale inclusione illegittima per contrasto con il D.Lgs.152/2006 che all'art.184, c.3, lett. g, stabilisce che i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti debbano essere compresi nella categoria dei rifiuti speciali.

Alla luce di quanto sopra riportato, il presente documento, a titolo di revisione ed aggiornamento dei contenuti delle precedenti D.G.R. n.1361/2007, D.G.R. n.1293/2014 e D.G.R. n.1615/2014, definisce le linee guida, attuative dei principi del D.Lgs. n.36/03, al fine di uniformare sotto il profilo tecnico ed amministrativo le attività propedeutiche al conferimento dei rifiuti presso gli impianti di discarica presenti sul territorio ligure.

### **Trattamento ai fini della ammissibilità dei rifiuti in discarica**

Occorre preliminarmente richiamare le previsioni del D.M. 27/9/2010, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti

in discarica” (e ss. mm. ed ii. di cui al D.M. 24/6/2015), in merito al tema della ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Per trattamento s'intendono:

i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

Il trattamento non è necessario per:

- a) i rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b) i rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n.36/2003, non riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

### **Obiettivi del trattamento**

Come sopra specificato, il D.Lgs n.36/2003 ed il successivo D.M. 27/9/2010, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e ss.mm.ii. non indicano i sistemi di trattamento da adottarsi in relazione alle singole tipologie dei rifiuti, ma, alla luce del complesso di indicazioni derivanti dalle Circolari Ministeriali e del Documento ISPRA del 2016, richiamato in questa sede per le sezioni attinenti alla gestione dei rifiuti urbani, è possibile individuare linee di indirizzo rivolte a conseguire una razionalizzazione del sistema gestionale dei rifiuti nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale.

Occorre premettere che le finalità alla base del principio del trattamento dei rifiuti destinati a smaltimento in discarica trovano la prima fondamentale risposta nelle azioni di carattere preventivo volte all'intercettazione ed avvio a recupero delle frazioni di rifiuto che determinano gli impatti ambientali più significativi.

In tal senso si richiamano le indicazioni contenute nel **Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica**, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 856 del 2/8/2004, gli obiettivi posti al centro del **Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche approvato con DCR n.14/2015** che prevede di massimizzare l'intercettazione alla fonte della frazione organica del rifiuto urbano al fine di avviarla a recupero per ottenere un compost di qualità, nonché le previsioni attuative dei **Piani d'area provinciale e metropolitana** in fase di approvazione.

Il Piano regionale, in particolare, oltre a prevedere il fabbisogno di trattamento del rifiuto indifferenziato prodotto, definisce la necessità di impianti dedicati al trattamento della frazione organica raccolta in modo differenziato e fissa obiettivi di intercettazione di tale frazione pari al 32% del totale della raccolta differenziata al 2020. Tenuto conto della impostazione strategica del documento, orientata a massimizzare la destinazione a recupero di tale frazione, risulta tuttavia necessario, relativamente alla quota di rifiuto destinato a smaltimento residuale, definire i parametri per garantire il rispetto dei principi comunitari contenuti nella Direttiva “Discariche”. Ciò assume valenza ancora più rilevante in una fase come quella transitoria che prelude alla realizzazione degli impianti pianificati per il trattamento della frazione organica differenziata, nella quale è previsto un utilizzo ancora significativo degli impianti di discarica preceduti da sistemi di trattamento dedicati.

### **Rifiuti urbani differenziati**

A queste considerazioni riferite alla frazione organica si raccorda, in termini più generali, il documento ISPRA, laddove, attraverso una lettura sistematica delle disposizioni del D.Lgs.152/2006 relative alla gerarchia di trattamento (art.179), alla raccolta differenziata (art.181 c.4) ed allo smaltimento (art.182), individua l'intento del legislatore di evitare lo smaltimento in discarica, privilegiando forme di gestione rivolte al riciclaggio ed al recupero, per i rifiuti urbani identificati dal CER capitolo 20 presenti nella seguente tabella, restando ammissibili al conferimento in discarica unicamente gli scarti derivanti dal loro trattamento.

**Rifiuti urbani da raccolta differenziata<sup>(1)</sup>**

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
200117*	prodotti fotochimici
200129*	detergenti contenenti sostanze pericolose
200125	oli e grassi commestibili
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200137*	legno, contenente sostanze pericolose
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200139	plastica
200140	metallo
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
200199	altre frazioni non specificate altrimenti
200201	rifiuti biodegradabili
200302	rifiuti dei mercati
200307	rifiuti ingombranti misti <sup>(2)</sup>

*Note: <sup>(1)</sup>alla raccolta differenziata concorrono anche alcune tipologie di rifiuti (ad esempio gli imballaggi, i RAEE, le pile e gli accumulatori) per le quali sono previsti espliciti divieti di smaltimento in discarica*

*<sup>(2)</sup>nel caso di rifiuti ingombranti classificati con il codice 200307 non destinabili a operazioni di recupero deve essere comunque garantita, prima dell'avvio in discarica, l'effettuazione di un'operazione di selezione/ cernita finalizzata alla separazione di eventuali frazioni recuperabili.*

**Trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati**

Per quanto riguarda i rifiuti provenienti dal circuito urbano, ISPRA individua il parametro che misura la stabilità biologica di un rifiuto, ovvero il grado di decomposizione della sostanza organica a più alta degradabilità, nell'*indice di respirazione dinamico potenziale (IRDP)* richiamato nelle Linee Guida per l'identificazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di trattamento meccanico biologico, di cui al DM 29 gennaio 2009: l'IRDP, posto pari a 1.000 mg O<sub>2</sub>\*kgSV<sup>-1</sup>\*h<sup>-1</sup> a fine fase di biossidazione attiva e a 700 mg O<sub>2</sub>\*kgSV<sup>-1</sup>\*h<sup>-1</sup> al termine della fase di maturazione, è utilizzato come misura della degradazione della sostanza organica.

Valori superiori evidenziano, infatti, la necessità di completare il trattamento della frazione umida sottoponendola ad un più efficace processo di stabilizzazione al fine di portare il valore dell'IRDP al disotto dei limiti sopra indicati.

Il trattamento dei rifiuti urbani dovrà, pertanto, essere finalizzato alla riduzione del contenuto della sostanza organica attraverso processi di biostabilizzazione mediante mineralizzazione delle componenti organiche, come nel caso dei processi di tipo aerobico, o alla stabilizzazione del substrato organico attraverso i processi di idrolisi metanogenesi e acidogenesi, come nel caso dei trattamenti di tipo anaerobico.

Il trattamento deve essere anche finalizzato a ridurre la pericolosità del rifiuto e a separare le frazioni recuperabili; ne consegue che anche la cernita, la triturazione, e la separazione sono operazioni di trattamento astrattamente idonee a modificare le caratteristiche dei rifiuti, anche da pericolosi a non pericolosi, e a favorirne lo smaltimento in discarica in condizioni di sicurezza. In particolare, la separazione di alcune tipologie di rifiuti urbani quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti della raccolta selettiva dal flusso dei rifiuti avviati in discarica contribuisce alla riduzione della concentrazione di sostanze pericolose nei rifiuti avviati a smaltimento.

### Applicazione dei parametri di trattamento alla realtà ligure

Tenuto conto della realtà ligure, nella quale i risultati di raccolta differenziata non risultano conformi agli obiettivi fissati dal d.lgs.152/2006 (38,63% al 2015 a fronte del previsto 65%) in particolare per la presenza della frazione organica, con la conseguente necessità di applicare processi di trattamento al rifiuto indifferenziato al fine di ottenere frazioni aventi le caratteristiche richieste per l'ammissione a smaltimento in discarica, risultano di particolare rilevanza ai fini di valutare l'ammissibilità in discarica del rifiuto le indicazioni del documento ISPRA di seguito riportate.

#### A. Rifiuti prodotti da trattamenti che possono presentare caratteristiche di biodegradabilità

La valutazione del parametro IRDP al valore  $1.000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$  è individuata quale condizione al fine di valutare l'ammissibilità dei rifiuti derivanti da processi di trattamento indicati in tabella seguente :

Codice CER	Descrizione
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

## B. Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti

### B.1 Sottovaglio

Per quanto riguarda le frazioni c.d. di sottovaglio, che presentano caratteristiche di biodegradabilità simili a quelle delle frazioni richiamate nella tabella di cui al punto precedente, quali quelle **derivanti da impianti di trattamento meccanico biologico funzionali ad impianti di discarica, per analogia la condizione di ammissibilità è individuata nel parametro IRDP al valore  $1.000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ .**

### B.2 Sopravaglio

Per le frazioni c.d. di sopravaglio derivanti da un processo di trattamento meccanico dei rifiuti urbani, al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza del trattamento stesso, si prescrive la valutazione del contenuto di materiale organico putrescibile attraverso analisi merceologica.

**Ai fini dell'ammissibilità, il contenuto di tale materiale deve essere minimo, e comunque inferiore al 15%.**

**La determinazione del contenuto percentuale di materiale organico putrescibile va effettuata tenendo conto delle seguenti frazioni: putrescibile da cucina, da giardino ed altre frazioni organiche quali carta cucina, fazzoletti di carta e simili.**

Si ritiene pertanto possibile individuare, sulla base delle Linee guida ISPRA sopra richiamate per gli aspetti di interesse, i risultati da conseguire a fronte dei diversi tipi di trattamento sul rifiuto indifferenziato propedeutici al conferimento in discarica.

## TRATTAMENTO A DIFFERENZIAZIONE DI FLUSSI

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	MODALITA' OPERATIVE	Risultato del trattamento
<i>Processo di selezione frazioni riciclabili da avviare a cicli di trattamento separato</i>	<i>Selezione balistica o manuale delle frazioni recuperabili quali plastica, metalli ferrosi e non, inerti, legno e piccoli elettrodomestici e di eventuali rifiuti pericolosi.</i>	<i>Separazione ed avvio a recupero componenti selezionate</i>
<i>Processo di pretrattamento meccanico</i>	<i>Ottenimento di frazione "secca" (sovvallo) e frazione "umida" ad alta fermentescibilità (sottovaglio)</i>	<b><i>Sovvallo</i></b> <b><i>Contenuto di materiale organico putrescibile minimo e comunque inferiore al 15%.</i></b>

<p><i>Processo di stabilizzazione della frazione umida</i></p>	<p><i>Trattamento frazione umida tramite sistemi di stabilizzazione che devono prevedere almeno una fase di bioossidazione accelerata in ambiente confinato e la restante maturazione del rifiuto in ambiente almeno protetto dagli agenti atmosferici. Deve essere altresì prevista una gestione puntuale degli impatti derivanti (percolato ed emissioni odorigene) che non devono gravare sul corpo di discarica; qualora si utilizzino impianti in discarica (depuratori percolato, ecc...) dovrà essere dimostrato che detti impianti siano in grado di trattare anche tali effluenti. La fase di maturazione lenta, in considerazione degli importanti spazi occupati, potrà avvenire in aree impermeabilizzate dotate di sistemi di drenaggio e raccolta dalle acque reflue di processo e coperte dagli agenti atmosferici.</i></p>	<p><b><u>Sottovaglio</u></b></p> <p><b><i>IRDP inferiore a 1.000 mg O<sub>2</sub>*kgSV<sup>-1</sup>*h<sup>-1</sup></i></b></p>
--	--	--

#### TRATTAMENTO A FLUSSO UNICO

<b>OPERAZIONI DI TRATTAMENTO</b>	<b>MODALITA' OPERATIVE</b>	<b>Risultati trattamento</b>
<p><i>Processo di selezione frazioni riciclabili da avviare a cicli di trattamento separato</i></p>	<p><i>Selezione balistica o manuale delle frazioni recuperabili quali plastica, metalli ferrosi e non, inerti, legno e piccoli elettrodomestici e di eventuali rifiuti pericolosi.</i></p>	<p><i>Separazione ed avvio a recupero componenti selezionate</i></p>
<p><i>Processi di stabilizzazione dell'intera massa in impianto dedicato</i></p>	<p>Tutto il rifiuto in ingresso all'impianto subisce un trattamento biologico mediante aereazione della massa.</p>	<p><b><i>IRDP inferiore a 1.000 mg O<sub>2</sub>*kgSV<sup>-1</sup>*h<sup>-1</sup></i></b></p>

#### Modalità per la verifica dei risultati del trattamento

Le modalità per le verifiche degli indicati risultati del trattamento sul rifiuto saranno determinate puntualmente nei singoli provvedimenti autorizzativi, sulla base dei seguenti indirizzi.

- Analisi sul rifiuto indifferenziato

Al fine di verificare l'efficacia dei processi di selezione delle frazioni riciclabili è necessario procedere ad analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato conferito in discarica, distinguendo la sua composizione sulla base delle seguenti frazioni ed in conformità, per quanto riguarda gli aspetti operativi delle analisi, alle linee guida che Arpal provvederà a definire e pubblicare sul proprio sito internet.

## MODULO DI RILEVAZIONE DELL'ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTO IN INGRESSO

DATA:	<b>Sito di analisi:</b>				
Responsabile Campionamento:					
Comuni di provenienza:					
Quantità in peso (kg) del campione					
Condizioni atmosferiche giornata precedente					
Condizioni atmosferiche giornata odierna					
<b>Frazione</b>		<b>Kg</b>	<b>Kg ingombranti</b>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
Organico	da cucina				
	da giardino				
	<b>Totale</b>				
Carta recuperabile	Carta stampata				
	Imballaggi in carta/ Cartone				
	Imballaggi cellulosici poliaccoppiati				
	<b>Totale</b>				
Carta non recuperabile	Scontrini, carta oleata, ecc				
	Fazzoletti, carta cucina ecc (frazione putrescibile)				
	<b>Totale</b>				
Metalli	Imballaggi metallici				
	Altri metalli				
	totale				

Plastica recuperabile	Imballaggi in plastica				
	Altra plastica recuperabile				
	<b>Totale</b>				
Plastica non recuperabile					
Legno	Imballaggi in legno				
	Altro legno				
	<b>Totale</b>				
Legno non recuperabile					
Vetro					
Inerti					
Pannolini					
Tessile e cuoio					
RAEE					
RUP					
Frazione fine <20mm					
Resto cernita*					
Altro non classificabile					
<b>Totale</b>					

\* inferiore al 5% del peso totale del campione

Il rifiuto in uscita dagli impianti di trattamento sarà costituito da (Codici CER):

19.12.01, 19.12.02, 19.12.03, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.07, 19.12.08, 19.12.09 e 19.12.10 – frazioni valorizzabili da inviare a impianti di recupero

19.12.06\* e 19.12.11\* – rifiuti prodotti dall'intercettazione dei rifiuti pericolosi

19.12.12 – scarto non più valorizzabile destinato allo smaltimento in discarica o a ulteriore trattamento

19.05.03 – frazione umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento aerobico)

19.05.01 – parte di rifiuti urbani e simili non compostata (se derivante da trattamento aerobico)

19.06.04 - frazione umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento anaerobico);

Le frazioni rappresentate dal sottovaglio e dal sopravaglio saranno verificate sulla base dei seguenti parametri analitici:

#### - **Sottovaglio**

#### **Misurazione dell'IRDP**

Ai fini della determinazione dell'IRDP, da condursi secondo il metodo A di cui alla Specifica Tecnica UNI/

TS 11184, può essere attuata una delle due sue seguenti procedure:

- un campionamento ogni sei mesi. Il valore limite si intende rispettato nel caso in cui l'IRDP risulti inferiore a  $1.000 \text{ mgO}_2/\text{kgSV} \cdot \text{h}^{-1}$ , con un'analisi di conformità condotta secondo la procedura indicata nel Manuale ISPRA 52/2009; oppure
- quattro campionamenti all'anno. Il valore limite dell'IRDP, che deve risultare inferiore a  $1.000 \text{ mgO}_2/\text{kgSV} \cdot \text{h}^{-1}$ , è calcolato come media dei 4 campioni, con una tolleranza sul singolo campione non superiore al 20%.

## - Sopravaglio

### Analisi Merceologiche

I campionamenti e la preparazione dei campioni sono condotti tenendo conto delle procedure riportate nelle norme tecniche di riferimento quali UNI 10802, UNI 9903-3, e UNI 9246 appendice A o altre norme tecniche di riferimento.

La determinazione del contenuto percentuale di materiale organico putrescibile va effettuata tenendo conto delle seguenti frazioni: *putrescibile da cucina, da giardino ed altre frazioni organiche quali carta cucina, fazzoletti di carta e simili.*

Le analisi merceologiche sul sopravaglio dovranno essere riferite alle seguenti frazioni e, per quanto riguarda gli aspetti operativi delle analisi, compresi eventuali fattori correttivi, dovranno conformarsi alle linee guida che Arpal provvederà a definire entro 60 giorni e pubblicare sul proprio sito internet.

Tale determinazione è valutata sulla media di almeno quattro campioni all'anno, o secondo le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo o Piano di sorveglianza e controllo delle discariche di destino del rifiuto, in funzione delle diverse realtà territoriali.

Qualora si utilizzi quale riferimento il manuale ANPA RTI CTN\_RIF 1/2000 le frazioni da considerare sono individuate dalle sigle OR1, OR2 e OR4.

Nel caso si riscontrino uno o più superi rispetto all'indicato obiettivo del 15% i provvedimenti autorizzativi devono indicare le misure correttive da applicare in relazione al caso specifico (a titolo di esempio: intensificazione della frequenza di analisi rispetto a quanto sopra indicato).

### MODULO DI RILEVAZIONE DELL'ANALISI MERCEOLOGICA DEL SOPRAVAGLIO

DATA:		
Responsabile Campionamento:		
D a t i impianto	Ragione Sociale:	
	Dimensione vaglio (mm)	
	Lunghezza sistema vagliatura (m)	
	Velocità di rotazione	
Quantità in peso (kg) di campione		
Condizioni atmosferiche giornata precedente		
Condizioni atmosferiche giornata odierna		

Frazione		Kg	%
Organico putrescibile	Putrescibile da cucina		
	Putrescibile da giardino		
	Altre frazioni organiche: fazzoletti di carta e simili, carta cucina, ecc.		
	<b>Totale organico putrescibile*</b>		
Metalli	Imballaggi metallici, metalli		
Carta recuperabile	Giornali, carta stampata, imballaggi in carta e cartone, imballaggi cellulose poliacoppiati		
Altra carta non recuperabile	Carta oleata, scontrini ecc.		
Plastica	Imballaggi in plastica, plastica		
Legno	Legno e imballaggi in legno		
Tessili	Tessili naturali e sintetici		
Vetro			
Altro non classificabile			
Resto cernita**			
Frazione fine <20mm			
<b>TOTALE</b>			

\* valore di riferimento conforme se inferiore al 15%

\*\* inferiore al 5% del peso totale del campione

### Approvazione impianti e modalità trattamento

Il regime autorizzativo relativo alle operazioni di trattamento è quello ordinario previsto dagli artt. 208 e succ. ovvero dagli artt. 29 bis e successivi del D.Lgs. n.152/06.

Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo alle operazioni di trattamento da parte della Provincia o Città Metropolitana, il gestore della discarica presenta un'istanza in cui viene indicato il tipo di trattamento prescelto, in conformità alle presenti linee guida, ed il cronoprogramma relativo all'avvio delle operazioni di trattamento.

La Provincia o Città Metropolitana, in sede di rilascio o integrazione dell'autorizzazione, determina la data di avvio delle attività di trattamento e, qualora sia necessario, le modalità transitorie di gestione dei rifiuti da applicarsi fino alla data di effettivo avvio delle previste operazioni di trattamento.

Gli impianti di trattamento, funzionali a discariche, non ancora esistenti dovranno essere progettati ed autorizzati al fine di raggiungere i risultati di cui ai precedenti punti A e B.

Per gli impianti di trattamento, funzionali a discariche, già esistenti, le Province o Città Metropolitana, in sede di integrazione della autorizzazione vigente, stabiliranno le modifiche strutturali e/o gestionali necessarie al fine di raggiungere i risultati di cui ai precedenti punti A e B definendo un relativo periodo transitorio per l'entrata a regime.

Le operazioni di trattamento non sono sottoposte a V.I.A. qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- sono strettamente funzionali all'impianto di discarica;
- non comportano ampliamenti della superficie della discarica.

### **Applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ex L. 549/95 e L.R. 23/07 e ss.mm. ed ii.**

La frazione organica biostabilizzata derivante da operazioni di trattamento propedeutiche al conferimento (sottovaglio), qualora effettivamente abbancata in discarica, *resta sottoposta al versamento del tributo per il conferimento in discarica di cui alla L.R. 23/2007.*

Alla luce delle indicazioni contenute nella Circolare Ministero Ambiente 2013 che impone la separazione secco/umido e la successiva stabilizzazione della componente umida, non risulta compatibile con il quadro normativo così interpretato il regime fiscale agevolato per tali operazioni, riferite all'esercizio ordinario della discarica, previsto in origine dalla D.G.R. 1361/2007.

In tal senso la modifica della legge regionale 23/2007 che disciplina il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti, apportata con l.r.16/2016 prevede la sottoposizione al tributo in ragione di €15/tonnellata per i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento che vengano abbancati in discarica.

Il tributo viene applicato in ragione del peso dei rifiuti a valle delle operazioni di trattamento, pertanto le modalità gestionali degli impianti di discarica dovranno essere adeguate ad effettuare *una doppia pesatura del rifiuto*, una all'ingresso all'impianto, ed una successiva alle operazioni di trattamento.

### **Copertura superficiale finale della discarica**

A fronte del mutato quadro legislativo, risulta comunque compatibile la misura, già prevista dalla D.G.R. 1361/2007 che prevede l'esenzione dal tributo speciale per il rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento utilizzato in discarica quale materiale di copertura finale (capping) in conformità con le prescrizioni dettate dal provvedimento autorizzativo. In tale caso, infatti, collocato al di fuori dell'ambito di esercizio ordinario della discarica, l'utilizzo dello stabilizzato può avere una funzione sostitutiva rispetto a materiali di altra provenienza (terra).

L'uso del biostabilizzato come copertura finale è ammesso qualora vengano rispettati i limiti sotto riportati, nonché le caratteristiche fissate nell'Allegato 1 del d.lgs.36/2003 e a condizione che lo stesso venga miscelato a terreno nella proporzione del 50% e utilizzato come primo spessore che non dovrà superare i 50 cm di altezza.

Indice di respirazione potenziale ( $\text{mg}_{\text{O}_2}/(\text{kg}_{\text{SV}}\text{h})$ )	$\leq 1.000$
Metalli (mg/kg di sostanza secca)	I limiti previsti dalla tabella 3.1 della D.C.I. 27 luglio 1984
Inerti (% peso)	$\leq 15$
Plastica (% peso)	$\leq 5$
Vetro (% peso)	$\leq 10$
Umidità (% peso)	$\leq 50$
Granulometria (mm)	$\leq 50$

Su questo primo strato dovrà essere posto un ulteriore strato di terreno vegetale di spessore di almeno 50 cm di altezza, elevabile in considerazione della destinazione d'uso finale prevista per la discarica.

L'utilizzo del rifiuto trattato dovrà essere espressamente previsto nel Piano di Ripristino Ambientale della discarica e nel provvedimento di autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica stessa, che deve prevedere la applicazione dei sotto indicati strumenti di verifica periodica sul rispetto dei parametri indicati.

**Controllo delle caratteristiche del biostabilizzato per copertura superficiale finale**

Il rifiuto biostabilizzato destinato a copertura superficiale finale dovrà essere sottoposto a una caratterizzazione di base secondo le frequenze ed i criteri tecnici sopra indicati per la caratterizzazione del sottovaglio.

Il campionamento dovrà essere effettuato con la metodologia UNI 10802 e dovrà essere inoltre effettuata l'analisi completa dei parametri indicati alla precedente tabella per un lotto rappresentativo, pari ad almeno 500-1000 t.

Nel rispetto di tali condizioni, al fine di potere usufruire della esclusione dal tributo il gestore della discarica è tenuto a presentare alla Città Metropolitana o Provincia, ed al Settore Gestione Integrata rifiuti della Regione Liguria, un'autocertificazione redatta su modulo di cui al Sub Allegato A 1 delle presenti linee guida.

**Applicazione dell'onere di servizio di cui al Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della legge regionale n.18/1999 (Burl n. 3 del 26.2.2003)**

Ai fini dell'applicazione dell'onere di servizio, introdotto dal Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della legge regionale n.18/1999, che i gestori degli impianti devono versare al Comune ove gli stessi sono siti, l'attivazione di operazioni di trattamento conformi alle presenti linee guida, consente la applicazione dell'onere di servizio nella misura ridotta prevista per il conferimento di rifiuti previo trattamento.

**Sub ALLEGATO A 1**

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DA TRASMETTERE, ALLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA, ED AL SETTORE ARIA, CLIMA E RIFIUTI DELLA REGIONE LIGURIA, AL FINE DI POTER USUFRUIRE PER IL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI PRE-TRATTAMENTO IN DISCARICA DESTINATO AD OPERAZIONI DI COPERTURA FINALE DELLA DISCARICA, DELLA ESCLUSIONE DAL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI ALLA LR. 23/2007 e ss..mm.ed ii.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La Sottoscritto/a -----

(cognome) (nome)

Nato/a a ----- (-----) il ----- (luogo) (prov.) (data)

residente a ----- (-----) in -----

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in qualità di Responsabile tecnico dell'impianto di discarica di .....

Al fine di usufruire della ESCLUSIONE DAL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI ALLA LR. 23/2007 PER IL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI PRE-TRATTAMENTO IN DISCARICA DESTINATO AD OPERAZIONI DI copertura finale della discarica

**DICHIARA**

quanto segue:

Ragione sociale: -----

Indirizzo della sede legale: -----

Indirizzo della sede operativa: -----

Estremi del provvedimento di autorizzazione alla gestione post-operativa della discarica stessa,: -----

Tempistica delle operazioni di copertura -----

Descrizione del processo di trattamento da cui deriva il rifiuto biostabilizzato destinato a copertura finale: -----

Indicazione dei quantitativi annui di rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento destinati ad operazioni di recupero

Codice Cer	Quantitativo	Indicazione della operazione/impianto di provenienza del rifiuto biostabilizzato

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

**LUOGO E DATA FIRMA DEL DICHIARANTE**

-----  
(per esteso e leggibile)

\*La dichiarazione è sottoscritta dal responsabile tecnico del succitato impianto in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96 ("PRIVACY"):** i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

**Allegato B****Attestazione dei risultati di diminuzione del conferimento in discariche liguri della componente biodegradabile del rifiuto a fronte degli obiettivi fissati dal Piano regionale approvato con DCR n.1472015;**

Il Programma di emergenza, allegato al Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con DCR n.14 del 25.3.2015 e riportante l'insieme delle misure e disposizioni previste per assicurare il fabbisogno gestionale dei rifiuti urbani durante la fase di adeguamento degli impianti di discarica, ha declinato in tre fasi di incremento successivo le tempistiche previste per il raggiungimento del 15% di frazione biodegradabile nel sovrallo:

- raggiungimento dell'obiettivo della conformità all'indice di presenza di rifiuto biodegradabile (RUB) conferito in discarica calcolato pari a 115 kg ab/anno entro il 2015;
- raggiungimento obiettivo 30% biodegradabile accertato entro Giugno 2016;
- raggiungimento obiettivo 15 % biodegradabile accertato entro Dicembre 2016;

I risultati attesi erano così individuati:

<b>Provincia</b>	<b>u.M.</b>	<b>Imperia</b>	<b>Savona</b>	<b>Genova</b>	<b>La Spezia</b>
<b>Popolazione</b>	<b>abitanti</b>	216.689	281.212	869.930	223.055
<b>RU totale</b>	<b>t/anno</b>	134.633	178.912	471.186	123.927
<b>Raccolta differenziata</b>	<b>t/anno</b>	37.111	63.465	163.206	36.721
<b>RUB in discarica</b>	<b>t/anno</b>	66.730	80.830	210.111	60.897
<b>rifiuto a smaltimento</b>	<b>t/anno</b>	97.522	115.447	307.980	87.206
<b>Ipotesi resa impianto trattamento</b>	<b>t/anno secco (60%)</b>	58.513	69.268	184.788	52.324
	<b>t/anno umido (40%)</b>	39.009	46.179	123.192	34.882
<b>Obiettivo RUB (al 2011) 115 kg/ab*anno</b>		24.919	32.339	100.042	25.651
<b>situazione transitoria: RUB pari a 30% del sovrallo</b>		17.554	20.780	55.436	15.697
<b>Sistema a regime: RUB pari a 15% del sovrallo (secco)</b>		8.777	10.390	27.718	7.849

In base ai dati elaborati dall'Osservatorio rifiuti è possibile effettuare una valutazione dei risultati conseguiti fino a tutto il 2015 in conseguenza dei provvedimenti legati al periodo emergenziale, che hanno stabilito forme di conferimento extra regionale dei rifiuti prodotti dalla maggior parte dei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Genova.

La situazione sotto riportata deve ritenersi significativa, ferma restando la necessità di una attualizzazione dei quantitativi, anche per tutto l'anno 2016, posto che il regime emergenziale legato alla chiusura della discarica genovese di Scarpino ed al conferimento extraregionale è stato prorogato fino a dicembre 2016.

<b>Provincia</b>	<b>Tutti i comuni della provincia di Imperia conferenti in discariche liguri</b>	<b>Tutti i comuni della provincia di Savona conferenti in discariche liguri</b>	<b>Tutti i comuni della provincia di Genova conferenti in discariche liguri</b>
<b>Quantità CER 200301 avviate a smaltimento nel 2015</b>	82.153	98.139	30.727
<b>Quota sovrappeso pari al 60% del 200301</b>	49.292	58.884	18.436
<b>Perc. Rub nel sovrappeso in base a dati delle analisi merceologiche eseguite presso impianto Ecosavona (pari al 35% del 60%)</b>	17.449	20.845	6.527
<b>Popolazione interessata da conferimento in discarica</b>	215.817	280.750	88.620
<b>RUB conferito in discarica kg/pro capite</b>	80,85	96,59	23,25

Il calcolo è stato effettuato:

- Computando i quantitativi di rifiuto urbano indifferenziato effettivamente avviato a smaltimento in discariche liguri nel 2015 (col1);
- Individuando la quota di sovrappeso sulla quale calcolare la presenza di RUB assumendo la prevista separazione 60% sovrappeso – 40% sottovaglio ,(dal calcolo è escluso il sottovaglio che viene avviato a stabilizzazione all'interno o all'esterno del territorio regionale) (col.2)
- Calcolando la quota di componente biodegradabile assunta sulla base degli esiti delle analisi merceologiche praticate sul sovrappeso presso l'impianto di maggiori dimensioni (Ecosavona discarica di Boscaccio Vado L.) (col3)
- Infine dividendo il quantitativo di RUB risultante per il totale della popolazione interessata dai conferimenti in esame (col.4 e 5 )

Non è stata computata alcuna quota per la Provincia di La Spezia in quanto i rifiuti urbani sono destinati alla produzione di CDR (impianto Saliceti Vezzano L.).

Come è evidenziato in tabella i risultati quantitativi di RUB conferito in discarica a fine 2015 risultavano inferiori agli obiettivi fissati dal Piano regionale ed in linea con i risultati attesi a metà anno 2016.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1212**

**L.R. 15/2015 art.26, c.5. Approvazione variante PdB stralcio Rio Molinero con aggiornamento fasce inondabilità Rii Molinero e San Cristoforo, tratto tra il rilevato ferroviario e la foce, a seguito studi maggior dettaglio. Comune di Savona.**

LA GIUNTA REGIONALE

### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e. in particolare, la parte terza

- recante norme in materia di difesa del suolo, come modificata con la legge n. 221 del 28-12-2015, con cui è stato innovato il sistema previgente di pianificazione di bacino, prevedendo al riguardo la soppressione delle Autorità di Bacino ex lege 183/1989, le cui funzioni sono demandate alle Autorità di Bacino Distrettuale ed ha, peraltro, previsto all'art.170 c. 2-bis, la proroga dell'Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3, dell'art. 63, dello stesso D.Lgs. 152/2006;
- la L.R. n. 15/2015, recante "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56", ed, in particolare, il Capo II del Titolo II che nell'adeguare il regime previgente in materia di pianificazione di bacino regionale, di cui alla L.R. n. 58/2009:
    - all'art. 17, c. 3, individua quali organi dell'Autorità di bacino regionale il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, la Giunta Regionale e il Comitato Tecnico di Bacino;
    - all'art. 26, nel disciplinare la procedura per l'approvazione di varianti ai piani di bacino, prevede in particolare:
      - al comma 5, una procedura semplificata per varianti non ricadenti nelle fattispecie delle varianti "sostanziali" di cui al comma 3, la cui approvazione è demandata alla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato tecnico di bacino;
      - ai commi 5 e 6, che la suddetta approvazione sia preceduta da adeguate forme di pubblicità qualora le varianti interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati;
  - la D.G.R. n. 1111/2015, recante "Indirizzi procedurali e modalità operative ai fini di semplificazione degli iter approvativi relativi alla pianificazione di bacino regionale", che demanda a un atto del Direttore del Dipartimento competente in materia di Ambiente e difesa del suolo l'adozione di varianti di cui all'art. 26, c. 5 della L.R. 15/2015 e stabilisce lo schema procedurale ai fini della fase di pubblicità partecipativa di cui al comma 6 dello stesso articolo;

**RICHIAMATO** altresì il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Territorio n. 144/2016 ad oggetto: "L.R. 15/2015, art. 26, c. 5 – Adozione variante PdB stralcio Rio Molinero con aggiornamento fasce inondabilità Rii Molinero e San Cristoforo nel tratto tra il rilevato ferroviario e la foce a seguito di studi di maggior dettaglio in Comune di Savona", con il quale si è dato l'avvio alla fase di pubblicità partecipativa propedeutica all'approvazione, nonché alla corrispondente adozione delle misure di salvaguardia, come previsto dalla normativa vigente;

**PREMESSO** che:

- con il citato decreto del Direttore Generale n. 144/2016, previo parere vincolante del Comitato Tecnico di Bacino n. 6/2016, è stata adottata, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità partecipativa di cui all'art. 26, c. 5 e 6, della L.R. 15/2015, la variante al piano di Bacino del Rio Molinero, in comune di Savona, avente ad oggetto l'aggiornamento delle fasce di inondabilità a diverso periodo di ritorno dei rii Molinero e San Cristoforo nel tratto compreso tra il rilevato ferroviario e la foce, sulla base di studi di maggior dettaglio;
- a seguito dell'adozione della variante di cui sopra sono stati svolti dagli uffici regionali i previsti adempimenti connessi alla fase di pubblicità partecipativa relativa alla variante adottata, al fine di consentire a chiunque fosse interessato di esprimere eventuali osservazioni, disponendo, in particolare, la pubblicazione dell'avviso di indizione della fase di pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web regionale, la pubblicazione degli elaborati sul portale regionale [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it), nella sezione dedicata ai piani di bacino, la trasmissione al Comune di Savona del decreto di adozione con i relativi elaborati allegati per la pubblicazione sul proprio albo pretorio;
- in merito a tale proposta di variante sono pervenute, da parte della società Dimar SpA, alcune osservazioni che sono state istruite dagli uffici regionali e sono state illustrate al Comitato Tecnico di Bacino nella seduta del 20/09/2016;
- il contenuto di tali osservazioni, e le valutazioni conseguenti, come condivise con il Comitato Tecnico nella sopra citata seduta del 20/09/2016, sono sintetizzate nella tabella seguente:

Osservazione/ proponente	Contenuto	Valutazioni e conclusioni
1. Società Dimar S.p.A	Viene comunicato che in corrispondenza dell'area su cui sorge il supermercato Famila – inserito, con la variante, in fascia B – è in corso un progetto di riqualificazione urbanistica con sostituzione edilizia in avanzato stato di progettazione ancorchè ad oggi privo di titolo abilitativo. Viene richiesta l'assoggettabilità del progetto al regime transitorio per le varianti di Piano, ex art. 23 bis, allegato A, DGP n. 38/2015.	Si prende atto dello stato di avanzamento dell'iter progettuale e degli adempimenti ad esso connessi. Dal momento che il progetto non è legato ad uno strumento attuativo approvato sulla base della normativa previgente e che nessun titolo edilizio è stato ancora rilasciato, il progetto non può essere ricompreso nel regime transitorio di cui all'art. 23 bis.  Si respinge l'osservazione in quanto mancano i requisiti di legge e al momento si conferma la mappatura adottata.
2. Società Dimar S.p.A	Si richiede la pubblicazione tra gli elaborati di variante della carta dei tiranti e di quella degli ambiti normativi.	Per la variante non è stata predisposta né la carta degli ambiti normativi né quella dei tiranti.  Si prende atto di quanto richiesto, si rimane a disposizione per una condivisione dei dati agli atti. Al momento si conferma la mappatura adottata.
3. Società Dimar S.p.A	Si segnala la disponibilità da parte degli osservanti a redigere uno studio idraulico di dettaglio e approfondimento finalizzato alla migliore rappresentazione di tiranti, velocità e ambiti normativi nell'intorno dell'area "Famila" di interesse.	Si prende atto della disponibilità del soggetto privato a fare ulteriori indagini e si ricorda la possibilità di aggiornamento delle cartografie in via ordinaria a seguito della presentazione degli studi stessi, previo esame da parte del CTB.  Preso atto di quanto comunicato, al momento si conferma la mappatura adottata.

**CONSIDERATO** che per quanto sopra non risulta necessario apportare alcuna modifica agli elaborati della variante adottata con DDG n.144/2016;

**DATO ATTO CHE** gli elaborati modificati del Piano di Bacino ai fini della definitiva approvazione e conseguente entrata in vigore della variante di cui trattasi sono contenuti nel CD-ROM di cui all'allegato 1 al presente atto, e riguardano in particolare:

- Relazione Generale;
- Carta delle aree inondabili;
- Carta delle fasce di inondabilità;
- Carta del rischio idraulico;
- Verifiche idrauliche.

**RITENUTO**, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che la Giunta Regionale, nella sua qualità di organo dell'Autorità di Bacino regionale, e secondo il disposto dell'art. 26, c. 5, della L.R. 15/2015, approvi la variante al Piano di bacino per l'assetto idrogeologico del Rio Molinero – contenuta

nel CD-ROM di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 26, c. 8, della L.R. 15/2015, la variante in oggetto entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul BURL;
- con DDG n. 144/2016, in attuazione dell'art. 26, c.6 della L.R. 15/2015 e in accordo con quanto previsto nella DGR 1111/2015, è stato disposto che dall'adozione della variante fino all'entrata in vigore della variante stessa si applichino le disposizioni più restrittive tra quelle del piano vigente e quelle della variante adottata;
- gli elaborati approvati saranno consultabili, ai sensi dell'art. 26, c.9, della L.R. n.15/2015, presso la Regione e il Comune interessato, nonché sul portale regionale dedicato all'ambiente [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it), nella sezione relativa ai piani di bacino all'indirizzo [http:// www.pianidibacino.ambienteinliguria.it](http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it);

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del suolo

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 26, c. 5 della L.R. 15/2015, la variante al Piano di bacino per l'assetto idrogeologico del Rio Molinero, finalizzata all'aggiornamento delle fasce di inondabilità dei Rii Molinero e San Cristoforo nel tratto a valle del rilevato ferroviario in Comune di Savona, come contenuta nel CD-ROM di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 8, della L.R. 15/2015, la variante approvata entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e gli elaborati approvati saranno consultabili, ai sensi dell'art. 26, comma 9, della L.R. 15/2015, presso la Regione e il Comune interessato, nonché sul portale regionale [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it), nella sezione relativa ai piani di bacino all'indirizzo [http:// www.pianidibacino.ambienteinliguria.it](http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Liguria, entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1215**

**“Estensione dell’uso di prezzi incentivanti basati sui volumi irrigui utilizzati; adeguamento canone di concessione ai fini irrigui “**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- Di adeguare, ai sensi dell'art. 91, c. 1 lett. g) e dell'art.101 della L.r. n. 18/1999, per i motivi indicati in premessa, i canoni delle concessioni ad uso irriguo sulla base delle seguenti indicazioni

- A decorrere dal 1 gennaio 2017 gli importi dei canoni annuali per le concessioni di derivazione ad uso irriguo vengono incrementati tenendo conto del costo ambientale;
- il costo ambientale è individuato, in prima attuazione nel 5% del canone annuale;
- Il costo ambientale è ridotto come segue:
  - al 3% del canone qualora il concessionario dimostri, attraverso l'installazione di un idoneo misuratore, un consumo inferiore di almeno il 25% rispetto al volume annuo calcolato in base alla portata media annua concessa;
  - ridotto a zero qualora il concessionario dimostri, attraverso l'installazione di un idoneo misuratore, un consumo inferiore di almeno il 50% rispetto al volume annuo calcolato in base alla portata media annua concessa;
  - nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo dell'installazione dei misuratori, le riduzioni del costo ambientale previste ai punti precedenti si applicano anche a coloro che dimostrino di avere già adottato, a far data dal 1 gennaio 2017, di idonei sistemi di risparmio idrico in grado di raggiungere gli stessi obiettivi, secondo parametri tecnici stabiliti dal Dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca;
- La parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, è imputata a compensazione, sui canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web della Regione Liguria;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1219**

**“Bonus carburante” L. 23/07/2009 n. 99 e art. 16 della L.R. 09/03/2015. n. 7 Impegno alla FILSE di Euro 2.201.384,32.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa specificate e che si intendono integralmente richiamate:

1. Di individuare quali beneficiari
  - i soggetti che, al 31/12/2016 risultino maggiorenni, residenti nel Comune di Portovenere e nel territorio del Comune della Spezia corrispondente alla Circoscrizione 1 in quanto confinante con

- il Comune di Portovenere, in possesso di partente di guida in corso di validità e possessori di un veicolo auto/moto;
- i soli nuclei familiari, ai sensi del D.P.R. n. 223/1989, art. 4, alla data del 31/12/2016;
  - per ogni nucleo familiare viene conteggiato un solo veicolo.
2. di autorizzare a favore di F.I.L.S.E. S.p.A.- C.F. 00616030102, con sede in Genova Via Peschiera 16, la spesa complessiva di euro 2.201.384,32;
  3. di impegnare a favore di F.I.L.S.E. S.p.A. - C.F./P.I.V.A. 00616030102, con sede legale in Genova Via Peschiera 16, la somma complessiva di euro 2.201.384,32, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i, sui capitoli di cui alla Missione 14 – Programma 14.002 – Cofog 14.002.047 del bilancio di previsione anni 2016-2018 con imputazione all'esercizio finanziario 2016, che presentano la necessaria disponibilità (scadenza 31/12/2016) e precisamente:
    - euro 526.504,18 sul capitolo 8113 “Trasferimenti a imprese partecipate dei fondi provenienti dallo stato per la riduzione del prezzo, alla pompa, dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi”
    - euro 1.674.880,14 sul capitolo 8114 “Trasferimenti a imprese partecipate dei fondi provenienti dallo stato per la riduzione del prezzo, alla pompa, dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi – R;
  4. di disporre la liquidazione a favore di F.I.L.S.E. S.p.A. C.F./P.I.V.A. 00616030102, con sede legale in Genova Via Peschiera 16, della somma complessiva di Euro 2.201.384,32 come sopra impegnata, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo D.Lgs, entro la data del 31/12/2016;
  5. di dare atto che il pagamento di cui trattasi non è soggetto alle procedure di verifica degli inadempimenti operate ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. 602/1973 in quanto il soggetto creditore trattasi di società a totale partecipazione pubblica e non soggetto a ritenuta ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. N. 600/1973;
  6. di dichiarare che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, le eventuali somme impegnate e non liquidate saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell'allegato 4/2 del citato decreto;
  7. è dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della Regione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1221**

**POR FESR Liguria 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” - Riapertura bando azione 1.1.3 (€ 10.000.000).**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

## DELIBERA

Per le motivazioni indicate nelle premesse:

- di approvare la riapertura del bando attuativo dell'azione 1.1.3 "Sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca", approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 165 del 01/03/2016, assegnando una dotazione di risorse finanziarie pari a € 10.000.000,00;
- di attivare la procedura informatizzata on-line per la presentazione delle domande di agevolazione, definendo i termini per la presentazione delle domande di ammissione ad agevolazione a decorrere dal giorno 06/02/2017 al giorno 16/02/2017 e stabilendo di rendere disponibile la procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 23/01/2017;
- stabilire che le iniziative agevolate ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013, di cui al punto 2 del paragrafo 4, "Iniziative ammissibili", siano ammissibili se avviate a far data dal 01/10/2016;
- di dare mandato al Settore Competitività di procedere al conseguente adeguamento del testo del bando, approvato con Deliberazione n. 165 del 01/03/2016 per la pubblicazione;
- di autorizzare la spesa in favore di F.I.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, per complessivi € 10.000.000,00, quale dotazione del bando attuativo dell'azione 1.1.3 "Sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca" del POR FESR 2014-2020 – OT1;
- di impegnare la somma complessiva di € 10.000.000,00 ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 23/6/2011 n° 118 e ss.mm.ii., a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, sui capitoli di Bilancio 2016/2018 con imputazione esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016) come da piano finanziario sotto indicato:

Anno	Progr.	Importo	Capitolo	Beneficiario	Scadenza
2016	1	5.000.000,00	9448	FILSE SPA	31/12/2016
2016	2	3.900.000,00	9449	FILSE SPA	31/12/2016
2016	3	1.100.000,00	9450	FILSE SPA	31/12/2016

- di accertare ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 la somma complessiva di € 8.900.000,00, come sopra impegnata a titolo di contributo comunitario e statale sui corrispondenti capitoli di entrata del Bilancio 2016/2018, con imputazione all'esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016), come da piano finanziario sotto indicato a carico del Ministero Economia e Finanze (CF 80415740580):

Anno	Progr.	Importo	Capitolo	Debitore	Scadenza
2016	1	5.000.000,00	1933	Ministero Economia e Finanze	31/12/2016
2016	2	3.900.000,00	1934	Ministero Economia e Finanze	31/12/2016

- di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'art. 57 D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo D.Lgs;
- avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
  - pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
  - pubblicazione, per estratto, della seguente deliberazione.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

---

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1222**

**POR FESR Liguria 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"  
Azione 3.1.1, 2° bando attuativo. Proroga termini presentazione domande al 28/02/2017.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nelle premesse:

- di prorogare al 28 febbraio 2017 il termine finale per la presentazione delle domande di contributo a valere sul secondo bando attuativo dell'azione 3.1.1 "Aiuti agli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" del POR FESR Liguria 2014 - 2020, finalizzato a promuovere la dotazione da parte delle micro, piccole e medie imprese liguri di sistemi di auto protezione e dispositivi di prevenzione e mitigazione dei danni in caso di calamità alluvionali, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1546 del 29/12/2015;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
  - pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
  - pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul BURL.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1223****Definizioni generali Accordi di localizzazione di cui alla L.R. n. 1/2016.**

## LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la Legge regionale n. 1 del 2016 “Legge sulla crescita” che, tra l’altro, prevede all’articolo 7 “Attuazione degli investimenti produttivi” la possibilità per la Regione di stipulare Accordi di Localizzazione con imprese e reti di imprese allo scopo di promuovere la crescita e l’occupazione;

VISTO l’articolo 10 della sopracitata Legge che prevede l’istituzione presso la F.I.L.S.E. Spa di un Fondo Strategico regionale;

RITENUTO opportuno procedere a definire le prime disposizioni generali per l’attuazione degli Accordi di Localizzazione previsti dall’articolo 7 della L.r. 1/2016;

VISTO il documento allegato al presente atto quale parte necessaria ed integrante;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica: Edoardo Rixi

## DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le prime disposizioni generali per l’attuazione degli Accordi di Localizzazione previsti dall’articolo 7 della L.r. 1/2016 contenute nel documento allegato alla presente deliberazione quale parte necessaria ed integrante;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
  - pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
  - pubblicazione, per estratto, della seguente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

(segue allegato)

## **ACCORDI DI LOCALIZZAZIONE (L.R. 1/2016) DISPOSIZIONI GENERALI**

In attuazione di quanto previsto all'art. 7 della Legge Regionale n. 1 del 2016 "Legge sulla crescita" la Regione, allo scopo di promuovere la crescita e l'occupazione, può stipulare Accordi di Localizzazione con imprese che investano in nuove attività produttive e turistiche nonché nel terziario e che assumano l'obbligo di mantenere l'insediamento per un periodo minimo di 5 anni .

Nell'ambito dell'accordo di localizzazione la Regione Liguria può prevedere agevolazioni a favore dell'impresa che realizza l'investimento sia sotto forma di agevolazioni fiscali tramite esenzione parziale o totale dell'imposta regionale sulle attività produttive fino ad un massimo di 5 anni sia sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile.

Le categoria di spesa a fronte delle quali sarà calcolato il contributo a fondo perduto e/o il prestito rimborsabile possono riguardare:

- costi per la realizzazione di nuovi insediamenti;
- costi per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Gli Accordi di localizzazione possono essere finanziati a valere sulle risorse del Fondo strategico previsto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 1 del 2016 "Legge sulla crescita" e costituito presso la Finanziaria regionale F.I.L.S.E. Spa e/o da fondi regionali e/o comunitari nel rispetto della relativa disciplina di riferimento.

Le domande di agevolazione devono essere presentate a F.I.L.S.E. Spa nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale.

Beneficiari delle agevolazioni degli accordi di localizzazione sono le imprese di piccole, medie e grandi dimensioni che realizzino un nuovo investimento sul territorio ligure.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione si utilizza la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

Per le imprese di grandi dimensioni gli investimenti ammissibili ad agevolazione devono essere realizzati nell'ambito di strutture operative ubicate nelle aree della Regione Liguria ammesse alla deroga di cui all'art. 107.3 c) del Trattato U.E. individuate nella Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

Le agevolazioni devono essere concesse nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato:

- ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/2013);
- ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (G.U.U.E. L 187 del 26/06/2014);
- qualora la fattispecie lo richieda previa procedura di notifica alla Commissione Europea.

L'entità e la procedura di concessione delle agevolazioni sono stabilite dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti elementi: qualità ed entità dell'investimento, dimensioni del volume d'affari dell'impresa, impatto occupazionale diretto e indotto con particolare riferimento all'occupazione qualificata.

Agli Accordi di localizzazione attivati nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa individuate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico potranno essere riconosciute priorità o riserve di fondi.

Gli Accordi possono, inoltre, riguardare progetti di insediamento in aree di disponibilità pubblica finalizzate all'insediamento d'impresa. A tal fine per le aree e gli immobili a destinazione produttiva di proprietà di Regione Liguria o sue società controllate, la Giunta regionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti e contratti pubblici, individua modalità flessibili di messa a disposizione alle imprese con meccanismi che garantiscano, da un lato, il rientro finanziario e patrimoniale del valore di tali aree e, dall'altro, favoriscano lo sviluppo temporale della sostenibilità economico-finanziaria dei piani industriali di insediamento delle imprese stesse.

In caso l'Accordo non sia rispettato in tutto o in parte, si provvede al recupero delle quote corrispondenti con gli interessi di legge.

---

---

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1225**

**Approvazione elenco interventi infrastrutturali a favore degli enti locali territoriali ai sensi della l.r. 10/2008 e della DGR 921/2016 - anno 2016 - aree riqualificazione urbana ed edilizia scolastica - impegno di spesa di euro 500.000,00.**

### LA GIUNTA REGIONALE

#### VISTI:

- l'art. 15-quater della l.r. n. 43 del 24 dicembre 2008 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2009)", come sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 ottobre 2009, n. 44 "Modifiche alle leggi regionali 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge Finanziaria 2009) e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 della l.r. 41 del 29 dicembre 2014 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015" che ha modificato il comma 10 bis dell'articolo 31 della l.r. 10/2008 disponendo la corresponsione di contributi a favore degli enti locali territoriali (comuni, province, città metropolitana, unione di comuni) e fissando la quota di cofinanziamento a loro carico nel minimo del 20%, al fine di coadiuvarli nella realizzazione degli interventi infrastrutturali di competenza, con particolare riguardo a quelli articolati nelle seguenti aree:
  - a) viabilità, mobilità, urbanistica ed opere di difesa a mare;
  - b) edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana;
  - c) tutela ambiente e parchi;
  - d) beni culturali ed infrastrutture sportive;
  - e) politiche sociali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 921 del 7 ottobre 2016 che definisce le modalità per la presentazione delle richieste di contributo ed i criteri di concessione;

DATO ATTO che la citata D.G.R. 921/2016 ha, tra l'altro:

- stabilito che le aree di intervento suscettibili di finanziamento per l'anno 2016 sono individuate esclusivamente in parcheggi e pedonalizzazioni (fondi vincolati), viabilità, riqualificazione urbana ed edilizia scolastica;
- approvato l'apposita modulistica denominata "Scheda relazione tecnica – Interventi infrastrutturali a favore degli enti locali territoriali – Ex-PICO" composta da un modello di richiesta e da una scheda tecnico-amministrativa da compilare a cura degli enti locali territoriali e trasmettere alla Regione Liguria entro il 5 dicembre 2016;
- stabilito che i fondi stanziati al cap. U0000009060 del bilancio di previsione 2016 in sede di

assestamento vengano ripartiti nella misura del 50% ciascuno alle aree “viabilità” e “riqualificazione urbana ed edilizia scolastica”, mentre le risorse vincolate stanziare ai capitoli 9063 e 9064 vengano assegnate all’area “parcheggi e pedonalizzazioni”

CONSIDERATO che la citata DGR 921/2016 ha definito i seguenti criteri di ammissibilità delle istanze come di seguito elencati:

- cofinanziamento minimo a carico dell’ente locale di importo non inferiore al 20%;
- progettazione a livello almeno preliminare (ai sensi del previgente d.lgs 163/2006) o, a seguito dell’entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 23, comma 3 del d.lgs 50/2016, di studio di fattibilità tecnico-economica approvato con delibera di giunta o decreto in data antecedente la richiesta di contributo, attestata sul modello di richiesta di contributo;
- dichiarazione che l’ente locale richiedente non abbia ricevuto negli anni 2014 e 2015 contributi ai sensi dell’art. 31 della l.r. 10/2008 per opere o interventi i cui lavori non siano stati affidati all’atto della richiesta;

CONSIDERATO che la citata DGR 921/2016 ha definito i seguenti criteri di priorità di finanziamento per tutte le aree:

- interventi di messa in sicurezza o ripristino di danni causati da eventi improvvisi, nonché di messa in sicurezza di edifici per garantirne l’agibilità;
- interventi in corso di realizzazione nel caso in cui il mancato finanziamento comporti un ritardo nell’attuazione dell’intervento stesso, il suo non completamento o la revoca di finanziamenti già integralmente o parzialmente utilizzati;

CONSIDERATO altresì che la citata DGR 921/2016 ha definito i seguenti ulteriori criteri di preferenza:

- conformità alla strumentazione urbanistica vigente;
- immediata disponibilità delle aree su cui ricade l’intervento;
- cantierabilità delle opere attestata mediante compilazione del cronoprogramma dei lavori e rilevata sul modello di richiesta di contributo mediante l’individuazione dello stato di progettazione (Progetto preliminare/progetto di fattibilità tecnico ed economico, progetto definitivo, progetto esecutivo)

CONSIDERATO che, sulla base dei criteri di priorità e di preferenza sopra elencati, la definizione delle priorità per le singole aree - anche in coerenza con quanto stabilito dalle rispettive leggi di settore - è stata demandata alle strutture competenti in sede di istruttoria, ovvero rispettivamente al Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia per l’area “riqualificazione urbana ed edilizia scolastica” ed al Settore Infrastrutture per le aree “viabilità” e “parcheggi e pedonalizzazioni”;

ATTESO che sul bilancio di previsione per gli anni finanziari 2016-2018 - approvato con l.r.28/2015 e oggetto di assestamento approvato con l.r. 26/2016 - sono disponibili al cap. U0000009060 - “Programma di investimenti infrastrutturali a favore degli enti locali territoriali” risorse per euro 1.000.000,00, di cui 500 mila euro destinati a “riqualificazione urbana ed edilizia scolastica”;

DATO ATTO:

- che entro la del 5 dicembre sono pervenute dagli enti locali liguri complessivamente 203 richieste di contributo;
- che, a seguito dell’istruttoria preliminare effettuata dal Servizio Affari Giuridici della Pianificazione Territoriale, sono state valutate come non ammissibili, per carenza di almeno uno dei criteri di ammissibilità sopra indicati, n. 10 richieste di contributo, per cui rimangono ammissibili complessivamente 193 domande per complessivi 9.309.585,90 euro di richiesta di contributo;
- che le richieste di contributo per le aree della “riqualificazione urbana” ed “edilizia scolastica” sono risultate 86 per una richiesta complessiva pari a 4.236.613,73 euro di cui 40, per una richiesta di euro 2.076.033,82 relative all’edilizia scolastica e 46, per una richiesta di euro 2.160.579,91 relative alla “riqualificazione urbana”;

ATTESO che, a seguito dell’istruttoria effettuata dalle strutture competenti, svolta sulla base dei criteri

di priorità e di preferenza sopra richiamati, il Settore Programmi Urbani Complessi ha trasmesso con nota prot. NP/2016/25453 in data 1 dicembre 2016 il verbale di approvazione delle graduatorie di merito, suddivise in interventi di “riqualificazione urbana” ed “edilizia scolastica”, verbale trattenuto agli atti della struttura;

DATO ATTO che ai sensi della citata DGR 921/2016 la Giunta Regionale approva l'elenco degli Interventi infrastrutturali a favore degli enti locali territoriali (ex-PICO) alla conclusione dell'istruttoria di cui sopra, assegnando i contributi ai soggetti beneficiari;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la coerenza tra le due aree di intervento, si è stabilito:

- di finanziare integralmente gli interventi per i quali siano stati riscontrati entrambi i criteri di priorità previsti alla citata DGR 921/2016;
- di prevedere, in ogni caso, il finanziamento di non più di un contributo per ente locale;
- di dare priorità, in caso di parità, agli interventi che presentano un cofinanziamento maggiore, prevedendo, in ogni caso, di non finanziare interventi in misura inferiore al 75% di quanto richiesto, al fine di consentirne la rapida ed integrale attuazione da parte dell'ente richiedente;
- di prevedere il finanziamento delle rispettive aree in misura proporzionale alle richieste pervenute, fermi restando i criteri sopra elencati;
- di completare quindi la graduatoria riducendo in misura proporzionale gli interventi residui per i quali non sono stati riscontrati entrambi i criteri di priorità individuati alla citata DGR 921/2016;

VISTO l'elenco dei comuni ammessi a finanziamento, sulla base dei criteri di priorità e finanziamento già ricordati e dei verbali di istruttoria tecnica ed amministrativa trasmessa dalla struttura competente, di cui all'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO pertanto di impegnare la somma di € 500.000 = ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo n.118 del 23/11/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, imputandole nel bilancio di previsione 2016/2018 all'esercizio 2016 – scadenza 31/12/2016, sul suddetto capitolo di spesa secondo quanto riportato nella tabella su indicata;

RITENUTO altresì necessario incaricare il Settore Programmi Urbani Complessi di trasmettere ai beneficiari del finanziamento copia del presente provvedimento e curare gli atti conseguenti;

VISTI

- il Titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la l.r. 29 dicembre 2015, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018);
- la l.r. 2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018)

DATO ATTO che gli interventi così individuati costituiscono investimento ai sensi della L. 350/2003 art. 3 c. 18;

RICHIAMATO l'art. 31 c. 10 della L.r. 10/2008 in materia di de-finanziamento;

SU PROPOSTA dell'assessore all'Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Demanio Marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività Estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri

#### DELIBERA

per quanto in premessa specificato,

1. di approvare, ai sensi del comma 10 bis dell'articolo 31 della l.r. 10/2008 (come modificato dall'art. 3 della l.r. 41/2014) e della deliberazione della Giunta regionale n. 921 del 7 ottobre 2016, l'allegato elenco di interventi infrastrutturali a favore degli enti locali territoriali per l'anno 2016;

2. di impegnare la somma di € 500.000,00= ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo n.118 del 23/11/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, imputandole nel bilancio di previsione 2016/2018 all'esercizio 2016 – scadenza 31/12/2016 sul cap. U0000009060 - “Programma di investimenti infrastrutturali a favore degli enti locali territoriali” per la parte destinata a interventi di “riqualificazione urbana” ed “edilizia scolastica” a favore dei Comuni come nella tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di autorizzare ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 23/11/2011 n.118 a liquidare contestualmente gli impegni sopra assunti e a provvedere ai relativi mandati di pagamento con le modalità sopra indicate;
4. di dare atto altresì che i contributi di cui al presente provvedimento non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR 29/09/1973, n. 600;
5. che è stato assolto il debito informativo di cui all'art. 16 della l.r. 2/2006;
6. di incaricare il Settore Programmi Urbani Complessi di trasmettere ai beneficiari del finanziamento copia del presente provvedimento e curare gli atti conseguenti;
7. di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione sul sito web della Regione Liguria.

Si avvisa che avverso il seguente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

(segue allegato)

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI - ANNO 2016 AREA RIQUALIFICAZIONE URBANA						
COMUNE	PROV	CODICE FISCALE	OGGETTO	CONTRIBUTO REGIONE	FINANZIAMENTO ENTE	TOTALE
COSTARAINERA	IM	80000590085	Intervento di messa in sicurezza, restauro e recupero della torre campanaria e del tetto della chiesa di Sant'Antonio Abate in Costarainera	€ 56.000,00	€ 30.000,00	€ 86.000,00
CIVEZZA	IM	00089510085	Messa in sicurezza di una porzione della Piazza San Marco in Civezza, già oggetto di dissesto in occasione degli interventi meteo avversi nel gennaio 2014	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 55.000,00
DIANO ARENTINO	IM	00272680083	Completamento dell'intervento di rigenerazione urbana lungo la via IV Novembre in collegamento dalla frazione Diano Borrello al nuovo centro sportivo e polifunzionale comunale avviato ex bando D.G.R. 1287/2012	€ 50.000,00	€ 35.000,00	€ 85.000,00
PIETRABRUNA	IM	00246270086	Messa in sicurezza di immobile nel centro abitato del capoluogo	€ 31.915,09	€ 8.150,00	€ 40.065,09
TOVO SAN GIACOMO	SV	00338460090	Riqualificazione e completamento del percorso di collegamento interno della borgata Boragni	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 50.000,00
OSPEDALETTI	IM	00246880082	Lavori di completamento di messa in sicurezza dei giardini Belvedere	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00
SESTA GODANO	SP	00130500119	Lavori di riqualificazione urbana della frazione Airola (*)	€ 46.445,34	€ 28.554,66	€ 75.000,00
<b>TOTALE AREA</b>				<b>€ 284.360,43</b>		

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI - ANNO 2016 AREA EDILIZIA SCOLASTICA						
COMUNE	PROV	CODICE FISCALE	OGGETTO	CONTRIBUTO REGIONE	FINANZIAMENTO ENTE	TOTALE
CAMOGLI	GE	83003790108	Interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico compartimentazione terzo piano - Lavori di completamento	€ 36.707,20	€ 9.176,80	€ 45.884,00
PROVINCIA DI IMPERIA	IM	00247260086	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei soffitti dell'edificio "Ex-Caserme Revelli" di Taggia"	€ 39.641,67	€ 9.910,42	€ 49.552,09
SAVIGNONE	GE	00866540107	Completamento interventi di adeguamento antincendio e normativo edificio scolastico San Bartolomeo	€ 46.400,00	€ 11.600,00	€ 58.000,00
COGOLETO	GE	80007570106	Adeguamento alle norme di prevenzione incendi del complesso scolastico sito in Via Gioiello (*)	€ 46.445,35	€ 78.554,65	€ 125.000,00
SAVONA	SV	00175270099	Adeguamento antincendio struttura scolastica di Via S. Lorenzo - Primo Lotto funzionale - Primo Stralcio (*)	€ 46.445,35	€ 103.554,65	€ 150.000,00
<b>TOTALE AREA</b>				<b>€ 215.639,57</b>		

(\*) contributo regionale ridotto del 22,6% rispetto alla richiesta in quanto non in possesso di entrambi i criteri di priorità di cui alla DGR 921/2016

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1226**

**Comune di Dolcedo (Im) - Determinazioni regionali per la conclusione dell'iter di formazione del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b) della l.r. n. 11/2015 e s.m..**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 80, comma 2, n. 1), della LR 11/2015 e s.m., per le motivazioni e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni riportate nel Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio – Sezione per la Pianificazione Territoriale ed Urbanistica n. 168 dell'1.12.2016, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, le varianti al PTCP previste dal progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Dolcedo in premessa specificate - come da elaborato riportante lo stralcio cartografico delle varianti all'assetto insediativo di livello locale del PTCP, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale - dando atto che:
  - a) rispetto ai rilievi regionali a suo tempo formulati nel parere reso sul progetto preliminare di PUC, ai sensi del previgente art. 39, comma 1, della l.r. 36/1997 e s.m., con DGR n. 1022 del 5.8.2011, si rende necessario formulare una serie di prescrizioni riportate nel sopracitato Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 168/2016 al fine di assicurare la piena rispondenza delle previsioni del PUC rispetto ai suddetti rilievi regionali di natura vincolante in quanto inerenti la compatibilità con il vigente PTCP e la conformità alla legislazione regionale in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale;
  - b) per quanto concerne la conclusione del procedimento di VAS, prima della definitiva approvazione del PUC a norma del sopra citato articolo 79, comma 3, lettera b), n. 3), della LR 11/2015, come modificato dall'art. 29 della LR n. 29/2016, il Comune deve acquisire da parte della competente Struttura regionale la attestazione circa l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel sopra citato decreto dirigenziale n. 1207/2011, dandone atto nella deliberazione da assumere ai sensi del ridetto art. 79, comma 3, lettera b), n. 3);
- 2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria e, integralmente, nel sito informatico regionale.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omissis)

---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1227**

**L.R. n. 38/2007, art. 10 e s.m.i.. Fondo di garanzia - Sezione mutui. Approvazione dell'Avviso pubblico, della modulistica e dello schema di Convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A.. Impegno € 400.000,00=.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 avente ad oggetto: "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo" e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 10 il quale prevede:

- al comma 1 l'istituzione di un fondo di garanzia finalizzato, in via generale, alla concessione di garanzie fidejussorie per il pagamento delle rate dei mutui prima casa o dei canoni di locazione calmierati rispetto ai valori del libero mercato;
- al comma 3 l'operatività del fondo a favore di soggetti titolari di mutui già accesi alla data di entrata in vigore della legge che si trovano in difficoltà per far fronte agli impegni assunti, nonché a favore di persone fisiche, richiedenti mutui prima casa, che si trovano in difficoltà nel reperimento di garanzie aggiuntive, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
- al comma 5, la stipulazione di apposita convenzione con la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (F.I.L.S.E. S.p.A.) per la costituzione e la gestione del fondo di cui trattasi e la definizione delle modalità di concessione delle garanzie;

DATO ATTO che, in applicazione delle menzionate disposizioni, i primi atti di intervento regionale in materia di politiche della casa hanno riguardato l'elaborazione dei principi guida per la costituzione delle Agenzie sociali per la casa e la definizione delle *"Linee di indirizzo del Fondo di Garanzia - Sezione locazione"*, approvati rispettivamente con proprie deliberazioni n. 333 del 27 marzo 2009 e n. 1754 del 18 dicembre 2009 e s.m.i. individuandone in tal modo gli ambiti di operatività e le relative modalità organizzative;

ATTESO che la Sezione locazione del Fondo è stata costituita quale strumento avente la funzione di ridurre, nell'ambito di un contratto di locazione, l'entità per il locatore del rischio derivante dall'insolvenza del conduttore e conseguentemente favorire la stipula di nuovi contratti;

RILEVATO il successo di tale iniziativa, sottolineato dalla costante emissione delle garanzie fidejussorie che attualmente "impegnano" totalmente le disponibilità del Fondo, la cui capienza si renderà comunque disponibile alla scadenza delle garanzie prestate;

DATO ATTO che l'attuale relativa ripresa del mercato immobiliare potrebbe altresì giustificare l'implementazione del Fondo di garanzia relativamente ad una nuova Sezione mutui, a favore di persone fisiche richiedenti mutui prima casa che si trovano in difficoltà nel reperimento di garanzie aggiuntive;

CONSIDERATO che tale strumento si pone l'obiettivo di facilitare la stipula di contratti di mutuo fornendo una garanzia fidejussoria che diminuisca il rischio derivante dalla possibile insolvenza del mutuatario;

CONSIDERATO inoltre che la promozione di tale strumento a favore delle neo famiglie e in particolare dei soggetti fino a quaranta anni – e che si pone quale misura complementare e non sostitutiva di altro simile sostegno elaborato in sede nazionale – ha la finalità di ridurre il "rischio inadempimento" derivante da situazioni sopravvenute quali: perdita del posto di lavoro, morte, handicap grave o riconosciuta condizione di non autosufficienza;

EVIDENZIATO che, per realizzare un intervento fidejussorio di questo tipo, in attuazione del menzionato art. 10 della l.r. n. 38/2007, si rende necessario istituire la Sezione mutui del Fondo di garanzia già esistente presso la F.I.L.S.E. S.p.A. al fine di renderlo operativo nei confronti degli Istituti di Credito erogatori dei mutui, i quali si convenzioneranno con la società finanziaria e saranno in tal modo garantiti a fronte di eventuali inadempimenti dei mutuatari e rimborsati sino ad un importo massimo preventivamente stabilito;

PRESO ATTO che le risorse finanziarie attualmente disponibili per l'istituzione della Sezione mutui del Fondo di garanzia, ammontano complessivamente a € 400.000,00= allocati sul capitolo 2873 del Bilancio 2016/2018 con imputazione all'esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016);

RICHIAMATO altresì l'art. 10 comma 4 della già citata l.r. n. 38/2007, il quale – nello stabilire che l'ammontare delle risorse regionali a ciò dedicate costituisce il limite massimo dei crediti per i quali può essere rilasciata la garanzia da parte del fondo – prevede anche la possibilità di integrazione del fondo

stesso mediante conferimenti da parte di soggetti pubblici e privati, preventivamente approvati dalla Regione;

ATTESO che si rende doveroso procedere all'approvazione di un avviso pubblico che individui le finalità, i requisiti e le modalità di accesso alla garanzia fidejussoria per l'acquisto della prima casa, nonché della modulistica propedeutica allo svolgimento delle procedure di concessione della garanzia accessoria;

RILEVATA inoltre l'esigenza di demandare alla FI.L.S.E. S.p.A. – che gestirà il fondo di cui trattasi attraverso apposita convenzione da sottoscrivere con la Regione – l'attività di convenzionamento con gli Istituti di Credito potenziali erogatori dei mutui assistibili dalla garanzia regionale;

RITENUTO pertanto necessario:

- istituire, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della l.r. n. 10/2007 e s.m.i., la Sezione mutui del Fondo di garanzia avente la finalità di facilitare la stipula di contratti di mutuo attraverso una garanzia fidejussoria che diminuisca il rischio derivante dalla possibile insolvenza dei mutuatari;
- approvare l'“Avviso pubblico per la concessione di garanzia fidejussoria per l'acquisto della prima casa in Liguria”, che si unisce al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale come Allegato 1;
- approvare i moduli necessari allo svolgimento delle procedure (richiesta mutuo, accesso e attivazione della garanzia ecc..) che si uniscono al presente provvedimento come Allegato 2;
- approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A., che si unisce al presente provvedimento come Allegato 3 quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di attuare il disposto normativo di cui all'articolo 10, commi 1 e 5 della l.r. n. 38/07 e s.m.i.;
- impegnare a favore della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (FI.L.S.E. S.p.A.) le risorse complessive di € 400.000,00= per il Fondo di garanzia - Sezione mutui (art. 10, comma 1, l.r. n. 38/07) sul capitolo 2873 del bilancio 2016/2018 con imputazione all'esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016);
- provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione del suddetto importo a favore di FI.L.S.E. S.p.A.;
- procedere, dato il carattere innovativo dello strumento, ad un periodo di attivazione sperimentale di 24 mesi, al termine del quale – in assenza di un positivo riscontro della misura – si procederà alla traslazione dell'eventuale importo residuo non utilizzato sulla Sezione locazione del Fondo di Garanzia;

VISTO il Titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche e integrazioni.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica, Pianificazione territoriale ed Edilizia, dott. Marco Scajola

#### DELIBERA

*per i motivi individuati nelle premesse che si richiamano integralmente*

- di istituire, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 e s.m.i., la Sezione mutui del Fondo di garanzia regionale avente la finalità di facilitare la stipula di contratti di mutuo attraverso una garanzia fidejussoria che diminuisca il rischio derivante dalla possibile insolvenza dei mutuatari;
- di approvare:
  - l'“Avviso pubblico per la concessione di garanzia fidejussoria per l'acquisto della prima casa in Liguria”, che si unisce al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
  - la modulistica necessaria allo svolgimento delle procedure (richiesta mutuo, accesso e attivazione della garanzia ecc..), che si unisce al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
  - lo schema di Convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo

Economico – FI.L.S.E. S.p.A., che si unisce al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 3), al fine di attuare il disposto normativo di cui all'articolo 10, commi 1 e 5 della l.r. n. 38/07 e s.m.i.;

- di autorizzare la spesa dell'importo di € 400.000,00= per consentire la liquidazione delle risorse per le finalità esplicitamente evidenziate;
- di impegnare – ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche e integrazioni – a favore della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (FI.L.S.E. S.p.A.), codice fiscale 00616030102, le risorse complessive di € 400.000,00= per il Fondo di garanzia - Sezione mutui (art. 10, commi 1 e 3, l.r. n. 38/07) sul capitolo 2873 del bilancio di previsione 2016/2018 con imputazione all'esercizio 2016 (scadenza 31/12/2016);
- di procedere con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 57 del predetto decreto legislativo alla liquidazione dell'importo sopra indicato in favore della FI.L.S.E. S.p.A.;
- di dare atto che, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell'allegato 4/2 al decreto medesimo, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;
- di demandare alla FI.L.S.E. S.p.A. l'attività di convenzionamento con gli Istituti di Credito potenziali erogatori dei mutui assistibili dalla garanzia regionale;
- di attivare il presente strumento per un periodo sperimentale pari a 24 mesi, al termine del quale – in assenza di un positivo riscontro della misura – si procederà alla traslazione dell'eventuale importo residuo non utilizzato sulla Sezione locazione del Fondo di Garanzia;
- di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di sottoscrivere la convenzione sopra menzionata con le modalità previste dall'art. 15, comma 2 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

*Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.*

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

(segue allegato)

**AVVISO PUBBLICO**  
**PER LA CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEJUSSORIA**  
**PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA IN LIGURIA**  
(art. 10 della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i.)

**1 - Finalità**

Il Fondo di garanzia costituito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo" e s.m.i., opera a favore di persone fisiche che stipulano mutui, anche cointestati, per l'acquisto sul territorio della Liguria di una prima casa di abitazione attraverso la concessione di garanzie fidejussorie a favore di Banche convenzionate.

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A. (di seguito "FI.L.S.E. S.p.A."), soggetto gestore del Fondo di garanzia, procederà, nei limiti della capienza pro-tempore del Fondo medesimo, all'emissione delle predette garanzie.

La garanzia fidejussoria ha una validità massima di 72 mesi a decorrere dalla data della delibera bancaria di concessione del mutuo e sarà attivabile dalla Banca concedente a fronte di eventuali inadempimenti dei mutuatari conseguenti a:

- a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato;
- b) morte;
- c) handicap grave o riconosciuta condizione di non autosufficienza.

La garanzia fidejussoria copre il pagamento delle rate scadute e non pagate dal mutuatario sia per la quota capitale sia per la quota di interessi dovuti dal medesimo.

**2 – Beneficiari e caratteristiche del mutuo**

Può accedere alla garanzia del Fondo la persona fisica che, al momento della richiesta di mutuo, sia componente di una coppia coniugata ovvero costituita ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, formatasi da almeno sei mesi e da non oltre 2 anni ed in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i 40 anni di età, e che possieda i seguenti requisiti:

1. sia residente in Liguria o ne acquisisca la residenza entro 18 mesi dalla stipula dell'atto di compravendita;
2. abbia richiesto un mutuo con una rata mensile (come da piano di ammortamento provvisorio rilasciato dalla Banca) non inferiore al 10% e non superiore al 45% di un dodicesimo dei redditi annui netti, così come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, compresi quelli dei cointestatori del mutuo e degli eventuali fidejussori. Tale rapporto percentuale deve essere attestato dalla Banca nel "Modulo di richiesta di garanzia fidejussoria" ("Modulo B" allegato al presente "Avviso");
3. abbia ottenuto dalla Banca un mutuo, anche sottoposto a condizione sospensiva subordinata al rilascio della garanzia di cui al presente "Avviso", finalizzato all'acquisto della prima casa con le seguenti caratteristiche oggettive:
  - a) importo del mutuo prima casa non superiore a euro 150/mila;
  - b) durata del mutuo non inferiore a 25 anni;
  - c) prezzo dell'immobile oggetto di compravendita non superiore a euro 200/mila.

Ciascun richiedente può accedere una sola volta alla garanzia di cui al presente "Avviso".

**3 – Modalità di accesso al mutuo e alla garanzia**

Il richiedente, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui al precedente punto 2, dovrà presentare la richiesta di mutuo e di accesso alla garanzia del Fondo ad una Banca Convenzionata utilizzando, a pena di inammissibilità, il "Modulo di richiesta di mutuo e di accesso alla garanzia" ("Modulo A" allegato al presente "Avviso") reperibile presso la sede della FI.L.S.E. S.p.A. (Via Peschiera 16 - Genova) o sul sito [www.filse.it](http://www.filse.it) o sul sito della Regione Liguria [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it).

In presenza di cointestatori del mutuo e/o di fidejussori dovrà essere compilato, a pena di inammissibilità, anche il "Modulo di presa d'atto di richiesta di mutuo e di accesso alla garanzia" ("Modulo A/2" allegato al presente "Avviso").

La Banca, previa verifica della completezza e correttezza della documentazione prodotta

dal richiedente e previa valutazione del merito creditizio dello stesso, delibera un mutuo di importo non superiore a euro 150/mila, di durata non inferiore a 25 anni, anche sottoposto a condizione sospensiva subordinata al rilascio della garanzia di cui al presente "Avviso". Deliberato il mutuo, la Banca richiederà alla FI.L.S.E. S.p.A. il rilascio della garanzia fidejussoria utilizzando l'allegato "Modulo B" compilato in ogni sua parte e completo degli allegati, a pena di inammissibilità.

Tale documentazione deve essere inviata dalla Banca concedente alla FI.L.S.E. S.p.A. a mezzo posta elettronica entro 10 giorni dalla data della delibera bancaria di concessione. L'istanza inoltrata alla FI.L.S.E. S.p.A. ha una validità di 30 giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali l'istanza stessa è da intendersi non accolta.

FI.L.S.E. S.p.A., al ricevimento della richiesta di garanzia da parte della Banca, procede al rilascio della garanzia medesima nei limiti della capienza pro-tempore del Fondo, con responsabilità complessiva limitata a tale capienza e sulla base dell'ordine cronologico di tale ricevimento.

Qualora i fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute alla FI.L.S.E. S.p.A. nel medesimo giorno, le garanzie verranno rilasciate in base all'ordine cronologico di presentazione della richiesta del finanziamento da parte del richiedente alla Banca.

FI.L.S.E. S.p.A. rilascerà alla Banca la garanzia richiesta inviandone comunicazione anche a mezzo posta elettronica. Per le richieste di garanzia non accolte il richiedente potrà presentare una nuova domanda alla Banca.

#### **4 - Obblighi del richiedente**

Il richiedente si impegna a presentare la domanda di mutuo e di relativa concessione della garanzia fidejussoria presso le Banche convenzionate in conformità a quanto previsto nel presente "Avviso" ed utilizzando la modulistica allegata.

#### **5 - La garanzia**

L'agevolazione consiste nell'emissione di una garanzia fidejussoria a favore della Banca e nell'interesse del richiedente a garanzia del mutuo concesso conformemente al presente "Avviso".

La garanzia, pari al 10% dell'importo del mutuo concesso dalla Banca con limite massimo di euro 10.000,00 (euro diecimila/00), copre il pagamento delle rate risultate insolite sia per la quota di capitale sia per la quota di interessi.

La garanzia ha validità 72 mesi dalla data di delibera bancaria di concessione del mutuo stesso. Decorso tale termine la garanzia s'intenderà nulla e priva di ogni effetto anche senza la materiale restituzione della stessa.

#### **6 - Attivazione della garanzia**

La garanzia sarà attivabile dalla Banca a fronte di eventuali inadempimenti dei mutuatari, conseguentemente al verificarsi degli eventi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1, inoltrando alla FI.L.S.E. S.p.A.:

- 1 - la dichiarazione del richiedente resa sul "Modulo C", in assenza di messa in mora, entro 75 giorni dalla data della prima rata impagata.
- 2 - in assenza della dichiarazione prevista al precedente punto 1, la richiesta di attivazione della garanzia (utilizzando il "Modulo D"), a fronte del mancato pagamento di rata/e da almeno 6 mesi.

In entrambi i casi, l'attivazione della garanzia è subordinata all'attivazione, per quanto applicabili, di eventuali polizze assicurative acquisite per i medesimi fini dalla Banca concedente il mutuo.

FI.L.S.E. S.p.A., rinunciando sin d'ora al beneficio della preventiva escussione del richiedente inadempiente provvederà alla liquidazione nei limiti della disponibilità pro-tempore del Fondo e con responsabilità complessiva limitata a tale capienza.

**7 - Controlli**

Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. potranno effettuare in qualsiasi momento controlli documentali o attraverso ispezioni e sopralluoghi finalizzati alla verifica di quanto previsto nel presente "Avviso":

- a) sulla documentazione acquisita dalle Banche convenzionate ai fini della richiesta, dell'ottenimento e dell'attivazione delle garanzie rilasciate;
- b) sulla documentazione relativa al mutuo garantito.

**8 - Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003**

Si informa, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo citato l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettifica ovvero quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è F.I.L.S.E. S.p.A.

"Modulo A"

**Modulo di richiesta di mutuo e di accesso alla garanzia**  
(da compilare a cura del richiedente il mutuo)

FONDO DI GARANZIA  
A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA IN LIGURIA  
(art 10 della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i.)

data,

Spettabile Banca

Via \_\_\_\_\_

Cap/Comune \_\_\_\_\_

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Telefono abitazione: \_\_\_\_\_ cellulare: \_\_\_\_\_

## CHIEDE

1. la concessione di un mutuo pari ad Euro \_\_\_\_\_ di durata pari a \_\_\_\_\_ anni (indicare gli anni di ammortamento) che – ai sensi dell'art 10 comma 3 della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i. e della DGR n. ....del..... – consenta il riconoscimento della garanzia fidejussoria per l'acquisto della prima casa in Liguria;  
*(nota: l'importo massimo richiedibile è pari a Euro 150/mila; la durata minima è pari a 25 anni di ammortamento; prezzo dell'immobile oggetto di compravendita non superiore a Euro 200/mila).*
2. l'intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art. 10, comma 3 della l.r. n. 38/2007 e s.m.i.

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.

## DICHIARA

- a) di essere componente di una coppia coniugata ovvero costituita ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, formatasi da almeno sei mesi e da non oltre 2 anni;
- b) che almeno uno dei componenti del nucleo di cui alla precedente lettera a) non ha superato i 40 anni di età;

## DICHIARA INOLTRE

di essere residente in Liguria o di impegnarsi ad acquisirne la residenza entro 18 mesi dalla stipula dell'atto di compravendita.

Data

Firma leggibile del dichiarante \*

\_\_\_\_\_

\* La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante e inviata insieme alla fotocopia del documento d'identità in corso di validità (articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione del mutuo accordato dalla Banca

SI IMPEGNA,

nel caso in cui la FI.L.S.E. S.p.A. sia chiamata al pagamento della garanzia rilasciata a valere sul Fondo di cui sopra, a restituire alla FI.L.S.E. S.p.A. l'importo dalla stessa erogato a seguito dell'attivazione della garanzia medesima, autorizzando altresì la Banca a trasmettere alla FI.L.S.E. S.p.A. le necessarie informazioni volte al recupero delle somme erogate.

Data

Firma leggibile del dichiarante\*\*

\_\_\_\_\_

Si allega:

- copia fronte retro del documento di identità in corso di validità;
- certificato di matrimonio qualora non risultante agli atti degli uffici italiani (in caso di cittadini stranieri).

\*\* Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente quanto sopra riportato

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza la Banca e la FI.L.S.E. S.p.A. al trattamento, alla condivisione e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

"Modulo A/2"

**Modulo di presa d'atto  
di richiesta di mutuo e di accesso alla garanzia**  
(da compilare a cura di eventuali cointestatari/fidejussori)

**FONDO DI GARANZIA  
A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA IN LIGURIA**  
(art 10 della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i.)

data,

Spettabile Banca

Via \_\_\_\_\_

Cap/Comune \_\_\_\_\_

(1) Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Telefono abitazione: \_\_\_\_\_ cellulare: \_\_\_\_\_  
in qualità di ..... (indicare: cointestatario o fidejussore)

(2) Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Telefono abitazione: \_\_\_\_\_ cellulare: \_\_\_\_\_  
in qualità di ..... (indicare: cointestatario o fidejussore)

(3) Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Telefono abitazione: \_\_\_\_\_ cellulare: \_\_\_\_\_  
in qualità di ..... (indicare: cointestatario o fidejussore)

**DICHIARA/NO**  
di essere a conoscenza che

il sig \_\_\_\_\_  
nato/aa \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Telefono abitazione: \_\_\_\_\_ cellulare: \_\_\_\_\_  
(indicare il nominativo firmatario del modulo A)

ha effettuato una domanda di accesso al Fondo di garanzia a sostegno dell'acquisto della prima casa ai sensi dell'art 10, comma 3 della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i. e della DGR n.....del.....

#### E SI IMPEGNA/NO

- a non effettuare analoghe richieste a valere sul medesimo Fondo sino all'estinzione della garanzia prestata dalla F.I.L.S.E. S.p.A.;
- nel caso in cui la F.I.L.S.E. S.p.A. sia chiamata al pagamento della garanzia rilasciata a valere sul Fondo di cui sopra, a restituire alla F.I.L.S.E. S.p.A. l'importo dalla stessa erogato a seguito dell'attivazione della garanzia medesima con responsabilità solidale con il richiedente la garanzia stessa, autorizzando altresì la Banca a trasmettere alla F.I.L.S.E. S.p.A. le necessarie informazioni volte al recupero delle somme erogate, ivi compreso il saldo di rapporti di conto intrattenuti.

Firma leggibile del dichiarante (1)

\_\_\_\_\_

Firma leggibile del dichiarante (2)

\_\_\_\_\_

Firma leggibile del dichiarante (3)

\_\_\_\_\_

Luogo e data, .....

Si allega:

copia fronte retro del documento di identità in corso di validità di ciascun dichiarante;

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza la Banca e la F.I.L.S.E. S.p.A. al trattamento, alla condivisione e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

"Modulo B"

**da redigere su carta intestata della Banca**  
**MODULO DI RICHIESTA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA**  
 (art.10 legge regionale n. 38/2007 e s.m.i.)

A mezzo posta elettronica

Spett.le  
 FI.L.S.E. S.p.A.  
 Via Peschiera, 16  
 16122 Genova (GE)

**Oggetto:** richiesta di rilascio di garanzia fidejussoria a "prima richiesta scritta" a garanzia del mutuo concesso ai sensi dell'art 10, comma 3, della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i., della DGR n.....del.....e della relativa modulistica al Sig.\_\_\_\_\_.

Ai sensi di quanto previsto in oggetto e della Convenzione Regione Liguria – FI.L.S.E. S.p.A. sottoscritta in data ....., nonché della Convenzione tra codesta rispettabile Finanziaria e la scrivente

**si dichiara che:**

- a) in data \_\_\_\_\_ è pervenuta dal sig.....una richiesta di mutuo e di accesso alla garanzia del Fondo *ex art. 10*, comma 3 della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i.;
- b) in data \_\_\_\_\_ è pervenuta una richiesta di mutuo ai sensi di quanto sopra da parte di:  
 (indicare tutti i nominativi dei richiedenti il mutuo)

Sig.\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

Sig.\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

tale richiesta di mutuo è supportata dalle garanzie fidejussorie dei seguenti nominativi:  
 (indicare tutti i nominativi degli eventuali fidejussori)

Sig.\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

Sig.\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

verificati i requisiti previsti da quanto in oggetto, in data \_\_\_\_\_ è stato concesso al/ ai nominativo/i di cui sopra (qualora ricorra il caso, inserire: "*subordinatamente al rilascio della garanzia per la quale si inoltra la presente richiesta,*") un mutuo, identificato con il n....., di importo pari a Euro.....(importo massimo di euro 150/mila) e con una durata di anni.....(durata non inferiore a 25 anni) a fronte dell'acquisto di una prima casa in Liguria per la quale sarà stipulato un contratto di compravendita per Euro .....(importo massimo euro 200/mila);

**si conferma che**

la rata mensile (come da piano di ammortamento provvisorio allegato) non è inferiore al 10% e non è superiore al 45% di un dodicesimo dei redditi annui netti complessivi, così come risultanti dalle

dichiarazioni dei redditi, compresi quelli di eventuali cointestatari del mutuo e di eventuali fidejussori;

**si richiede**

il rilascio di garanzia fidejussoria con validità sino all'estinzione del sopracitato mutuo (identificato dal n.....) e, comunque, sino al \_\_\_\_\_(indicare 72 mesi dalla data di delibera), fino alla concorrenza massima di Euro \_\_\_\_\_ (indicare l'importo pari al 10% del mutuo concesso, con limite di euro 10.000,00), prendendo atto delle modalità di attivazione della garanzia di cui al punto 6 dell'Avviso pubblico per la concessione di garanzia fidejussoria per l'acquisto della prima casa in Liguria" approvato con la DGR n. ....del.....

L'attivazione della presente garanzia è subordinata all'attivazione, per quanto applicabili, di eventuali polizze assicurative acquisite per i medesimi fini dalla scrivente.

La garanzia richiesta con la presente cesserà i suoi effetti nei termini sopra indicati, anche senza la materiale restituzione della stessa.

La presente istanza ha una validità di 30 giorni dalla data di ricezione da parte della F.I.L.S.E. S.p.A., decorsi i quali l'istanza stessa è da intendersi non accolta.

La garanzia dovrà essere inviata al seguente indirizzo dell'Agenzia bancaria:

\_\_\_\_\_ e all'attenzione del Sig. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Cordiali saluti.

Luogo e data

\_\_\_\_\_

(TIMBRO e FIRMA BANCA RICHIEDENTE)

\_\_\_\_\_

In allegato:

- copia della delibera bancaria
- piano di ammortamento provvisorio

“Modulo  
C”

(da utilizzarsi da parte del mutuatario per l'attivazione di cui al punto 6.1 dell'“Avviso”)  
**(Parte riservata al mutuatario)**

Spett.le  
Banca

\_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
Cap/Comune \_\_\_\_\_

**Oggetto:** richiesta di attivazione della garanzia *ex art. 10*, comma 3 della l.r. n. 38/2007 e s.m.i. e DGR n. \_\_\_\_\_ del.....

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ ( ) Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Telefono abitazione: \_\_\_\_\_ cellulare: \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'attivazione della garanzia a sostegno dell'acquisto della prima casa ai sensi dell'art 10, comma 3 della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i. e della DGR n.....del.....

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.

**DICHIARA**

che sono sopravvenute difficoltà economiche connesse a:

- perdita del posto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato
- morte (nel presente caso il modulo deve essere compilato e sottoscritto dagli eredi del *de cuius*)
- handicap grave o riconosciuta condizione di non autosufficienza

**E SI IMPEGNA**

ad avvenuto superamento delle sopracitate difficoltà a restituire alla F.I.L.S.E. S.p.A. l'importo dalla stessa erogato a seguito della presente attivazione.

Data \_\_\_\_\_ Firma leggibile del dichiarante \* \_\_\_\_\_

\* La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante e inviata insieme alla fotocopia del documento d'identità in corso di validità (articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

\*\*\*\*\***(Parte riservata alla Banca)**\*\*\*\*\*

La sottoscritta Banca ricevuto in data \_\_\_\_\_ il presente “Modulo C” e dopo aver attivato, per quanto applicabili, eventuali polizze assicurative acquisite per i medesimi fini della garanzia di cui all'oggetto,

**inoltra**

a mezzo posta elettronica alla F.I.L.S.E. S.p.A. il presente “Modulo C” per l'attivazione della garanzia rilasciata nell'interesse del sig. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

**richiede**

alla FI.L.S.E. S.p.A., verificata la capienza pro-tempore del Fondo in oggetto – bene inteso che la responsabilità complessiva di codesta Finanziaria è limitata a tale capienza pro-tempore – di voler effettuare a copertura di quanto dovuto in relazione al mutuo garantito, un bonifico pari ad Euro \_\_\_\_\_ sul conto corrente intestato al medesimo mutuatario in essere presso la Banca \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ coordinate IBAN\_\_\_\_\_.

L'attivazione della garanzia fidejussoria comporta il trasferimento a FI.L.S.E. del credito per il quale viene richiesta, in relazione agli importi che saranno liquidati.

Resta inteso che con il pagamento delle somme da parte di FI.L.S.E. a seguito della presente richiesta, o a fronte di precedenti analoghe richieste per il medesimo mutuo, la garanzia fidejussoria si ritiene nulla e priva di qualsivoglia efficacia e cessa i propri effetti al raggiungimento di quanto originariamente garantito anche senza la materiale restituzione della stessa.

In ogni caso una volta provveduto al pagamento di quanto originariamente garantito si procederà alla restituzione a FI.L.S.E. della garanzia fidejussoria in originale.

Data,\_\_\_\_\_

Timbro e Firma della Banca\_\_\_\_\_Firma del mutuatario per presa d'atto\_\_\_\_\_

"Modulo D"

**da redigere su carta intestata della banca****Modulo di richiesta di attivazione della garanzia**

(art 10 della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i. e DGR n.....del.....)  
(da utilizzarsi da parte della Banca per l'attivazione di cui al punto 6.2 dell' "Avviso")

Raccomandata A.R.

Data, \_\_\_\_\_

Spett.le  
F.I.L.S.E. S.p.A.  
Via Peschiera, 16  
16122 Genova (GE)

**Oggetto:** richiesta di attivazione della garanzia fidejussoria a favore della Banca \_\_\_\_\_  
e nell'interesse di \_\_\_\_\_

La sottoscritta Banca \_\_\_\_\_

**preso atto**

del verificarsi degli eventi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1 di cui all' "Avviso", ed acquisita documentazione idonea ad attestare i medesimi eventi

**dichiara**

di aver eseguito la messa in mora nei confronti del/dei mutuuario/i e del/dei fidejussore/i del sottoindicato mutuo e, dopo aver attivato, per quanto applicabili, eventuali polizze assicurative acquisite per i medesimi fini della garanzia di cui all'oggetto

**chiede**

il pagamento di euro \_\_\_\_\_ a copertura del mutuo (identificato dal n.....)  
di originari euro \_\_\_\_\_ a valere sulla garanzia fidejussoria rilasciata da codesta Finanziaria  
in data \_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_\_ ed a valere sulla quale sono già stati  
effettuati pagamenti per euro \_\_\_\_\_ (indicare le somme già eventualmente pagate dalla  
F.I.L.S.E. S.p.A. a valere sulla garanzia rilasciata).

**Si allega:**

- a) copia della documentazione presentata dal mutuuario per l'ottenimento del mutuo garantito;
- b) copia della/e lettera/e di messa in mora.

Si prega codesta Spettabile F.I.L.S.E. S.p.A. verificata la capienza pro-tempore del Fondo in oggetto – bene inteso che la responsabilità complessiva di codesta Finanziaria è limitata a tale capienza pro-tempore – a voler effettuare il bonifico di tale importo sul conto corrente intestato a \_\_\_\_\_ in essere presso la Banca \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ coordinate IBAN \_\_\_\_\_

L'attivazione della garanzia fidejussoria comporta il trasferimento alla F.I.L.S.E. S.p.A. del credito per il quale viene richiesta, in relazione agli importi che saranno liquidati.

Resta inteso che con il pagamento delle somme da parte della F.I.L.S.E. S.p.A. a seguito della presente richiesta, o a fronte di precedenti analoghe richieste per il medesimo mutuo, la garanzia fidejussoria si ritiene nulla e priva di qualsivoglia efficacia e cessa i propri effetti al raggiungimento di quanto originariamente garantito anche senza la materiale restituzione della stessa.

In ogni caso una volta provveduto al pagamento di quanto originariamente garantito si procederà alla restituzione alla F.I.L.S.E. S.p.A. della garanzia fidejussoria in originale.

Cordiali saluti.

Firma della Banca

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - F.I.L.S.E. S.p.A. PER LA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA IN LIGURIA**

**(ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i. e della DGR n.....del.....)**

L'anno ..... addì .....in Genova

TRA

la Regione Liguria (C.F. 00849050109), di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, in persona del ....., domiciliato per la carica in Piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova

E

la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito denominata F.I.L.S.E. S.p.A., in persona del ....., domiciliato per la carica in via Peschiera 16 – 16122 Genova;

**PREMESSO CHE:**

- la Regione Liguria con la legge regionale n. 48 del 28 dicembre 1973 ha costituito la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale con attività finalizzata anche alla incentivazione di iniziative produttive;
- in data 31 dicembre 2008 è stata sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. S.p.A. la Convenzione relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali la Regione esercita sulla F.I.L.S.E. S.p.A. “il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi”;
- l'articolo 10, comma 3 della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i., ha costituito presso la F.I.L.S.E. S.p.A. un apposito Fondo di garanzia, di seguito per brevità denominato “Fondo” destinato agli interventi in favore di persone fisiche richiedenti mutui prima casa che si trovano in difficoltà nel reperimento di garanzie aggiuntive;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. ....del....., è stato approvato lo schema della presente Convenzione nonché l'Avviso per la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo destinato alla concessione dei benefici di cui sopra con la relativa modulistica;
- il beneficio consiste nella concessione da parte della F.I.L.S.E. S.p.A. di una garanzia fidejussoria nell'interesse della persona fisica che stipuli con una Banca convenzionata, previa valutazione di merito del credito del richiedente da parte della Banca stessa, un contratto di mutuo, anche cointestato, finalizzato all'acquisto, sul territorio ligure, della prima casa;
- in considerazione del carattere innovativo dello strumento, secondo quanto stabilito dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n..... del....., è previsto un periodo di attivazione sperimentale della misura di 24 mesi, al termine del quale – in assenza di positivo riscontro – l'eventuale importo residuo non utilizzato verrà traslato sulla Sezione locazione del Fondo di Garanzia;
- la F.I.L.S.E. S.p.A. possiede strutture operative idonee per assicurare la buona gestione di tale intervento;
- si rende, quindi, necessario addivenire alla sottoscrizione di specifica Convenzione tra Regione e F.I.L.S.E. S.p.A.;

**Articolo 1  
(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## **Articolo 2**

### **(Ambito di applicazione)**

1. L'articolo 10, comma 3 della legge regionale n. 38/2007 e s.m.i, ha costituito presso la F.I.L.S.E. S.p.A. un Fondo di garanzia destinato agli interventi a favore di persone fisiche richiedenti mutui prima casa che si trovano in difficoltà nel reperimento di garanzie aggiuntive.
2. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari ad Euro 400.000,00 che potrà essere integrata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della precitata legge regionale, anche con conferimenti da parte di soggetti pubblici e privati (di seguito: "soggetti conferenti"), previa approvazione da parte della Regione stessa.
3. I soggetti conferenti che vorranno integrare il Fondo dovranno fare richiesta alla Regione, che provvederà ad autorizzarne l'integrazione e le modalità della stessa con specifica Convenzione, dandone apposita comunicazione alla F.I.L.S.E. S.p.A..
4. La Regione e la F.I.L.S.E. S.p.A. pubblicheranno, dandone adeguata informativa sui propri siti istituzionali, l'elenco dei soggetti conferenti.
5. Le garanzie rilasciate dalla F.I.L.S.E. S.p.A. a valere sul Fondo coprono il pagamento delle rate insolute sia per la quota capitale sia per la quota interessi.

## **Articolo 3**

### **(Funzionamento del Fondo)**

1. Le caratteristiche della garanzia nonché i criteri e le modalità di concessione della medesima sono definiti dalla DGR n..... del .....e dall'allegato "Avviso".
2. La F.I.L.S.E. S.p.A. provvederà alla predisposizione di un'apposita convenzione con le Banche da sottoscrivere al fine dell'attuazione di quanto previsto per la gestione dell'intervento.

## **Articolo 4**

### **(Modalità di gestione del Fondo)**

1. Il totale delle garanzie pro-tempore rilasciate dalla F.I.L.S.E. S.p.A. a valere sul Fondo non può superare un importo pari alla consistenza del Fondo stesso. Al raggiungimento di tale limite la F.I.L.S.E. S.p.A. interrompe la concessione delle garanzie.
2. Le disponibilità finanziarie del Fondo sono incrementate da interessi attivi, da proventi derivanti dall'investimento delle disponibilità finanziarie costituenti il Fondo stesso e da eventuali recuperi a fronte di escussioni. Per contro, tali disponibilità vengono diminuite da quanto liquidato a seguito di attivazioni delle garanzie rilasciate, dalla corresponsione dei corrispettivi annuali alla F.I.L.S.E. S.p.A. nonché dai rimborsi di cui al successivo articolo 7.

## **Articolo 5**

### **(Obblighi di F.I.L.S.E. S.p.A.)**

1. La F.I.L.S.E. S.p.A. provvede a depositare e gestire le risorse finanziarie assegnate al Fondo, ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, sul conto corrente intestato a "F.I.L.S.E. S.p.A. – Fondo di Garanzia per l'acquisto della prima casa in Liguria - Art. 10, comma 3 – l.r. n. 38/2007 e s.m.i." separate dalle altre proprie attività e a gestirle con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme stesse vincoli di alcun genere.
2. La F.I.L.S.E. S.p.A. dovrà consentire ai competenti funzionari regionali l'ispezione ed il controllo della documentazione relativa alla gestione del Fondo conservando tale documentazione per cinque anni successivi alla scadenza della presente Convenzione e fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.
3. La F.I.L.S.E. S.p.A., per quanto ritenuto opportuno dalla Regione, supporta la stessa per la promozione del Fondo anche presso i possibili soggetti conferenti di cui all'art. 2, comma 2.

## **Articolo 6**

### **(Rendicontazione)**

1. La F.I.L.S.E. S.p.A. presenta alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno specifici rendiconti relativi all'anno precedente, contenenti un bilancio della gestione delle risorse che evidenzia la dotazione iniziale, l'analisi dei movimenti, l'elenco delle operazioni effettuate, l'elenco dettagliato delle spese di

gestione sostenute, i problemi eventualmente riscontrati e le soluzioni adottate o proposte.

**Articolo 7**  
**(Durata)**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2026. Le emissioni delle garanzie potranno essere effettuate sino al 31/12/2020.

**Articolo 8**  
**(Controversie)**

1. Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente Convenzione non definibili in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro competente il Tribunale di Genova.

**Articolo 9**  
**(Spese)**

1. Tutte le imposte e le tasse per la sottoscrizione della presente Convenzione sono a carico della F.I.L.S.E. S.p.A..

Letto, approvato e sottoscritto.

**Genova, lì .....**

**Per la Regione Liguria**

**Per la Finanziaria ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A.**

---

---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1228**

**Aggiornamento, ai sensi art. 3, comma 1, lett. B), della l.r. n. 12/2012 e s.m.i., della d.g.r. n. 1623/2012, recante: "individuazione degli elementi essenziali di cui all'art. 9, comma 2, lett. C) della l.r. n. 12/2012" in materia di cave.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- Di sostituire il punto 1, lett. b), della citata D.G.R. n. 1623/2012, come segue:
  - b) comportano modifiche alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, salvo che la variante consista, in effetti, nell'attuazione delle medesime prescrizioni con modalità diverse o utilizzando materiali diversi da quelli specificatamente indicati nell'atto autorizzativo, e semprechè tali modifiche di dettaglio garantiscano pienamente l'esecuzione del programma di coltivazione e sistemazione ambientale senza alcuna riduzione dei fattori di sicurezza e di tutela ambientale.

- Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

---

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1229**

**Comune Finale Ligure (SV) - Var. al PUC ai sensi degli artt. 44 e 38 della l.r. 36/97 e s.m. relativa alla modifica della disciplina delle aree dismesse dell'ex rilevato ferroviario della Fraz. Varigotti all'interno dell' Ambito ACR4.**

LA GIUNTA REGIONALE  
omissis  
DELIBERA

di esprimere - ai sensi del combinato disposto degli articoli 44 e 38, comma 7, della l.r. 36/1997 come da ultimo modificata dalla l.r. n. 29/2016. - parere favorevole nei confronti della variante al vigente PUC in oggetto indicata adottata dal Comune di Finale Ligure con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21.1.2016, con i rilievi di carattere vincolante indicati nel Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio - Sezione Pianificazione Territoriale ed Urbanistica n. 170 dell'1/12/2016, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, rilievi comportanti il necessario adeguamento da parte del Comune ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 38 al fine della successiva approvazione della variante da parte della Regione ai sensi del comma 9 del ridetto articolo;

La presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. ed in forma integrale sul sito regionale nonché mediante pubblicazione sul sito informatico comunale a norma dell'art. 32, comma 1 bis, della Legge 18.6.2009 n. 69 e dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

---

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/12/2016 N. 1232**

**Prelevamento dal Fondo rischi spese legali di sensi dell'art.46 c. 3 del D.Lgs. 118/2011 - euro 152.662,08.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATO in particolare l’art. 46 c. 3 che stabilisce che le regioni hanno la facoltà di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall’articolo 42, comma 3.”;

RICHIAMATO altresì l’art. 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale

RICHIAMATO il Principio applicato della competenza finanziaria allegato 4/2 al citato decreto 118/2011 inerente la contabilizzazione degli oneri per rischio di soccombenza e la costituzione del relativo fondo rischi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 388 del 29 aprile 2016 che determina le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2015;

VISTA la legge regionale 9 agosto 2016, n.20 “Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2015”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018”;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 29 dicembre 2015 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2016 – 2018 ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. – DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

VISTA la legge regionale 21 giugno 2016, n. 9 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016 – 2018 – 1° provvedimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 574 del 21 giugno 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale della Variazione al Bilancio di Previsione 2016 – 2018 (1° provvedimento) ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

VISTA la legge regionale 2 novembre 2016, n. 26 “Assestamento al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 28 ottobre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale dell’Assestamento al Bilancio di Previsione 2016 – 2018 ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. IN/2016/24667 del 16 dicembre 2016 il Settore Avvocatura ha espresso la necessità di impegnare la somma di euro 152.662,08 per poter adempiere a quanto previsto nella Sentenza n. 2725/2016 del Tribunale di Genova in accoglimento della domanda formulata da Techint a Regione Liguria, avente ad oggetto la revoca parziale del contributo bonus fiscale a suo tempo concesso;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere al prelevamento dal fondo rischi spese legali accantonato nell’avanzo di amministrazione al 31/12/2015 che presenta la necessaria disponibilità, per la somma di euro 152.662,08 per il contestuale adeguamento del capitolo di spesa 450 “Spese di giustizia e

risarcimenti”;

Su PROPOSTA del Presidente della Giunta

DELIBERA

1. di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2016—2018 – esercizio 2016, in termini di competenza:

- a) Variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del Bilancio di previsione 2016-2018 in termini di competenza – esercizio 2016:

(euro)

Entrata

Utilizzo avanzo accantonato corrente +152.662,08  
(centocinquantaduemilaseicento-  
sessantadue/08)

---

+152.662,08

---

Spesa

Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”

Programma 11 “Altri servizi generali” +152.662,08  
(centocinquantaduemilaseicento-  
sessantadue/08)

---

+152.662,08

---

- b) Variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2016-2018 in termini di competenza – esercizio 2016:

(euro)

Entrata

Utilizzo avanzo accantonato corrente +152.662,08  
(centocinquantaduemilaseicentosessantadue/08)

---

---



---

+152.662,08

## Spesa

Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"

Programma 11 "Altri servizi generali"

Macroaggregato 110 "Altre spese correnti" +152.662,08

(centocinquantaduemilaseicentosessantadue/08)

---



---

+152.662,08

- c) Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio Gestionale 2016-2018 in termini di competenza - esercizio 2016:

(euro)

## Entrata

Capitolo 12 "Utilizzo avanzo accantonato corrente" + 152.662,08

(centocinquantaduemilaseicentosessantadue/08)

---



---

+152.662,08

## Spesa

Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"

Programma 11 "Altri servizi generali"

Capitolo 450 "Spese di giustizia e  
U.1.10.05.04.000 risarcimenti"  
Struttura 127115

+152.662,08

(centocinquantaduemilaseicentosessantadue/08)

---



---

+152.662,08

2. di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2016—2018 – esercizio 2016, in termini di cassa:

a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2016-2018 per Missioni e Programmi in termini di cassa – esercizio 2016:

(euro)

Missione 20 “Fondi e accantonamenti”

Programma 1 “Fondo di riserva”

Titolo 1 “Spese correnti”

-152.662,08

(centocinquantaduemilaseicento-  
sessantadue/08)

Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”

Programma 11 “Altri servizi generali”

Titolo 1 “Spese correnti”

+152.662,08

(centocinquantaduemilaseicento-  
sessantadue/08)

---

===

---

b) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2016-2018 in termini di cassa – esercizio 2016:

(euro)

Missione 20 “Fondi e accantonamenti”

Programma 1 “Fondo di riserva”

Macroaggregato 110 “Altre spese correnti”

-152.662,08

(centocinquantaduemilaseicento-  
sessantadue/08)

Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”

Programma 11 “Altri servizi generali”

Macroaggregato 110 “Altre spese correnti”

+152.662,08

(centocinquantaduemilaseicento-  
sessantadue/08)

---

===

---

c) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2016-2018 in termini di cassa  
- esercizio 2016:

(euro)

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"

Programma 1 "Fondo di riserva"

Capitolo 9590

"Fondo di riserva per sopperire  
ad eventuali deficienze degli  
stanziamenti di cassa di parte  
corrente"

-152.662,08

(centocinquantaduemilaseicento-  
sessantadue/08)

Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"

Programma 11 "Altri servizi generali"

Capitolo 450

U.1.10.05.04.000

Struttura 127115

"Spese di giustizia e risarcimenti"

+152.662,08

(centocinquantaduemilaseicento-  
sessantadue/08)

---

===

---

3. è trasmesso al tesoriere l'Allegato 8, di cui all'art.10 del D.Lgs. 118/2011.

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1327****Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Sottomisura 4.1 e 6.1 - ridefinizione del termine per la presentazione delle domande di sostegno.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 1394 del 15/12/2015 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione di domande di sostegno semplificate a valere sulle sottomisure 4.1 - "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole" e 6.1 "Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori" - del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Liguria;
- n. 612 del 30/06/2016 con la quale, tra l'altro, sono state definite le procedure per la presentazione delle domande di sostegno definitive a valere sulla sottomisura 4.1;
- n. 730 del 29/07/2016 con la quale, tra l'altro, sono state definite le procedure per la presentazione delle domande di sostegno definitive a valere sulla sottomisura 6.1;
- n. 809 del 05/08/2016 con la quale sono stati, tra l'altro, prorogati i termini di presentazione delle domande di sostegno definitive e sono stati riaperti i termini per la presentazione di nuove domande a valere sulla sottomisura 4.1;
- n. 827 del 13/09/2016 con la quale i termini per la presentazione delle domande di sostegno per le sottomisure 4.1 e 6.1 sono stati rideterminati al 30/12/2016;

Vista la legge di bilancio 2017, approvata a titolo definitivo dalle Camere e in corso di pubblicazione, e in particolare l'art. 46, il quale riconosce un esonero contributivo triennale per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis;

Ritenuto pertanto necessario consentire un sufficiente periodo di coesistenza delle agevolazioni previdenziali disposte dalla legge di bilancio con gli aiuti previsti dal PSR, misura 6.1, in modo da consentire ai giovani agricoltori di poter usufruire di entrambe le provvidenze;

Dato atto che le due forme di aiuto di cui sopra (esonero contributivo di cui all'art. 46 della legge di bilancio e aiuti di cui alla misura 6.1 del PSR) risultano compatibili e cumulabili, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Ritenuto a questo proposito congruo un posticipo di un mese, cioè fino al 31 gennaio 2017, del termine per la presentazione delle domande di sostegno in argomento;

Ritenuto altresì necessario posticipare parallelamente anche i termini per la presentazione delle domande della misura 4.1, che viene utilizzata dalla maggior parte dei giovani agricoltori per il sostegno agli investimenti da realizzare nella fase di avvio dell'impresa;

Sentite al riguardo le Organizzazioni delle imprese agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

## DELIBERA

1. Di rideterminare, per i motivi meglio precisati in premessa, al 31 gennaio 2017 il termine per la

presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 4.1 - "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole" e sulla sottomisura 6.1 "Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori". Il termine del 31 gennaio 2017 così rideterminato riguarda sia la presentazione di nuove domande di sostegno che la presentazione di domande definitive a perfezionamento di precedenti domande semplificate;

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
3. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

---

---

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1329**

**Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Sottomisura 5.2 ex DGR n. 1394/2015. Definizione delle procedure per la presentazione delle domande definitive e incremento della dotazione finanziaria iniziale. Evento calamitoso novembre 2014.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la precedente deliberazione n. 1394 del 15/12/2015, con la quale, tra l'altro:

- sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione di domande di sostegno semplificate a valere sulla misura 5.2 del programma di sviluppo rurale (PSR) della Liguria;
- è stata rinviata a un provvedimento successivo l'adozione dei criteri di selezione definitivi e l'approvazione delle modalità per la presentazione delle domande di sostegno definitive, una volta verificata la funzionalità dei servizi informatici del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
- si è stabilito di individuare con atto successivo la data entro cui è possibile presentare domande di sostegno;

Atteso che:

- il comitato di sorveglianza, nella seduta del 3 febbraio 2016, ha esaminato i criteri di selezione della sottomisura 5.2, come previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i criteri di selezione della sottomisura 5.2 pertanto possono essere adottati definitivamente;

Ritenuto di conseguenza che si siano verificate le condizioni per approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno definitive;

Considerato necessario incrementare la dotazione finanziaria iniziale, pari a 1.000.000 di Euro, di cui alla citata deliberazione n. 1394/2015, tenuto conto del lungo periodo di tempo trascorso dall'inizio del periodo di programmazione 2014-2020;

Ritenuto che una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.005.000 sia a questo fine congrua, in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR 2014-2020;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

CONSIDERATO in particolare il Reg. UE 640/2014 all'art. 35 comma 1: "Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità"; i criteri di ammissibilità devono essere rispettati per ottenere e mantenere il sostegno, sia in domanda di aiuto, sia in domanda di pagamento, sia per tutta la durata dell'impegno. Se il sostegno è rifiutato in fase istruttoria di concessione dello stesso, l'importo richiesto viene ridotto o non pagato affatto; se il contributo è stato erogato si procederà con la sua revoca e conseguente restituzione;

CONSIDERATO l'art. 35 comma 2 del Reg. UE 640/2014, "il sostegno è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale oppure, se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal Programma di Sviluppo Rurale. Gli impegni e altri obblighi sono azioni che il beneficiario si impegna a svolgere per ottenere il sostegno e per un determinato periodo ed una determinata durata, una volta percepito il contributo. Il sostegno erogato è revocato in tutto o in parte laddove gli impegni e gli obblighi non sono rispettati;

CONSIDERATO che a seguito dell'inadempimento degli impegni e altri obblighi, per decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno, si tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempimento riguardante le condizioni per il sostegno (art. 35 comma 3 e seguenti del Reg. UE 640/2014);

Visto il decreto ministeriale n. 3536 del 08/02/2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";

Visto in particolare l'articolo 20 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, ai sensi del quale: "Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati";

Visto altresì l'articolo 23 del citato DM il quale dispone, tra l'altro, che le Autorità di gestione, sentito l'Organismo pagatore, individuino con propri provvedimenti:

- a) le fattispecie di violazioni di impegni riferite alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure /sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- b) i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'articolo 20 e dell'allegato 6;

RITENUTO di procedere all'individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, come previsto e consentito con le modalità di cui all'Allegato 6 del DM 3536 del 8.02.2016, in modo da stabilire nell'applicazione delle riduzioni, un criterio deterrente di gradualità e proporzionalità rispetto all'entità, gravità e durata dell'infrazione, come segue:

Punteggio	Percentuale di riduzione
punteggio maggiore o uguale a 1 e minore di 3	3%
punteggio maggiore o uguale a 3 e minore di 4,00	25%
punteggio maggiore o uguale a 4,00	50%

Considerato che nel caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto quelle di cui all'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/14, riferito all'ammissibilità delle spese in domanda di pagamento, quindi le riduzioni previste dall'articolo 20 del DM in argomento, riferito al mancato rispetto degli impegni previsti dalle norme pertinenti;

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto disposto dal DM;  
Sentita l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore competente per il PSR della Liguria;

Ritenuto, per tutti i motivi sopra esposti, di approvare le procedure per la presentazione delle domande definitive, di cui al documento allegato al presente atto;

Ritenuto inoltre di individuare in un ulteriore documento allegato anche le fattispecie di violazione di impegni riferiti alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione ai sensi dell'articolo 20 e dell'allegato 6 del medesimo decreto ministeriale n. 3536 del 08/02/2016;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

#### DELIBERA

1. di dare atto, per i motivi meglio precisati in premessa, che si sono verificate le condizioni, stabilite dalla precedente deliberazione n. 1394 del 15 dicembre 2015, per la presentazione delle domande di sostegno definitive a valere sul programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, sottomisura 5.2;
2. di approvare le procedure per la presentazione delle domande definitive di sostegno di cui alla sottomisura 5.2 "Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato", focus area 3.b, di cui al documento "Allegato A - sottomisura 5.2 - Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di individuare, per i motivi e secondo le modalità meglio precisati in premessa, le fattispecie di violazione di impegni riferiti alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione ai sensi dell'articolo 20 e dell'allegato 6 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 febbraio 2016, relativamente alla misura 5.2, come risultano dal documento "Allegato B - sottomisura 5.2 - Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare la tabella di individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione pertinenti per la sottomisura 5.2 come risultano dal documento "Allegato B - sottomisura 5.2 - Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
6. di incrementare di 1.005.000 Euro la dotazione finanziaria, stabilita dalla DGR 1394/2015 in 1.000.000 Euro per la sottomisura 5.2, portandola pertanto ad una dotazione finanziaria complessiva di 2.005.000 Euro;
7. di stabilire che le domande definitive di sostegno, possono essere presentate sino alle ore 24 del 31 marzo 2017. Le domande di sostegno, e le conseguenti domande di pagamento, dovranno essere presentate esclusivamente in modalità informatica attraverso il portale del Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAN ed il protocollo dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) farà fede per la data e l'ora di presentazione;
8. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, in qualità di Autorità di Gestione del PSR:

- a. di modificare la data di cui al precedente punto 7, per motivate esigenze connesse alla funzionalità del SIAN;
  - b. di definire eventuali documenti tecnici necessari per supportare l'attuazione delle procedure di presentazione e di istruttoria delle domande di sostegno di cui al presente atto;
9. di stabilire che l'istruttoria delle domande di sostegno di cui sopra resta temporaneamente sospesa nel caso di non corretto funzionamento del SIAN stesso;
  10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omesso, consultabile  
sul sito: [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it))

---

---

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1333**

#### **Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura M09.01 - Avviso pubblico per il riconoscimento ufficiale di gruppi di produttori forestali.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;  
Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone

rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);

Vista la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Vista in particolare la misura M09 del PSR, attuata in Regione Liguria con esclusivo riferimento al settore forestale, che persegue l'obiettivo di favorire la costituzione di gruppi di produttori nel settore medesimo al fine di migliorare la loro posizione negoziale nelle diverse filiere dei prodotti forestali e la loro interazione con le imprese impegnate in altre fasi delle filiere medesime;

Dato atto altresì che, secondo le indicazioni del PSR, la misura M09 viene attuata attraverso la sottomisura M09.01, denominata "Costituzione di gruppi di produttori per la gestione e la valorizzazione economica delle risorse forestali locali";

Rilevato che i beneficiari indicati per la sottomisura in questione sono i "*gruppi di produttori, ufficialmente riconosciuti dalla Regione sulla base di un piano aziendale; i produttori devono essere PMI*";

Dato atto che le indicazioni di misura fornite dal PSR indicano che la procedura di riconoscimento dei gruppi di produttori è eseguita dalla Regione e prevede le seguenti fasi:

1. avviso pubblico
2. presentazione delle domande di riconoscimento alla Regione Liguria - Settore Ispettorato Agrario Regionale
3. in vista del riconoscimento ufficiale, verifica di ammissibilità e istruttoria delle domande di riconoscimento, tramite apposita *check list* volta a verificare la sussistenza dei requisiti dianzi citati
4. riconoscimento;

Considerato che la sottomisura in questione, afferente al settore forestale, attiva un regime di aiuti soggetto a preventiva notifica di compatibilità con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Dato atto che la struttura competente ha dato avvio alle procedure di notifica del regime di aiuto in questione, tramite lo specifico portale informatico SANI2 (*State Aid Notification Interactive*), ma che le stesse non sono ancora concluse;

Rilevata tuttavia l'opportunità di esperire le fasi di riconoscimento ufficiale dei gruppi di produttori forestali, al fine di creare le condizioni necessarie per l'applicazione sostegno previsto dalla sottomisura M09.01, al verificarsi delle altre condizioni essenziali per la concessione degli aiuti;

Ritenuto pertanto opportuno definire uno specifico avviso pubblico, tramite il quale:

- far conoscere alle imprese forestali l'opportunità di costituire un "Gruppo di produttori", finalizzato all'adesione alla sottomisura M09.01;
- evidenziare i requisiti necessari che devono possedere i gruppi di produttori così come previsti dalla sottomisura e definire modalità e procedure per raccogliere le proposte di riconoscimento finalizzate al sostegno di cui alla sottomisura in parola;

Ritenuto pertanto, sulla base delle indicazioni di misura, di stabilire gli elementi essenziali dell'avviso pubblico in questione, secondo quanto definito nel documento denominato come Allegato A del presente

atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì di stabilire che le domande di riconoscimento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e fino alla data del 31/12/2018, salvo diversa determinazione anche in riferimento alla opportunità di coordinamento con l'attuazione della sottomisura medesima;

Ritenuto inoltre che, per consentire un adeguato coordinamento tra la procedura di riconoscimento ufficiale dei Gruppi di produttori definita con il presente atto e l'attuazione della relativa sottomisura M09.01, cui il processo di riconoscimento è sotteso, sia opportuno rinviare alla competenza del Dirigente del Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, d'intesa con l'Autorità di Gestione del PSR, l'emanazione di eventuali ulteriori propri provvedimenti funzionali a raccordare le tempistiche o definire in modo più dettagliato procedure e contenuti in riferimento alle domande di riconoscimento;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

#### DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di avviso pubblico di cui al documento denominato «Criteri, modalità e procedure per il riconoscimento ufficiale di Gruppi di produttori forestali, finalizzati alla adesione alla sottomisura M09.01 *“Costituzione di gruppi di produttori per la gestione e la valorizzazione economica delle risorse forestali locali”* del Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Liguria» disponibile come “Allegato A” del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che le domande di riconoscimento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e fino alla data del 31/12/2018, salvo diversa determinazione anche in riferimento alla opportunità di coordinamento con l'attuazione della sottomisura medesima;
- 3) di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, d'intesa con l'Autorità di Gestione del PSR, ad adottare eventuali ulteriori propri provvedimenti funzionali a raccordare le tempistiche o definire in modo più dettagliato procedure e contenuti in riferimento alle domande di riconoscimento;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul BURL, sul sito web della Regione Liguria e sul portale tematico [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it) ;
- 5) di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omissivo, consultabile sul sito: [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it))

---

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1335

**PSR 2014-2020 - Bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento - Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” - Importo € 23.910.000,00.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Visto il decreto ministeriale n. 3536 del 08/02/2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Vista in particolare la misura M08 del PSR "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", articolata nelle 4 seguenti sottomisure, afferenti alle focus area (FA) indicate nell'elenco stesso:

- M08.03 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici – FA 5e)
- M08.04 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici – FA 4c)
- M08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste – FA 4a)
- M08.06 - Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste - FA 2a)

Atteso che:

- il comitato di sorveglianza, nella seduta del 3 febbraio 2016, ha esaminato favorevolmente i criteri di selezione delle diverse sottomisure della misura M08 sopra elencate, come previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i criteri di selezione di tali sottomisure, pertanto, possono essere adottati definitivamente;

Dato atto pertanto che si sono verificate le condizioni per avviare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", per ciascuna delle sottomisure in essa previste e secondo le indicazioni contenute nei documenti allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, nominati secondo l'elenco seguente e ponendo a bando gli importi ivi dettagliati:

- Allegato A – Sottomisura M08.03 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici – dotazione di € 6.527.500,00
- Allegato B – Sottomisura M08.04 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici – dotazione di € 6.037.500,00
- Allegato C – Sottomisura M08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste – dotazione di € 4.832.500,00
- Allegato D – Sottomisura M08.06 - Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste - dotazione di € 6.512.500,00

Ritenuto che la dotazione di risorse sopra indicata, pari a complessivi € 23.910.000,00 e corrispondente al 50% della programmazione finanziaria del periodo per ciascuna sottomisura, sia a questo fine congrua, in quanto in linea con quanto programmato nel PSR 2014-2020 nonché della opportunità di anticipare le possibilità di spesa in vista della valutazione delle relative *performance*;

Considerato che, pur nella diversità di obiettivi, in tutte le sottomisure elencate della misura M08 sono previsti interventi di tipo selvicolturale, per i quali l'Autorità di Gestione ha optato per una quantificazione della sovvenzione tramite l'utilizzo di costi semplificati e, segnatamente, adottando delle tabelle standard di costi unitari (o unità di costo standard - UCS), come previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, art. 67, comma 1, lettera b);

Considerato altresì che per tale fattispecie di sovvenzione, che consente all'Autorità di gestione uno spostamento dal controllo della spesa al controllo degli interventi e delle attività effettivamente realizzate, è necessario definire con assoluta chiarezza la tipologia degli investimenti attesi e curare in maniera particolare la fase progettuale degli stessi, al fine di non incorrere in errori o contestazioni nella fase istruttoria delle domande di pagamento;

Ritenuto quindi opportuno e necessario dettagliare in maniera puntuale gli interventi ammissibili, le modalità di predisposizione dei progetti nonché delle relative domande di sostegno e pagamento per gli interventi selvicolturali assistibili tramite le diverse sottomisure della misura M08, definendo uno specifico documento di riferimento dal titolo "Indicazioni per la progettazione e la predisposizione di domande di sostegno e pagamento per gli interventi selvicolturali di cui al PSR 2014/2020", inserito come "Allegato E" al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Viste in particolare le seguenti disposizioni del citato regolamento delegato (UE) n. 640/2014:

1. art. 35 paragrafo 1: "Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità";
2. art. 35 paragrafo 2: "il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal Programma di sviluppo rurale oppure, se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale";

Specificato a questo riguardo che:

- i criteri di ammissibilità di cui al precedente punto 1. sono individuati da ciascun bando e devono

essere rispettati per ottenere e mantenere il sostegno, sia in domanda di sostegno, sia in domanda di pagamento, sia per tutta la durata dell'impegno. Se il sostegno è rifiutato in fase istruttoria di concessione dello stesso, l'importo richiesto viene ridotto o non concesso affatto; se il contributo è già stato concesso si procederà con la sua revoca; se il sostegno è già stato pagato si procederà al suo recupero;

- gli impegni e altri obblighi, di cui al precedente punto 2., sono azioni che il beneficiario si impegna a svolgere per ottenere il sostegno e per un determinato periodo di tempo, una volta percepito il contributo. Il sostegno erogato è revocato in parte o del tutto laddove gli impegni e gli obblighi non sono rispettati;

Considerato che, a seguito dell'inadempimento degli impegni e altri obblighi, per decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno si tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempimento riguardante le condizioni per il sostegno, come previsto dall'art. 35, paragrafo 3 e seguenti del citato Reg. UE 640/2014;

Visto il decreto ministeriale n. 3536 del 08/02/2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Visto in particolare l'articolo 20 comma 1 del citato decreto ministeriale, ai sensi del quale "Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati";

Visto altresì l'articolo 23 del citato DM, il quale dispone tra l'altro che le Autorità di gestione, sentito l'Organismo pagatore, individuino con propri provvedimenti:

- a) le fattispecie di violazioni di impegni riferite alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure / sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;
- b) i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'articolo 20 e dell'allegato 6;

Visto l'allegato 6 al suddetto DM il quale, tra l'altro, stabilisce che:

- Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata e, una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede al calcolo del valore medio tra gravità, entità e durata, fino ad arrivare ad un unico punteggio;

- Ai sensi dell'articolo 20 comma 2, le Regioni e Province autonome o l'autorità di gestione possono individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio e alto):

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	x%
$x \geq 4,00$	y%

Ritenuto di fissare le percentuali di riduzione maggiori del 3% come esposto nella tabella seguente, come previsto e consentito dal DM 3536 del 08.02.2016, secondo le modalità di cui all'Allegato 6 del decreto medesimo, in modo da stabilire nell'applicazione delle riduzioni un criterio di gradualità e proporzionalità rispetto all'entità, gravità e durata dell'infrazione, al fine di garantire il miglior utilizzo delle risorse disponibili:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	25%
x => 4,00	50%

Considerato che nel caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto quelle di cui all'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/14, riferito all'ammissibilità delle spese in domanda di pagamento, quindi le riduzioni previste dall'articolo 20 del DM in argomento, riferito al mancato rispetto degli impegni previsti dalle norme pertinenti;

Ritenuto altresì che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 63 del citato Reg. (UE) n. 809/14 e dell'articolo 20 del DM 3536/16, si debba intendere quanto segue:

- l'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/14 si riferisce all'ammissibilità delle spese in domanda di pagamento;
- l'articolo 20 del DM si riferisce al mancato rispetto degli impegni previsti dalle norme pertinenti;

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto disposto dal DM n. 3536/2016 e di individuare, per i motivi e secondo le modalità di cui sopra, le fattispecie di violazione di impegni riferiti alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione ai sensi dell'articolo 20 e dell'allegato 6 del predetto decreto ministeriale, relativamente alla misura M08, come definite nell'apposito documento disponibile come "Allegato F" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Sentita l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore competente per il PSR della Liguria;

Dato atto che il regime di aiuti previsti dalla misura M08 è stato notificato alla Commissione Europea tramite lo specifico portale denominato SANI2 (*State Aide Notification Interactive*), utilizzando in particolare la procedura indicata per gli aiuti che beneficiano di un regime di esenzione ai sensi del Reg. (CE) n. 702/2014 della Commissione, e che lo stesso è stato regolarmente validato dalla Commissione medesima in data 8/11/2016, con numero di caso SA.46768;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

#### DELIBERA

1. di dare atto, per i motivi meglio precisati in premessa, che si sono verificate le condizioni per l'avvio delle procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla misura M08 del PSR "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", articolata nelle 4 seguenti sottomisure, afferenti alle focus area (FA) indicate nell'elenco stesso:
  - M08.03 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici – FA 5e)
  - M08.04 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici – FA 4c)
  - M08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste – FA 4a)
  - M08.06 - Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste - FA 2a);
2. di approvare i seguenti bandi per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla predetta misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", suddivisa nella 4 sottomisure previste, secondo le indicazioni contenute nei documenti allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - Allegato A – Sottomisura M08.03 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi,

- calamità naturali ed eventi catastrofici – dotazione di € 6.527.500,00
  - Allegato B – Sottomisura M08.04 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici – dotazione di € 6.037.500,00
  - Allegato C – Sottomisura M08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste – dotazione di € 4.832.500,00
  - Allegato D – Sottomisura M08.06 - Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste - dotazione di € 6.512.500,00;
3. di approvare altresì il documento “Indicazioni per la progettazione e la predisposizione di domande di sostegno e pagamento per gli interventi selvicolturali di cui al PSR 2014/2020”, inserito come “Allegato E” al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, stabilendo altresì che le disposizioni ivi riportate rappresentano il riferimento per il calcolo del sostegno per gli interventi selvicolturali previsti dalla misura di che trattasi;
  4. di individuare, per i motivi e secondo le modalità meglio precisati in premessa, le fattispecie di violazione di impegni riferiti alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione ai sensi dell’articolo 20 e dell’allegato 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 febbraio 2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, relativamente alla misura M08, come definite ed indicate nel documento disponibile come “Allegato F” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  5. di stabilire le percentuali di riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, ai sensi dell’articolo 20 comma 2 e dell’allegato 6 del più volte citato decreto ministeriale 3536 del 8.02.2016, come segue:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	25%
x => 4,00	50%

6. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
7. di stabilire che le domande di sostegno possono essere presentate, tramite il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e fino al 31 maggio 2017, con modalità “a graduatoria”, come meglio specificato nei documenti allegati;
8. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, con proprio provvedimento e in qualità di Autorità di Gestione del PSR:
  - di modificare la data di cui al punto precedente, per eventuali motivate esigenze, anche connesse alla funzionalità del SIAN;
  - di definire i documenti tecnici necessari per supportare l’attuazione delle procedure di presentazione e di istruttoria delle domande di sostegno di cui al presente atto;
9. di stabilire che l’istruttoria delle domande di sostegno di cui sopra resta temporaneamente sospesa nel caso di non corretto funzionamento del citato sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

(allegato omesso, consultabile  
sul sito: [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it))

---

---

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1336**

**PSR 2014-2020 - Bando per la presentazione domande di sostegno e pagamento a valere della sottomisura M03.02 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno". Importo € 1.150.000,00.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale n. 3536 del 08/02/2016 "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*" con particolare riferimento agli articoli 20, 23 e l'allegato n. 6;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTA la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

VISTA la misura M03 "Schemi di qualità per i prodotti agricoli ed alimentari" del PSR ed in particolare la sottomisura M03.02 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno"

PRESO ATTO che:

- il Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 3/02/2016, ha esaminato, tra l'altro, i criteri di selezione della sottomisura M03.02, come previsto dall'art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- i criteri di selezione della sottomisura M03.02 pertanto possono essere adottati definitivamente;
- le domande di sostegno e di pagamento, compreso le fasi istruttorie, devono essere presentate e gestite tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

DATO ATTO che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la misura M03, è demandata in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

RITENUTO di individuare ai sensi dell'art. 20 e dell'allegato n. 6 del citato DM 3536 del 8/02/2016 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate a valere sul presente bando, come risulta dal documento (allegato n. 2), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

SENTITA l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore competente per il PSR Liguria;

DATO ATTO pertanto che si sono verificate le condizioni per avviare, tramite Bando, le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla Sottomisura M03.02 del PSR per le focus area FA3a;

RITENUTO che una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.150.000,00 sia a questo fine congrua, in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR 2014-2020;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- DGR n. 1115 del 01/12/2016, con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto "*Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020*";

VISTO l'art. 6 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

#### DELIBERA

per i motivi meglio precisati in premessa:

1. di autorizzare, l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla sottomisura M03.02 del PSR;

2. di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra e delle relative istruttorie, come precisato nei documenti **allegati n. 1, 2 e n. 3** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di individuare, ai sensi del DM n. 3536 del 8/02/2016, le fatti specie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate per la misura M03.02 del PSR, come risulta dall' **allegato 4** che fa parte integrante e necessaria al presente atto.
4. di porre a bando la somma complessiva di euro 1.150.000,00 , considerata congrua in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR;
5. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale.
6. di stabilire che le domande di sostegno devono essere presentate tramite il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), entro il termine ultimo del 15/03/2017 a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
7. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo di:
  - prorogare la data di scadenza di cui al punto precedente, per eventuali motivate esigenze connesse alla funzionalità del SIAN;
  - definire con proprio atto i documenti tecnici necessari per supportare l'attuazione delle procedure di presentazione e di istruttoria delle domande di pagamento di cui al presente atto;
8. di stabilire che l'istruttoria delle domande di sostegno di cui sopra resta temporaneamente sospesa nel caso di non corretto funzionamento del SIAN stesso;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

(allegato omesso, consultabile  
sul sito: [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it))

---

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1338**

**PSR 2014 - 2020 - Bando per la presentazione delle domande di sostegno e la concessione di aiuti per il finanziamento dei progetti di cooperazione a valere della sottomisura M16.01 - prima fase settore agricolo. Importo euro 200.000,00.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale n. 3536 del 08/02/2016 "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*" con particolare riferimento agli articoli 20 e 23 nonché l'allegato n. 6;

VISTO il documento "Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability" della Commissione europea;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria (in seguito PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

VISTA la misura M16 "*Cooperazione*" del PSR ed in particolare la sottomisura M16.01 "*Aiuti per la costituzione e l'operatività dei gruppi operativi del PEI*";

CONSIDERATO che la sottomisura 16.01 prevede l'attivazione di due fasi distinte e successive:

- prima fase "*costituzione dei Gruppi operativi*";
- seconda fase "*attuazione del progetto dei Gruppi operativi*";

CONSIDERATO inoltre che talune misure e sottomisure del PSR, compreso gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale di cui alla sopracitata M16, sono assoggettate alla normativa sugli aiuti di stato, e pertanto è necessario notificare preventivamente ciascun regime di aiuto;

PRESO ATTO che:

- il Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 3/02/2016, ha esaminato, tra l'altro, i criteri di selezione della sottomisura M16.01, come previsto dall'art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- i criteri di selezione della sottomisura M16.01 pertanto possono essere adottati definitivamente;
- le domande di sostegno e di pagamento del PSR, compreso le relative fasi di istruttoria, devono essere presentate e gestite tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la misura M16.01, è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

SENTITA l'AGEA, Organismo Pagatore competente per il PSR Liguria;

RITENUTO:

- di avviare, tramite Bando, le procedure di presentazione delle domande di sostegno e la concessione di aiuti per il finanziamento di progetti di cooperazione a valere sulla sottomisura M016.01 del PSR relativamente alla prima fase e limitatamente al settore agricolo;
- di individuare ai sensi dell'art. 20 e dell'allegato n. 6 del citato DM 3536/2016 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuata a valere sul presente bando, come risulta dal documento (allegato n. 2), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di rimandare l'approvazione del bando relativo alla seconda fase e al settore forestale, a seguito della decisione di approvazione dello specifico regime di aiuti;

RITENUTO che una dotazione finanziaria complessiva di euro 200.000,00, disponibili sulla focus area FA 2.a sia a questo fine congrua, in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto "*Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020*";
- DGR n. 1115 del 1/12/2016, con la quale sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;

VISTO l'art. 6 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

#### DELIBERA

per i motivi meglio precisati in premessa:

1. di autorizzare l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e per la concessione di aiuti per il finanziamento di progetti di cooperazione a valere sulla sottomisura M016.01 del PSR – prima fase e limitatamente al settore agricolo.
2. di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra e delle relative istruttorie, di cui ai documenti allegati n. 1, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. di individuare ai sensi del DM n. 3536 del 8/02/2016 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuata per la misura M16.01 del PSR, come risulta dall'allegato 2, che fa parte integrante e necessaria al presente atto.
4. di porre a bando la somma complessiva di euro 200.000,00, considerata congrua in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR.
5. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale.
6. di stabilire che le domande di sostegno devono essere presentate tramite il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed entro il termine perentorio del 30/03/2017.
7. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo di:
  - prorogare la data di scadenza di cui al punto precedente, per eventuali motivate esigenze connesse alla funzionalità del SIAN;
  - definire con proprio atto i documenti tecnici necessari per supportare l'attuazione delle procedure di presentazione e di istruttoria delle domande di pagamento di cui al presente atto;
8. di stabilire che l'istruttoria delle domande di sostegno di cui sopra resta temporaneamente sospesa nel caso di non corretto funzionamento del SIAN stesso.
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

10. di stabilire che, per quanto non espressamente stabilito dal presente atto, vigono le norme regionali, nazionali e europee, in quanto applicabili.

AVVERSO il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omissivo, consultabile sul sito: [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it))

---

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30/12/2016 N. 1339

**PSR 2014 - 2020 - Bando per la presentazione delle domande di sostegno e la concessione di aiuti per il finanziamento dei progetti dimostrativi a valere dell'azione a) "attività dimostrativa" della sottomisura M01.02. Importo euro 1.200.000,00.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale n. 3536 del 08/02/2016 "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti*

e dei programmi di sviluppo rurale”, con particolare riferimento agli articoli 20 e 23 nonché l'allegato n. 6; VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria (in seguito PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTA la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

VISTA la misura M01 “*Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione*” del PSR ed in particolare l'azione a) “*attività dimostrativa*” della sottomisura M01.02 “*Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione*”;

PRESO ATTO che:

- il Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 3/02/2016, ha esaminato, tra l'altro, i criteri di selezione della sottomisura M01.02, come previsto dall'art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- i criteri di selezione della sottomisura M01.02 pertanto possono essere adottati definitivamente;
- le domande di sostegno e di pagamento del PSR, compreso le relative fasi di istruttoria, devono essere presentate e gestite tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la misura M01.02, è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

SENTITA l'AGEA, Organismo Pagatore competente per il PSR Liguria;

RITENUTO che una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.200.000,00 sia a questo fine congrua, in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR 2014-2020;

CONSIDERATO che la Regione Liguria ha regolarmente notificato alla Commissione europea, tramite l'applicazione web “*State Aid Notification Interactive*” (SANI), le informazioni relative al regime di aiuto, identificato con la sigla SA.46302 (2016/XA), relativo alla sopracitata misura M01 per il settore forestale ed a favore delle PMI nelle zone rurali;

DATO ATTO pertanto che si sono verificate le condizioni per avviare, tramite Bando, le procedure di presentazione delle domande di sostegno e per la concessione di aiuti per il finanziamento dei progetti dimostrativi regionali a valere sull'azione a) “*attività dimostrativa*” della sottomisura M01.02 del PSR per le focus area FA2.a, FA4 (4.a, 4.b, 4.c), FA5.c, FA6.a;

RITENUTO:

- di avviare, tramite Bando, le procedure di presentazione delle domande di sostegno e la concessione di aiuti per il finanziamento di progetti di cooperazione a valere sulla sottomisura M01.02 del PSR relativamente alla prima fase e limitatamente al settore agricolo;
- di individuare ai sensi dell'art. 20 e dell'allegato n. 6 del citato DM n. 3536 del 8/02/2016 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuata a valere sul presente bando, come risulta dal documento (allegato n. 2), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- DGR n. 605 del 30/06/2016 con la quale è stato approvato il documento “*condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014/2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato*”, così come modificata con DGR n. 884 del 4/10/2016;
- DGR n. 721 del 29/07/2016 con la quale sono stati approvati le modalità e i criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione di servizi di consulenza aziendale, di formazione e informazione in materia agricola e forestale e dello sviluppo rurale (Prestatori di servizi);
- DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto “*Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul*

*sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell’ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020”;*

- DGR n. 1115 del 1/12/2016, con la quale sono stati definiti i criteri per l’ammissibilità delle spese nell’ambito del PSR;

VISTO l’art. 6 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo dell’Entroterra e delle Zone Rurali;

#### DELIBERA

per i motivi meglio precisati in premessa:

1. di autorizzare l’avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno e per la concessione di aiuti per il finanziamento dei progetti dimostrativi regionali a valere sull’azione a) “*attività dimostrativa*” della sottomisura M01.02 del PSR.
2. di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra e delle relative istruttorie, come precisato nei documenti allegati n. 1, n. 3, n. 4, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. di individuare ai sensi del DM n. 3536 del 8/02/2016 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuata per la misura M01.02 del PSR, come risulta dall’allegato 2, che fa parte integrante e necessaria al presente atto.
4. di porre a bando la somma complessiva di euro 1.200.000,00, considerata congrua in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR.
5. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale.
6. di stabilire che le domande di sostegno devono essere presentate tramite il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed entro il termine perentorio del 15 marzo 2017.
7. di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo di:
  - modificare la data di scadenza di cui al punto precedente, per eventuali motivate esigenze connesse alla funzionalità del SIAN.
  - definire con proprio atto i documenti tecnici necessari per supportare l’attuazione delle procedure di presentazione e di istruttoria delle domande di pagamento.
8. di stabilire che l’istruttoria delle domande di sostegno di cui sopra resta temporaneamente sospesa nel caso di non corretto funzionamento del SIAN stesso.
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
10. di stabilire che, per quanto non espressamente stabilito dal presente atto, vigono le norme regionali, statali e europee, in quanto applicabili.

AVVERSO il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

(allegato omesso, consultabile sul sito: [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it))

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 28/12/2016 N. 352****Prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie del Bilancio di Previsione per gli anni finanziari 2016-2018 ai sensi art. 48 del D.Lgs. 118/2011 - euro 158,99 (10° provvedimento)**

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal Decreto Legislativo 10/08/2014, n.126 aggiornato dal DL n. 78 del 2015;

VISTO in particolare l’art.48 il quale recita:

al comma 1, lett. a) “Nel bilancio regionale sono iscritti:

- a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa.”;

al comma 2 “L’ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l’imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale.”;

VISTO l’art.10 del suddetto D.Lgs. 118/2011 secondo il quale le variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018”;

VISTO in particolare l’art. 6, comma 1 della citata l.r. 28/2015 secondo il quale “Sono considerate spese obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al bilancio di previsione”;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 29 dicembre 2015 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2016 – 2018 ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. – DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

VISTA la legge regionale 21 giugno 2016, n. 9 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016 – 2018 – 1° provvedimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 574 del 21 giugno 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale della Variazione al Bilancio di Previsione 2016 – 2018 (1° provvedimento) ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

VISTA la legge regionale 2 novembre 2016, n. 26 “Assestamento al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del 28 ottobre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale dell’Assestamento al Bilancio di Previsione 2016 – 2018 ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. IN/2016/25120 del 22 dicembre 2016 il Settore Affari Generali ha richiesto la variazione di euro 158,99 dal fondo di riserva per spese obbligatorie al capitolo di spesa 461 "Spese dovute a sanzioni" nell'ambito della Missione 1 - Programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 1 al fine di consentire il pagamento di oneri e sanzioni derivanti dalla sanatoria edilizia riguardante il Tennis di Finale Ligure;

CONSIDERATO che il citato capitolo di spesa 461 figura nell'apposito allegato al bilancio di previsione 2016-2018 quale spesa obbligatoria;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere al prelevamento dal capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" nell'ambito della Missione 20 - Programma 1 "Fondo di riserva" - Titolo 1 per euro 158,99 e all'impinguamento in termini di competenza del capitolo di spesa 461 nell'ambito della Missione 1 - Programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 1 onde consentire i necessari impegni per l'anno 2016;

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. è prelevata dalla Missione 20 - Programma 1 "Fondo di riserva" - Titolo 1 - Macroaggregato 110 la somma di euro 158,99 (centocinquantotto/99) in termini di competenza e di cassa per impinguare di pari importo lo stanziamento della Missione 1 - Programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 1 - Macroaggregato 110 mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018':

a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2016-2018 per Missioni e Programmi in termini di competenza e di cassa - esercizio 2016:

(euro)

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"

Programma 1 "Fondo di riserva"

Titolo 1 "Spese correnti"

-158,99

(centocinquantotto/99)

Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"

Programma 11 "Altri servizi generali"

Titolo 1 "Spese correnti"

+158,99

(centocinquantotto/99)

---

===

---

b) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2016-2018 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2016:

(euro)

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"

Programma 1 "Fondo di riserva"

Macroaggregato 110 "Altre spese correnti"	-158,99
	(centocinquantotto/99)

Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"

Programma 11 "Altri servizi generali"

Macroaggregato 110 "Altre spese correnti"	+158,99
	(centocinquantotto/99)

---

 ===
 

---

- c) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2016-2018 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2016:

(euro)

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"

Programma 1 "Fondo di riserva"

Capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie di parte corrente"	-158,99
	(centocinquantotto/99)

Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"

Programma 11 "Altri servizi generali"

Capitolo 461 "Spese dovute a sanzioni"	+158,99
Struttura	
141120	
	(centocinquantotto/99)

---

===

---

2. è trasmesso al tesoriere l'Allegato 8, di cui all'art.10 del D.Lgs. 118/2011.

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE  
Claudia Morich

---

---

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE 21/12/2016 N. 375**

**Costituzione Gruppo Regionale “Malattie Trasmissibili con alimenti (MTA)”.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la propria deliberazione n. DGR 730/2015 , modificata con DGR 10/2016 ad oggetto “Piano Regionale Prevenzione 2014-2018. Sviluppo”;

CONSIDERATO che per l’attuazione del suddetto Piano di Prevenzione in particolare legate all’attuazione dei programmi Salute e benessere “Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli” (scheda 18), è necessario migliorare il coordinamento tra le strutture sanitarie che concorrono alla raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione epidemiologica e di rischio pertinenti agli obiettivi di salute legati alla riduzione di malattie trasmissibili dagli animali e con gli alimenti per l’operatività territoriale.

RICHIAMATA la DGR 533/2015 “Piano regionale integrato della sicurezza alimentare (PRISA) di cui all’articolo 41 del regolamento 882/2004/CE) della Liguria per gli anni 2015- 2018” che individua fra gli obiettivi strategici del PRISA 2015/2018 la realizzazione di un unico sistema integrato di reti di sorveglianza epidemiologica, che consenta di mettere a disposizione le informazioni utili a sostenere adeguatamente le politiche di valutazione e gestione dei rischi per la popolazione animale, dei contaminanti nella filiere alimentari e per le malattie trasmissibili all’uomo (MTA);

ATTESO che fra gli indicatori di valutazione delle attività di attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2015/2018, è compresa la costituzione di Gruppo di Lavoro Interistituzionale (Regione, AASSLL, Aziende ospedaliere, Università, IZS e ARPAL) sulla prevenzione e diagnosi delle MTA, al fine di soddisfare le esigenze di diagnosi puntuale per i casi sospetti di malattia trasmissibili con gli alimenti e/o zoonosi, sviluppando, nell’ottica della collaborazione interdisciplinare, protocolli di collaborazione tra ospedali/laboratori di diagnostica/sorveglianza umana e laboratori deputati alla diagnostica/sorveglianza nel settore alimentare e veterinario;

ATTESO pertanto che i compiti del suddetto Gruppo di Lavoro “Malattie trasmissibili con alimenti e zoonosi”, come previsto da DGR n° 730/2015 e DGR 10/2016, avrà compiti che si possono così riassumere:

- 1) Individuazione delle modalità di implementazione del nuovo sistema informativo NSIS-PREMAI per la trasmissione delle notifiche delle malattie infettive, comprese quelle a trasmissione alimentare;
- 2) Elaborazione di un protocollo di collaborazione tra ospedali/laboratori di diagnostica/sorveglianza umana e laboratori deputati alla diagnostica/sorveglianza nel settore alimentare e

veterinario;

PRESO ATTO delle proposte di nomina dei componenti del Gruppo di lavoro suddetto, pervenute dalle AASSLL liguri, dalle Aziende Ospedaliere Liguri, da Istituto Zooprofilattico Piemonte Liguria Valle d'Aosta (IZSPLV), da Università di Genova e da ARPAL, a seguito di specifica richiesta regionale formulata con nota Prot. 200435 del 15/09/2016;

RITENUTO, sulla base delle suddette proposte, di procedere alla costituzione del gruppo di lavoro regionale "Malattie trasmissibili con alimenti e zoonosi", come di seguito indicato:

- **Asl1 Imperiese** Dott.ssa Maria Lina Montaldi e Dott. Marco Landucci
- **Asl 2 Savonese** Dott. Marco Lovesio e Dott.ssa Paola Sfacteria
- **Asl 3 Genovese** Dott. Federico Fassi e Dott.ssa Maria Cristina Bisso (sostituta di quest'ultima Dott. ssa Ersilia D'Aste)
- **Asl 4 Chiavarese** Dott. Giorgio Zoppi e Dott. Andreoli
- **Asl 5 Spezzino** Dott.ssa Stefania Artioli (sostituta Dott.ssa Pinuccia Branca) e Dott. Mino Orlandi (sostituito Dott. Vincenzo Derosa)
- **IZSPLV** Dott.ssa Lucia Decastelli e dott.ssa Laura Chiavacci
- **Arpal** Dott.ssa Angela Sangiuolo e dott. Maurizio Garbarino
- **Istituto Giannina Gaslini** Dott.ssa Elisabetta Biondi e Dott.ssa Antonella Ciucci
- **Ospedali Galliera** Dott. Giovanni Cassola e Dott. Davide Usiglio
- **Ospedale Evangelico Interazionale** Dott.ssa Marisa Alberti
- **IRCCS San Martino -IST e Università Di Genova** Dott.ssa Laura Sticchi e Dott.ssa Malgorzata Mikulska
- **A.Li.Sa** Dott. Sergio Vigna
- **Regione Liguria** Dott. Massimo Serra (sostituito Dott.ssa Ilaria Cremonesi) e Dott.ssa Elena Nicosia ( sostituito Dott. Roberto Moschi)

RITENUTO di stabilire che il mandato del suddetto gruppo è:

- 1) elaborare entro il 31/12/2017 una proposta di procedura di intervento coordinato in caso di Malattie trasmissibili con Alimenti (MTA)/zoonosi e adozione di set diagnostico standardizzato oltre che di trasmissione delle notifiche delle MTA e zoonosi stesse, implementando anche il nuovo sistema informativo NSIS-PREMAI
- 2) elaborare entro il 30/06/2018 una proposta di protocollo di collaborazione tra ospedali/laboratori di diagnostica/sorveglianza umana e laboratori deputati alla diagnostica/ sorveglianza nel settore alimentare e veterinario.
- 3) Monitorare l'attuazione di quanto sopra per il primo periodo ed eventualmente proporre i necessari correttivi a Regione Liguria.

RITENUTO di sottolineare che, poiché per il raggiungimento dei suddetti obiettivi è necessario prevedere l'apporto di più competenze e professionalità, nonché è probabile che sia necessario il coinvolgimento di diverse strutture operative per ciascun Ente i componenti del Gruppo di Lavoro sopra individuati dovranno farsi carico di coordinarsi all'interno dell'Ente di appartenenza con i referenti delle diverse funzioni e competenze che a vario titolo saranno necessarie per la realizzazione delle attività previste come sopra.

su proposta del Vice Presidente e Assessore alla Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, per le motivazioni di cui in premessa, che vengono integralmente richiamate

#### DECRETA

- 1) Di costituire il Gruppo di Lavoro regionale "Malattie trasmissibili con alimenti e zoonosi", come di seguito indicato:
  - **Asl1 Imperiese** Dott.ssa Maria Lina Montaldi e Dott. Marco Landucci

- **Asl 2 Savonese** Dott. Marco Lovesio e Dott.ssa Paola Sfacteria
  - **Asl 3 Genovese** Dott. Federico Fassi e Dott.ssa Maria Cristina Bisso (sostituta di quest'ultima Dott.ssa Ersilia D'Aste)
  - **Asl 4 Chiavarese** Dott. Giorgio Zoppi e Dott. Andreoli
  - **Asl 5 Spezzino** Dott.ssa Stefania Artioli (sostituta Dott.ssa Pinuccia Branca) e Dott. Mino Orlandi (sostituito Dott. Vincenzo Derosa)
  - **IZSPLV** Dott.ssa Lucia Decastelli e dott.ssa Laura Chiavacci
  - **Arpal** Dott.ssa Angela Sangiuolo e dott. Maurizio Garbarino
  - **Istituto Giannina Gaslini** Dott.ssa Elisabetta Biondi e Dott.ssa Antonella Ciucci
  - **Ospedali Galliera** Dott. Giovanni Cassola e Dott. Davide Usiglio
  - **Ospedale Evangelico Interazionale** Dott.ssa Marisa Alberti
  - **IRCCS San Martino-IST e Università Di Genova** Dott.ssa Laura Sticchi e Dott.ssa Malgorzata Mikulska
  - **A.Li.Sa** Dott. Sergio Vigna
  - **Regione Liguria** Dott. Massimo Serra (sostituito Dott.ssa Ilaria Cremonesi) e Dott.ssa Elena Nicosia (sostituito Dott. Roberto Moschi)
- 2) di stabilire che il mandato del suddetto gruppo è:
- a) elaborare entro il 31/12/2017 una proposta di procedura di intervento coordinato in caso di Malattie trasmissibili con Alimenti (MTA)/zoonosi e adozione di set diagnostico standardizzato oltre che di trasmissione delle notifiche delle MTA e zoonosi stesse, implementando anche il nuovo sistema informativo NSIS-PREMAI;
  - b) elaborare entro il 30/06/2018 una proposta di protocollo di collaborazione tra ospedali/laboratori di diagnostica/sorveglianza umana e laboratori deputati alla diagnostica/ sorveglianza nel settore alimentare e veterinario;
  - c) Monitorare l'attuazione di quanto sopra per il primo periodo ed eventualmente proporre i necessari correttivi a Regione Liguria entro il 31/08/2019.
- 3) di stabilire che il suddetto GDL resta in carica fino 31/12/2019 e che il coordinamento del gruppo di lavoro sia svolto dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali Regionale che curerà anche le funzioni di segreteria;
- 4) di sottolineare che, poiché per il raggiungimento dei suddetti obiettivi è necessario prevedere l'apporto di più competenze e professionalità, nonché è probabile che sia necessario il coinvolgimento di diverse strutture operative per ciascun Ente, i componenti del Gruppo di Lavoro sopra individuati dovranno farsi carico di coordinarsi all'interno dell'Ente di appartenenza con i referenti delle diverse funzioni e competenze che a vario titolo saranno coinvolte nella realizzazione delle attività previste come sopra;
- 5) di stabilire infine che il gruppo di lavoro potrà dotarsi di eventuali ulteriori modalità organizzative di funzionamento per un efficace espletamento della propria attività e che i componenti del Gruppo di lavoro svolgono la loro funzione a titolo gratuito, senza alcun onere per la Regione Liguria;
- 6) Di disporre la pubblicazione del testo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché sul sito [liguriainformasalute.it](http://liguriainformasalute.it).

IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco Quaglia

---

**REGIONE LIGURIA**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**Settore Difesa del Suolo Savona e Imperia**

**AVVISO PRESENTAZIONE DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA**

Con domanda pervenuta in data 21/12/2007 il Sig. SCOTTI Lorenzo con sede in Albisola Superiore, Via

Saettone n.52/5, ha chiesto la concessione ai sensi dell'art. 4 R.D. 1775/1933 e s.m.i. per derivare da una sorgente nel Bacino del T. Maremola in Loc. Isorella - Comune di Magliolo - una quantità d'acqua di moduli medi 0,0069 (l/sec 0,69) ad uso igienico ed irriguo (pratica n. 2016/G13.11.2.2/124).

IL DIRIGENTE  
Enrico Pastorino

---

---

**REGIONE LIGURIA**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
**Settore Difesa del Suolo Savona e Imperia**

**AVVISO PRESENTAZIONE DOMANDA DERIVAZIONE ACQUA**

Con domanda pervenuta in data 11/12/2013 il Comune di Garlenda con sede in Garlenda, Via Roma n. 4, ha chiesto la concessione per derivare dal torrente Lerrone (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Savona con il n. 27) nel Bacino del Fiume Centa in Loc. Borgata Ponte - Comune di Garlenda - una quantità d'acqua di moduli medi 0,008 (l/sec. 0,8) e moduli massimi 0,018 (l/sec. 1,8) ad uso irrigazione aree sportive ed aree destinate a verde pubblico (Pratica n. 2016/G13.11.2.2/642).

IL DIRIGENTE  
Enrico Pastorino

---

---

**ERRATA CORRIGE**

**Comunicato relativo al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'efficienza Energetica, il Nucleare di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione Generale per i Rifiuti e l'inquinamento 22/11/2016 n. 239/EL-350/242/2016 ad oggetto: "Approvazione del progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della Società Terna S.p.A., delle linee in cavo a 132 kV T.094 "S.E. Erzelli - Genova Termica" e T.891 "Cae (Iren) - Genova Termica" (Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova) e Raccordi in entra-esce a 132 kV in cavo alla nuova C.P. Genova Fiera T.095 "C.P. Genova Fiera - Genova Centro (Le Grazie)" e T.096 "Genova Termica - C.P. Genova Fiera" in Comune di Genova, Regione Liguria."**

Alle pagg. 3 e 116 del Bollettino Ufficiale n. 1 del 04/01/2017 parte II, i numeri di identificazione del Decreto in epigrafe citato sono stati riprodotti, per mero errore materiale, in maniera non corretta. L'esatto numero del decreto è n. 239/EL-350/242/2016 del 22/11/2016.